

RELAZIONE  
SULLO STATO DELL'EDITORIA  
(situazione al 30 giugno 1989)

*(art. 8, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416)*

PAGINA BIANCA

## Capitolo I

# Lo stato dell'editoria: profili generali

### 1. Lineamenti generali

Il primo semestre dell'anno 1989 rappresenta, nella linea di sviluppo dell'editoria, una fase caratterizzata da forte dinamismo dei soggetti operanti nel settore, dall'accentuarsi di iniziative delle imprese, da processi di trasformazione negli assetti proprietari, nonché da nuove strategie di espansione dei maggiori gruppi industriali o finanziari esplicanti attività anche nei comparti della informazione. Inoltre lo stesso ciclo temporale è connotato anche da altri, importanti profili, quali l'intensificarsi del dibattito (sia nelle sedi istituzionali, sia negli organismi di categoria e di settore, sia nelle correnti dottrinali e di opinione, sia infine nelle elaborazioni giurisprudenziali) concernenti il complesso nucleo dei molteplici problemi tuttora aperti lungo i vari segmenti dei mass media. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di rilievo, quale la presentazione di proposte legislative inerenti ad importanti aspetti del sistema mediale. Il semestre ha altresì segnato un proficuo momento di dialettica politica e sociale fra i maggiori soggetti istituzionali (Parlamento, Governo, Regioni etc.), chiamati a esplicare un impegnativo ruolo in un'area di vitale importanza.

In essa infatti all'intervento pubblico spetta l'irrinunciabile compito di porre non solo le regole disciplinanti il sistema di settore, ma anche di introdurre i necessari fattori equilibranti e di tracciare le linee di guida, poichè sul terreno dell'informazione si giuoca la grande partita della democrazia.

## 2. Il ritmo produttivo

Il settore editoriale si presenta, nel momento attuale, contrassegnato da un generale processo di consolidamento e di sviluppo. Tutti i giornali hanno portato avanti politiche di potenziamento del prodotto, che si sono tradotte in aumento della foliazione, nel lancio di nuove rubriche, di inserti speciali, di supplementi.

Se i giornali nazionali mantengono nel loro complesso sostanzialmente un ritmo produttivo buono, particolarmente elevata si è dimostrata la capacità di sviluppo dei giornali locali; anzi si registra sempre sul piano della «informazione localizzata» la nascita di nuove testate. È da interpretare come una evoluzione positiva il fatto che in quest'ultimo periodo i quotidiani di livello provinciale e regionale abbiano costituito il fattore di traino nell'aumento della diffusione dei giornali. Cioè l'informazione locale, da sottosistema marginale e minore quale è stata per lungo tempo considerata, ha dimostrato di svolgere un ruolo rilevante rispetto alla domanda dei cittadini di informazioni e notizie riguardanti più da vicino i loro problemi, le loro istanze nell'ambito delle comunità territoriali di media e piccola dimensione.

Pertanto un valore può nettamente affermarsi: l'informazione locale si presenta come più pluralista, meno omologata, meno lottizzata di quella nazionale; è espressione più immediata di una molteplicità di interessi e di istanze sociali e culturali e riesce a rappresentare meglio la complessità sociale. Sicché i giornali di livello provinciale e regionale rappresentano fattori antagonisti di fronte agli elementi concentrativi che invece si sviluppano nelle fasce alte della editoria di dimensioni nazionali. Su tali aspetti la recente relazione della Commissione Cultura della Camera, in un documento approvato all'unanimità, ha tracciato profili di grande precisione e interesse.

E va posto l'accento su un tema di alto profilo nella funzione civile dell'informazione: la migliore rispondenza della stampa localizzata a quel «diritto all'informazione» per aree di cittadini che misurano tale diritto sul terreno dei servizi pubblici, della qualità della vita e del lavoro, dei bisogni sociali (a volte acuti e insoddisfatti).

Tuttavia va rilevato che pur con l'apporto dato dalla stampa «localizzata», non ancora siamo allineati con la media europea di diffusione dei giornali. Al fine di stabilire un dato di confronto, si può considerare che in Germania, dai dati ricavati da uno studio della Fieg per conto della Fiej (la Federazione internazionale degli editori), nel 1986 sono state vendute 346 copie di quotidiani ogni 1.000 abitanti. In Italia, sempre nello stesso anno, il dato delle vendite medie giornaliere rapportato alla popolazione non superava le 111 copie ogni 1.000 abitanti. E se nella Rft si vendono più del triplo dei giornali quotidiani venduti in Italia, il dato della diffusione dei quotidiani in Gran Bretagna è ancora maggiore: ben 403 copie ogni 1.000 abitanti.

### 3. Il versante internazionale

Ma oltre che sul versante locale, l'analisi dello stato dell'editoria va portata anche su un altro ampio versante, quello internazionale.

In realtà il panorama che si delinea nel campo della comunicazione è caratterizzato da una *doppia articolazione*, costituita non dalla contrapposizione tra locale e nazionale (e internazionale) ma dalla interdipendenza e complementarità di questi ambiti di produzione-consumo di informazione.

La scadenza del 1992, quando tra i 12 paesi della CEE scompariranno le barriere doganali, si avvicina sempre di più. Il settore della comunicazione dell'informazione, con la creazione di un unico grande mercato di 320 milioni di consumatori, subirà non poche trasformazioni. Resteranno le barriere linguistiche, ma la tendenza è verso la globalizzazione dei flussi informativi e la internazionalizzazione delle imprese di comunicazione. Nell'ambito dei paesi membri della CEE, i mercati editoriali della Repubblica Federale Tedesca e della Gran Bretagna sono, quelli maggiormente sviluppati e dotati di grandi capacità d'iniziativa e di vitalità imprenditoriale.

Per quel che riguarda l'Italia si registra l'accrescersi della tendenza delle maggiori imprese editoriali a stabilire contatti, intese, alleanze con gruppi imprenditoriali di altri Paesi (specialmente nell'ambito comunitario). Sicchè le trasformazioni degli assetti proprietari comportano una modifica, di continuo e in estensione, del panorama interno in correlazione con quello sovranazionale.

Come è stato osservato in un recente libro sul controllo del potere economico «i grandi gruppi italiani avevano, in passato, mostrato, essenzialmente, una vocazione soprattutto "incentrata" (inward looking): le loro finalità dominanti sembrano esser state, sino a poco tempo fa, quelle della conquista di posizioni di potere sui mercati domestici». Ma il progressivo affermarsi dei processi di integrazione fra gli Stati e fra le economie ha dato la spinta all'immersione nel mercato internazionale.

Il fenomeno presenta aspetti positivi, in quanto il mercato unico europeo (1992) richiede, che l'imprenditoria italiana appresti formule nuove e persegua strategie aggiornate al fine di un'utile collocazione in un mercato di assai vaste proporzioni. Potrebbe, però, anche presentare profili negativi e punti critici, se il processo di consolidamento e di sviluppo si rivelasse diretto soltanto a privilegiare gli aspetti economici e imprenditoriali senza curare anche il miglioramento qualitativo del prodotto e i valori coessenziali alla funzione informativa.

Anzi conviene ricordare che (come è stato già osservato anche in varie sedi istituzionali) la visione dell'Europa 92 va sollevata dal dato meramente mercantile e collocata, invece, in un ambito di processo integrativo inteso non soltanto quale eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei fattori produttivi, ma anche come creazione di più ampio spazio unificato (nel quale si imprima un rinnovato impulso alla circolazione della cultura e della informazione).

Per le imprese editoriali e televisive italiane nasce in questa prospettiva il problema decisivo di competere con imprese di dimensioni e di un mercato molto più grande: la risposta a questa sfida non può che essere una forte capacità innovativa in termini di prodotto, di servizi, di strutture, di strategie.

Ma non va dimenticato che nè il potenziale tecnico nè il potenziale economico, insiti nel moderno sviluppo, potranno essere pienamente realizzati senza che siano accompagnati da riforme miranti a un razionale assetto del sistema. Nel recente rapporto dell'OCSE dal titolo «Una strategia socio-economica per gli anni '90», si sottolinea che è necessario preoccuparsi di creare un clima propizio alle decisioni di investimento *materiale* e di investimento *immateriale* connessi alla evoluzione.

Occorre guidare i fattori di mutamento: e tale opera spetta ai pubblici poteri, per i quali la ricerca di una (diversa o del tutto nuova) regolamentazione dei media deve costituire uno dei temi di impegno prioritario. Ciò si riconnette alla forte valenza politico-istituzionale di cui, specie nell'ultimo decennio, la questione dell'informazione si è andata caricando, parallelamente alla massiccia e tumultuosa espansione del sistema.

#### 4. Le concentrazioni

Il processo di consolidamento del comparto editoriale pone in evidenza, però, accanto a profili positivi anche molti punti critici e palesa fattori di tensione. La visuale dei rapidi mutamenti della mappa delle aziende di comunicazione fa registrare l'accelerazione della tendenza alle concentrazioni. È stato esattamente rilevato in un recente rapporto che «pericoli di massificazione, di omogeneizzazione della informazione, di concentrazioni gestionali o editoriali, di articolazioni verticali degli organi di informazione (quotidiani, periodici, agenzie di stampa ed emittenza privata) si affacciano oggi, ma lo saranno ancor di più nel futuro, in maniera prepotente e dirompente. Tendenze che non possono non preoccupare, come comprova *la recente vicenda Mondadori-Espresso*, per i riflessi che rischiano di produrre sul pluralismo dell'informazione (parcellizzazione del lavoro, limitata autonomia delle singole redazioni, ristrutturazione più rigida dell'organizzazione redazionale)» (1).

Il superamento delle barriere nazionali e la dimensione sovranazionale dell'industria, sia editoriale sia televisiva, offrono grandi opportunità, ma comportano anche dei rischi. Vi è la possibilità non ipotetica che la dimensione sovranazionale determini concentrazioni del potere finanziario e tecnologico in poche mani e che il prodotto si orienti esclusivamente in base ad una logica di mercato e non a seconda dei diritti dei cittadini ad un'informazione pluralistica, attenta ai problemi sociali e di sviluppo. L'esigenza di portarsi su dimensioni competitive intracomunitarie (nonché extraeuropee) sta divenendo, per taluni gruppi economici, un'alibi per l'intensificazione dello sviluppo concentrativo. Si afferma, da parte di alcuni blocchi aggreganti, di dover raggiungere livelli di macro-impresa al fine di rendersi concorrenti con altri protagonisti dello scenario internazionale. Senonché la situazione italiana, anche riguarda-

(1) G. Morello, relazione presentata al Convegno della FNSI, Bormio, maggio 1989.

ta sulla base di tale asserita finalità, presenta una distorsione. Mentre all'estero le grandi concentrazioni, da Maxwell a Murdoch, da Hachette a Time Warner, da Kirch a Bertelsmann, appartengono a editori veri, in Italia invece appartengono ad imprenditori che hanno nei settori primariamente industriali o finanziari la loro attività principale e che pertanto — secondo una formula «coniata» in un convegno di Venezia dell'autunno 1988 — si definiscono come «editori impropri».

Nel libro «Il controllo del potere economico» (1989) si legge: «Le concentrazioni di potere tridimensionale — industriale e finanziario e dell'informazione — sono rilevanti solo in Italia. Negli altri Paesi europei, negli U.S.A., in Giappone, è raro che vi sia la ibridazione fra industrie dell'informazione e complessi produttivi che si conosce, da un ventennio a questa parte, in Italia» (2). Di fronte a tale abnorme situazione, appare evidente come l'esigenza di regolare siffatti intrecci poggia *esclusivamente su ragioni di pubblico interesse*. Esattamente il documento finale della X Commissione Industria del Senato (approvato nell'aprile 1988 a conclusione della indagine conoscitiva «Internazionalizzazione delle imprese e concentrazioni industriali») ha rilevato: «Lo sviluppo dell'economia contemporanea è fondato sui processi di internazionalizzazione e di concentrazione delle imprese: le imprese industriali tendono a realizzare una penetrazione nei mercati, sfruttando le economie di scala nella fase di ricerca di sviluppo della produzione e della commercializzazione dei prodotti. Il carattere di questo processo appare tanto più evidente nel momento in cui la Comunità si avvicina alla scadenza del 1992, data del previsto completamento del mercato interno comunitario».

«Il legislatore non intende porre vincoli ai processi di internazionalizzazione e di concentrazione in quanto tali, ma intende evitare il pericolo di abuso delle posizioni dominanti e tutelare la libera concorrenza contro ogni pratica restrittiva o distorsiva».

In relazione a siffatti punti critici, palesati dallo stato attuale dell'informazione, non può non venire in rilievo, con carattere di urgenza, l'esigenza di una legislazione capace di effettuare un razionale contenimento dei fattori distorsivi che si stanno verificando. Si tratta di introdurre (nell'interesse generale del pluralismo delle fonti dell'informazione) degli argini validi nei confronti di un duplice livello del fenomeno:

- a) le sinergie orizzontali, e quindi gli intrecci: editoria + finanza + industria;
- b) le sinergie interne ai singoli «sistemi» editoriali, consistenti nel tentativo di spingere le economie di scala, attraverso la concentrazione di servizi e funzioni editorial-giornalistiche e la costruzione di «pool», sino alla produzione di giornali «fotocopie». «Le interconnessioni ed i «pool», non costituiscono un problema di per sè, se consentono opportuni risparmi e razionalizzazioni produttive. I problemi si pongono quando ad essere razionalizzate e ridotte sono le funzioni giornalistiche che assicurano pluralismo delle testate, rapporto con le realtà locali, varietà ed originalità del prodotto-informazione».

(2) F. Forte, Il controllo del potere economico, Milano, 1989.

## 5. La legislazione in itinere

È da segnalare, un altro aspetto: la stagione editoriale attuale è contrassegnata anche dalla crescente concentrazione tra le fonti di comunicazione e le concessionarie e le agenzie pubblicitarie. Tale confluenza accentua la restrizione del numero dei protagonisti dei mass-media.

Per quel che concerne specificatamente il settore pubblicitario, si osserva che l'incertezza istituzionale sull'assetto del sistema radiotelevisivo ha spiegato un'incidenza sulla crescita degli investimenti.

Deve essere poi ben chiaro che il «porre dei limiti ai pericoli di distorsioni dovuti alle grandi concentrazioni non significa porre limiti *sistematici* alle grandi imprese; significa incanalarne lo sviluppo secondo principi efficienti e nello stesso suscitare e mantenere condizioni di pluralismo». «Si tratta inoltre di promuovere con appropriate regole del gioco *un ambiente adatto al rifiorire di piccole e medie imprese di dimensioni adeguate*».

Una rilevante connotazione del semestre gennaio-giugno 1989 è data dal fatto che importanti disegni legislativi, aventi ad oggetto in maniera diretta od anche di riflesso i settori dell'informazione, sono stati portati all'esame del Parlamento.

Il 15 marzo 1989 è stato approvato dalla Commissione Industria del Senato (presieduta dal Sen. Cassola) il testo del disegno di legge di iniziativa governativa n. 1240 (proponenti i ministri Battaglia, La Pergola, Amato, Fracanzani) sulla tutela della concorrenza e del mercato. Attualmente il disegno di legge medesimo è all'esame della Camera dei Deputati (Commissione X) con annesso il disegno di legge n. 1012 d'iniziativa dei Senatori Rossi, Riva, Napoleoni, Cavazzuti, Alberti, Arfè, Fiori, Foa, Giolitti, Nebbia, Ongaro Basaglia, Onorato, Pasquino, Ossicini, Strehler, Ulianich, Visentini.

Tale normativa, modellata sulla base degli art. 85 e 86 del trattato di Roma, vieta gli accordi lesivi della concorrenza e l'abuso di posizioni dominanti, e introduce un controllo delle concentrazioni allo scopo di proibire quelle che prefigurino una situazione di abuso di posizione dominante. Il suddetto *corpus* di norme, pure avendo carattere globale in quanto abbraccia sotto l'aspetto dell'antitrust il sistema economico nel suo insieme, tuttavia spiega influssi anche sul comparto dell'editoria. Esso rappresenta una tappa di grande portata innovativa lungo la linea di sviluppo delle misure generali di antitrust e, tra l'altro, riconosce opportunamente al settore dell'editoria (nonché a quello del credito) un organismo di garanzia autonomo.

Un'altra importante proposta legislativa (presentata il 5 aprile 1989 alla Camera dei Deputati dagli Onn. Azzolini, Bodrato, Veltroni, Aniasi, Sterpa, Radi, Tesini, Costa Silvia, Dutto) è rivolta a dare soluzione ai problemi dell'accesso e per la formazione professionale del giornalista.

Come è noto, l'intero modello formativo concernente la professione giornalistica richiede attualmente una profonda revisione di carattere culturale e tecnica. In particolare per quel che riflette la questione dell'accesso, appare nettamente superata la vigente disciplina del praticantato rispetto alle profonde trasformazioni e innovazioni del sistema



informativo e ai diversi profili professionali che in esso si vanno configurando.

In relazione allo scopo di modificare la norma ormai consunta sul praticantato, la proposta legislativa prefigura canali formativi collocati nella prospettiva *delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi operativi dell'informazione* e finalizzate, fin dalla prima fase del tirocinio, alla acquisizione sistematica di professionalità culturale di base.

Si configurano sistemi più aperti di reclutamento delle nuove leve del giornalismo, con una migliore attuazione, nello specifico settore, dei diritti di uguaglianza e di lavoro costituzionalmente protetti.

Utili punti di riferimento sono indicati nel progetto legislativo suddetto mediante il richiamo alle esperienze di altri Paesi europei (scuole di formazione di livello universitario).

Il suddetto disegno di legge si inquadra in una visione molto attuale (che è venuta in rilievo anche nel già citato rapporto dell'OCSE «Una strategia socio-economica per gli anni '90») secondo cui è necessario investire sulla «componente umana», che resta sempre l'elemento primo e condizionante di ogni progresso. E l'auspicata introduzione di un sistema efficiente e moderno di accesso alla professione giornalistica è, appunto, una forma di investimento immateriale.

Il 13 marzo 1989 è stato presentato alla Camera dei Deputati, dal Presidente del Consiglio dei Ministri On. De Mita di concerto col Ministro del Tesoro On. Amato, il disegno di legge n. 3714 avente ad oggetto l'interpretazione autentica e integrazione dell'art. 12 della legge 25 febbraio 1987 n. 67 in materia di mutui agevolati alle imprese editrici. Come si legge nella relazione al disegno medesimo, l'art. 12 ha dato luogo a dubbi interpretativi in seno al Comitato per il credito, di cui all'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, competente a deliberare in materia. Tali dubbi riguardano sia la possibilità di ammettere al finanziamento imprese che abbiano fatto registrare risultati positivi nell'esercizio 1986, sia la possibilità di concedere finanziamenti per un ammontare superiore a quello del disavanzo registrato nel medesimo esercizio.

A fronte, pertanto, delle difficoltà ermeneutiche dovute alla ambigua lettera della legge, e in adesione alla volontà del Parlamento, manifestata in occasione della legge n. 338 del 1988, il disegno di legge interpretativo mira a chiarire che, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 67 del 1987, sono ammessi a finanziamento agevolato tutti i debiti iscritti nel bilancio al 31 dicembre 1986, qualunque sia il risultato economico della gestione (articolo 1, comma 1).

Altro dubbio interpretativo che si è presentato in sede di applicazione della norma per l'ipotesi di cessione dell'impresa editoriale riguarda la possibilità di concessione del finanziamento agevolato per le passività dell'impresa ceduta. In aderenza allo spirito della norma, sono state precisate le condizioni cui è subordinata la concessione a favore dell'impresa acquirente (articolo 1, comma 2). Si è, infine, ritenuto necessario fissare un termine per la presentazione delle domande di mutuo, ad evitare uno sfondamento dell'onere finanziario previsto (articolo 2).

Opportunamente la legge 8 maggio 1989 n. 177 (riapertura dei termini, per le imprese editrici di giornali quotidiani e per le imprese radiofoniche, per accedere a contributi) ha disposto, nell'art. 1, che per le imprese editrici di giornali quotidiani il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è differito «a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Il termine di cui al comma 1 si intende prorogato anche per le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67».

Con l'art. 2 si stabilisce che per le imprese di cui all'articolo 9, comma 6, ed all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le garanzie relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato, disciplinate dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono estese all'intero ammontare del finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese sopra richiamate.

Anche in sede comunitaria va registrato, nel momento attuale, un intenso impegno relativamente ai temi dell'informazione, soprattutto in materia di trasmissioni televisive. Dal momento della presentazione da parte della Commissione CEE di una proposta di direttiva sull'esercizio delle attività radiotelevisive (luglio 1986), si sono intrecciati complessi negoziati diplomatici per la predisposizione di un regime giuridico europeo applicabile alle trasmissioni televisive. Alcuni Stati comunitari (Gran Bretagna, Paesi Bassi, Danimarca) ed i paesi non membri (Paesi Nordici, Austria e Svizzera) hanno adottato la corsia preferenziale del negoziato in *seno al Consiglio d'Europa*, per una Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera.

Tra alterne vicende, il negoziato del Consiglio d'Europa si è concluso con l'adozione della Convenzione *in data 16 marzo 1989 e la sua apertura alla firma in data 5 maggio 1989*.

Anche la direttiva si avvia verso una definitiva approvazione. Il Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 1989 ha adottato la «posizione comune» sul testo della direttiva.

Accanto ai delineati aspetti positivi di un momento legislativo intenso, non può non sottolinearsi invece un punto critico.

In una dimensione assai vasta si colloca l'esigenza urgente della disciplina legislativa concernente l'emittenza radiotelevisiva. Sono all'esame del Senato della Repubblica (VIII Commissione) il disegno di legge governativo, presentato dal Ministro delle PP.TT. di concerto con gli altri Ministri interessati, il disegno di legge n. 1159 d'iniziativa dei Senatori Macaluso, Fiori, Pecchioli, Riva e altri; il disegno di legge n. 140 d'iniziativa dei Senatori Pozzo, Filetti, Biagioni, Florino e altri.

Subito dopo la presentazione di tali progetti, si è sviluppata una intensa e prolungata dialettica sia nelle sedi istituzionali, sia nei dibattiti politici, sia nell'ambito degli osservatori dottrinali. Il dibattito ha investito quasi tutti i punti della disciplina proposta (a cominciare dalla c.d. opzione zero).

Ma a quasi un anno dalla presentazione, i progetti medesimi in realtà non hanno ancora avuto il concreto avvio verso l'iter formativo della legge.

Va rilevata la necessità di superare ogni indugio e risolvere le complesse questioni, realizzando finalmente la costruzione di un sistema radiotelevisivo avanzato, in grado di assicurare nel nostro Paese una libera, corretta informazione.

## **Capitolo II**

# **Lo stato di attuazione della legge per l'editoria**

La finalità del presente capitolo è quella di tracciare un quadro generale dello stato di attuazione della legge per l'editoria, illustrando sinteticamente i singoli argomenti secondo l'ordine degli articoli della legge medesima.

### **Le innovazioni legislative intervenute**

Prima di procedere secondo l'ordine suindicato ritengo però di dover richiamare l'attenzione del Parlamento su tre disposizioni legislative, intervenute nel corso del semestre, che hanno portato innovazioni nel settore editoriale.

— La prima di esse è contenuta nella legge 27 aprile 1989, n. 154, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 2 marzo 1989 n. 69, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. Tale legge ha previsto in

via generale all'art. 34, con effetto dal 1° gennaio 1989, la sostituzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, ove stabilita nella misura del due per cento, con quella del quattro per cento.

Lo stesso articolo ha soppresso quella parte del terzo comma, lett. i), dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - istitutivo dell'I.V.A. - ove le cessioni di giornali quotidiani non erano considerate come cessioni di beni (disposizione che era stata estesa ai periodici ed ai libri, a far data per questi ultimi dal 1° gennaio 1988, in forza dell'art. 22 della legge n. 67). Ed ha soppresso il punto 10 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 ove erano dichiarate esenti dall'imposta le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali (disposizione estesa anch'essa ai periodici ed ai libri dall'art. 22 della legge n. 67), ed ha infine sostituito il testo dell'art. 74, lett. c) dello stesso D.P.R. n. 633 nonché dei nn. 18 e 35 della parte seconda della Tabella A ad esso allegata, adeguandoli in pratica alle disposizioni già introdotte dal più volte citato art. 22 della legge n. 67.

Innovativa è invece la particolare disposizione contenuta nel nuovo testo dell'art. 74 lett. c) del D.P.R. n. 633, la quale stabilisce che la diminuzione del 40 per cento a titolo di forfettizzazione della resa è elevata, per gli anni 1990 e 1991, all'80 per cento.

L'art. 34 prevede inoltre un'espressa equiparazione ai giornali quotidiani, ai fini dell'aliquota I.V.A. da applicare, dei notiziari quotidiani e dei dispacci delle agenzie di stampa.

L'art. 38 della stessa legge n. 154 stabilisce infine che le disposizioni del precedente art. 34 concernenti l'imposta sul valore aggiunto relativa ai giornali, ai libri ed ai periodici, avranno effetto dal 1° gennaio 1990.

Le norme sopra richiamate non hanno dato accoglimento a quelle istanze, da più parti avanzate, tendenti alla conservazione di un regime tributario di carattere agevolativo a favore dell'editoria, in considerazione del valore culturale e sociale del prodotto da essa offerto. Le agevolazioni mantenute o introdotte ex novo hanno infatti natura transitoria (sino al 31 dicembre 1989 per quanto concerne l'inapplicabilità dell'aliquota del quattro per cento, e sino al 31 dicembre 1991 per quanto concerne la riduzione forfettaria nella misura dell'80 per cento); e, pur tenendo conto delle sovrastanti esigenze di bilancio, non posso qui non rappresentare lo stato di preoccupazione esternato da molti operatori del settore.

— Il secondo provvedimento legislativo cui mi riferisco è la legge 26 aprile 1989, n. 155, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.

L'art. 3 di detta legge ha apportato modifiche al testo della legge per l'editoria, e precisamente all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e poichè la relativa materia (tariffe postali) forma oggetto di specifica trattazione nella presente relazione, ritengo opportuno, «ratione mate-

riae», riferire in tale sede riguardo alle innovazioni introdotte dal citato art. 3 della legge n. 155.

— La terza delle disposizioni legislative in questione è la legge 8 maggio 1989, n. 177, concernente «Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali quotidiani e per le imprese radiofoniche per accedere a contributi».

La legge consta di due articoli. Contenuto e beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 1 sono evidenziati dallo stesso titolo della legge.

L'art. 2 estende invece i limiti della garanzia dello Stato - prevista dall'art. 33 della legge n. 416 - a favore di alcuni dei soggetti aventi titolo ad usufruire dei mutui agevolati di cui all'art. 12 della legge n. 67. A tali fini detta garanzia, di natura sussidiaria ed applicabile a finanziamenti non superiori a 1.500 milioni di lire, viene resa di natura primaria ed applicabile all'intero ammontare del finanziamento concesso.

Destinatari del beneficio sono le imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, nonché le imprese radiofoniche che del pari risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento.

Debbo notare che opportuna e saggia è la suddetta normativa, nella quale trovo rispecchiate le ragioni, da me prospettate nella mia precedente relazione, riguardo all'utilità di portare a misura più congrua la garanzia di cui trattasi, e ciò al fine di rendere più fattibile il concreto raggiungimento delle specifiche finalità agevolative perseguite dall'art. 12 della legge n. 67.

### **Art. 5 - Pubblicità di amministrazioni pubbliche**

La Commissione per la pubblicità, prevista dal 6° comma dell'art. 5 della legge n. 67, ha adottato nel corso del semestre l'interessante iniziativa della formazione, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un elenco delle agenzie di pubblicità.

Lo scopo è di facilitare il ricorso, da parte delle Amministrazioni dello Stato, a strutture professionali operanti nel campo della comunicazione pubblicitaria. Dette Amministrazioni, ferma restando la loro piena autonomia decisionale, saranno così in grado di conoscere dati e notizie riguardanti, soprattutto, le specializzazioni e le specifiche esperienze delle agenzie in questione, al fine di una ragionata scelta dei soggetti imprenditoriali cui affidare le proprie campagne pubblicitarie.

Le associazioni professionali delle agenzie di cui trattasi sono state invitate a dare pubblicità all'iniziativa presso le proprie associate, le quali potranno iscriversi nell'elenco a semplice richiesta, trasmettendo le informazioni indicate in apposita scheda. E' stato opportunamente precisato che l'iscrizione nell'elenco non fa acquisire alcun titolo giuridico, costituendo un mero inserimento in una banca-dati, «utile alla valorizzazione dei fattori tecnico-professionali che possono rendere ottimale e trasparente il rapporto tra Amministrazioni ed agenzie».

Le notizie richieste nella scheda attengono, *per una prima parte*, alla struttura organizzativa ed alle dimensioni dell'impresa (la ragione sociale e la forma giuridica, la partita I.V.A., la data di costituzione, il capitale sociale, l'iscrizione alla Camera di Commercio, la sede legale ed eventuali sedi secondarie, l'eventuale internazionalizzazione, il nominativo del rappresentante legale, il nominativo, la qualifica e l'indirizzo del delegato ai rapporti con la P.A., le eventuali organizzazioni professionali e/o di categoria di cui l'agenzia fa parte, gli investimenti pubblicitari complessivamente gestiti, i risultati di esercizio negli anni: 1986, 1987 e 1988 (dato da aggiornare annualmente) e il numero dei dipendenti (suddivisi per aree professionali). E, *per una seconda parte*, riguardano i profili professionali dell'impresa medesima (la comunicazione integrata (strutture interne e connessioni con altre società del settore), le specializzazioni e/o le competenze specifiche, le specifiche esperienze nei settori della comunicazione istituzionale (non di prodotto), le esperienze di servizio per la pubblica amministrazione, le specifiche esperienze in ambiti territoriali definiti, le eventuali altre attività produttive e/o commerciali, le referenze bancarie, l'elenco degli attuali clienti, con data di inizio del rapporto).

Non posso che ravvisare un profilo positivo in tale iniziativa la quale conferma la sensazione che nel settore della pubblicità delle Amministrazioni dello Stato, si stanno tracciando alcune linee di soluzione del problema.

Anche da altre direzioni mi pervengono segni di una sempre maggiore sensibilizzazione delle strutture amministrative del Paese all'uso

della comunicazione sociale. Il rapporto tra comunicazione, cittadini e pubbliche istituzioni, figura sempre più spesso quale oggetto di convegni e dibattiti, e ciò è sintomo della crescita, anche culturale, dell'attenzione che viene rivolta all'inquadramento del tema.

In relazione a quanto precede, significativo è quanto affermato dall'On.le Ministro per la funzione pubblica in un convegno tenutosi nello scorso mese di marzo: «La Pubblica Amministrazione oggi in Italia non riesce ancora ad avere la maturità di una comunicazione come feedback: capace cioè da un lato di informare i cittadini, e dall'altro di riceverne istanze e richieste alle quali uniformare la propria attività». Nella stessa occasione il Ministro ha preannunciato il varo di due progetti pubblicitari, da inquadrare nel concetto di pubblicità di pubblica utilità, che rivestono rilevante importanza, in quanto sono centrati sull'obiettivo di colmare il tanto lamentato «distacco» tra cittadini ed istituzioni.

Il primo progetto riguarda l'istituzione presso una regione (la Valle d'Aosta) e presso tre città (Milano, Modena e Caserta) dello «sportello del cittadino», e cioè di un sistema integrato di informazioni sui servizi offerti dalle strutture pubbliche, sistema che dovrebbe evitare al cittadino-utente le quotidiane difficoltà di approccio e di comunicazione con le pubbliche istituzioni.

Il secondo progetto riguarda la promozione della conoscenza di una legge, quella sull'autocertificazione, emanata dall'ormai lontano 1968, che, nonostante la importanza, anche agli effetti pratici, del suo contenuto innovativo, è stata, inspiegabilmente, quasi totalmente ignorata; in realtà non è stata tenuta presente né dai cittadini che avrebbero dovuto giovarsene, né dagli uffici che avrebbero dovuto farne applicazione.

La Commissione per la Pubblicità risulta aver provveduto, nel corso del semestre, all'esame di progetti pubblicitari presentati dai sottolencati Enti e Pubbliche Amministrazioni:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri (Commissione parità uomo-donna);
- Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni;
- Azienda di Stato per i Servizi Telefonici;
- Ministero Beni Culturali e Ambientali (Ufficio Centrale per i Beni Archivistici);
- E.N.I.T.;
- Ministero degli Affari Esteri (due progetti);
- Ministero della Difesa (Stato Maggiore dell'Esercito);
- Ministero della Difesa (Stato Maggiore della Marina);
- Ministero della Difesa (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri);
- Ministero della Difesa (Aeronautica Militare).

È in fase di avanzata elaborazione la definitiva stesura dell'impegnativo progetto di campagna pubblicitaria relativo all'attuazione del Mercato Unico Europeo per il 1992, riguardo al quale ho riferito nella mia precedente relazione e mi riprometto di riferire in futuro.



## **Art. 6 - Pubblicità di bilanci degli enti pubblici locali**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1989 è stato pubblicato il D.P.R. 15 febbraio 1989 n. 90, recante l'approvazione dei modelli degli estratti di bilancio che gli enti pubblici devono compilare e pubblicare su giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Sarà così possibile dare attuazione, con la pubblicazione degli estratti dei bilanci relativi all'esercizio 1988, alla disposizione sopra richiamata, la quale prevedeva appunto che i modelli di cui trattasi dovevano essere stabiliti con D.P.R. da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 67, e cioè entro il 10 giugno 1987.

Il citato D.P.R. n. 90 ha previsto cinque modelli di estratti di bilancio (uno è cumulativo per province e comuni) ed i relativi estratti dovranno essere pubblicati dagli enti soggetti a tale obbligo entro tre mesi dall'approvazione del bilancio da parte degli organi competenti.

Gli enti soggetti all'obbligo sono i seguenti:

- Le regioni (e province autonome).
- Le province.
- I comuni con più di ventimila abitanti.
- I loro consorzi.
- Le aziende municipalizzate soggette all'art. 27 nonies del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
- Le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di quarantamila abitanti.

Ho già avuto modo di esprimere il mio convincimento che l'emanazione dell'art. 6 della legge n. 67 ha segnato un momento di fondamentale importanza nello sviluppo di quel sistema democratico cui il Paese ha informato il suo ordinamento. Con la sua attuazione sarà infatti possibile portare ad effetto la finalità di far conoscere in modo trasparente, alla collettività dei cittadini-utenti, la gestione di quelle strutture pubbliche al cui funzionamento essi sono più direttamente interessati.

Non meno rilevante è la sottostante misura di sostegno che tale attuazione svolgerà in favore della stampa locale e, in via mediata, del pluralismo dell'informazione.

Non posso però non accennare ad alcuni problemi interpretativi, di cui sarebbe opportuna una sollecita soluzione da parte degli organi a ciò abilitati.

Mi riferisco all'obbligo di pubblicazione degli estratti dei bilanci da parte dei consorzi di comuni. E' da chiedersi infatti se tale obbligo sussista per tutti indistintamente i consorzi di comuni oppure se - in

analogia con quanto previsto per i comuni con meno di ventimila abitanti - siano esenti dall'obbligo anzidetto i consorzi di cui non facciano parte comuni aventi più di ventimila abitanti.

Per quanto concerne infine le aziende municipalizzate, il generico richiamo all'art. 27 nonies della legge n. 51 non appare coerente, in quanto tutte le aziende pubbliche locali sono soggette alle disposizioni di detto articolo, e solo il suo ultimo comma prevede adempimenti particolari per le aziende di maggiori dimensioni. Il richiamo avrebbe pertanto significato solo se riferito all'ultimo comma del citato art. 27 nonies, con la conseguenza che l'obbligo della pubblicazione degli estratti dei bilanci non dovrebbe ritenersi sussistente per tutte indistintamente le aziende municipalizzate, bensì solo per quelle che hanno almeno cento dipendenti oppure un volume annuo di ricavi superiore a cinque miliardi di lire.

#### **Art. 7 - Autorizzazioni per la vendita**

Nel corso del semestre ho svolto alcuni interventi riguardo alla materia delle autorizzazioni alla vendita di giornali quotidiani e periodici, disciplinata dall'art. 14 della legge n. 416, così come sostituito dal comma primo dell'art. 7 della legge n. 67.

Nell'ultimo comma dell'articolo anzidetto è affermato il basilare principio che i soggetti autorizzati alla vendita di giornali e periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate.

Altri punti salienti della normativa di cui trattasi sono, per sommi capi, i seguenti:

- Le Regioni debbono provvedere all'emanazione - sulla base di criteri prefissati dallo stesso articolo - di provvedimenti di indirizzo cui i Comuni dovranno attenersi ai fini della predisposizione di piani comunali di localizzazione dei punti ottimali dei posti fissi di vendita di quotidiani e periodici.
- Le autorizzazioni di rivendita nei posti fissi sono rilasciate dai Comuni in conformità ai piani di localizzazione.
- I piani comunali anzidetti debbono essere adottati o riformulati entro un anno dall'entrata in vigore della legge (e cioè entro il 9 marzo 1988).
- E' previsto, in caso di assenza di piano comunale e di carenza di punti fissi di vendita, che il Sindaco sia tenuto a rilasciare l'autorizzazione

della prima rivendita ad altri soggetti commerciali (esercizi della grande distribuzione, librerie e tabaccherie).

- E' previsto che i titolari dei punti fissi di vendita, in caso di temporaneo impedimento, siano tenuti ad affidare la vendita ad altri soggetti, e che in caso di mancato assolvimento di tale obbligo le imprese editrici e di distribuzione possano provvedervi direttamente.
- Sono previsti quattro casi in cui la vendita non soggiace ad alcuna autorizzazione.
- In base alla norma transitoria contenuta nel successivo art. 50 della legge dell'editoria i sindaci possono continuare a rilasciare autorizzazioni per posti fissi di vendita - sino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di indirizzo - previa consultazione con le locali rappresentanze sindacali degli editori, dei distributori e dei rivenditori (o di altre categorie che ne facciano richiesta). Detti provvedimenti regionali dovranno anche dettare la disciplina transitoria da applicare sino alla definizione dei piani comunali.

Gli interventi, cui ho all'inizio accennato, hanno riguardato in primo luogo una posizione di dissenso creatasi tra editori e giornalisti, i quali ultimi lamentavano che alcune imprese editoriali praticassero nei loro confronti condizioni diverse da quelle previste dagli accordi nazionali.

Al riguardo ho dovuto puntualizzare che in forza del principio regolatore della materia, indicato dal citato ultimo comma dell'art. 14 della legge n. 416, una concorrenza tra le diverse testate praticata attraverso lo strumento della retribuzione differenziata - semprechè non sussistano oggettive condizioni giustificative, da stabilire peraltro mediante accordi di carattere preventivo e generale - appare difforme dai valori tutelati dalla legge per l'editoria.

In base ad essi, il criterio del pluralismo e della *par condicio* deve sussistere in tutto *l'iter* sia della produzione dell'informazione che della sua diffusione.

Ho pertanto prospettato alle parti, pare con successo, l'esigenza di attenersi ai criteri segnati dalla citata norma, la cui osservanza da parte di ciascuno giova alla salvaguardia degli interessi generali, riguardati, in una visuale armonica e coordinata di tutte le situazioni, sia dal punto di vista dei soggetti partecipi della produzione sia da quello dei soggetti partecipi della diffusione.

Altro intervento, tuttora in corso, riguarda alcune situazioni di conflittualità che si sono verificate tra rivenditori ed alcune amministrazioni comunali (Roma, Latina, Locri), e che mi sono state prospettate dai rappresentanti delle associazioni sindacali dei giornalisti, che sono stati da me anche personalmente sentiti.

Tali situazioni riguardano la mancata predisposizione dei piani comunali di localizzazione dei punti ottimali dei posti fissi di vendita, nonchè, in particolare, alcuni provvedimenti già emessi concernenti trasferimenti e nuove autorizzazioni. Per quanto riguarda la città di Roma si aggiunge il problema rappresentato dalle ordinanze di rimozione di circa duecento edicole, riscontrate in contrasto con le norme del Codice della Strada, emesse dalla locale Amministrazione Comunale.

Continuo a seguire con attenzione tali vicende, sulle quali ho anche richiamato l'interesse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e non mancherò, una volta acquisita completa documentazione sull'argo-

mento, di prospettare ai soggetti interessati che ne faranno richiesta, nel quadro di un'utile intermediazione, le mie valutazioni al riguardo.

Ho intanto inviato una lettera ai Presidenti di tutte le Giunte Regionali (e delle Province Autonome), chiedendo di farmi conoscere se da parte delle Regioni medesime si fosse provveduto all'emanazione dei provvedimenti di indirizzo in materia di predisposizione dei piani comunali di localizzazione dei punti ottimali dei posti fissi di vendita, provvedimenti previsti, come ho già detto, dall'art. 14 della legge n. 416.

### **Le disponibilità finanziarie necessarie per i contributi**

Prima di passare agli articoli della legge per l'editoria che contengono le norme disciplinanti le misure di sostegno economico per la stampa, e che si estrinsecano nella concessione di contributi a carico dello Stato, debbo riferire riguardo al problema dell'indisponibilità dei fondi necessari per la corresponsione dei contributi anzidetti (problema cui avevo già accennato nella mia precedente relazione e di cui il trascorrere del tempo rende indilazionabile la soluzione).

Ritengo opportuno trascrivere alcuni punti della lettera indirizzata il 21 aprile u.s., dal Presidente della Federazione Italiana Editori di Giornali (F.I.E.G.) al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a me: «I contributi per i giornali quotidiani relativi all'anno 1987 non sono stati ancora erogati, nè si intravede, malgrado le assicurazioni a suo tempo fornite dal Governo, quando potranno essere erogate.

Le agevolazioni creditizie, sia relative al finanziamento degli investimenti, sia relative alla copertura delle passività, sono state effettivamente concesse in una percentuale che è modestissima non solo rispetto alle domande presentate, giacenti ormai da anni, ma anche rispetto alle domande approvate dall'apposito comitato previsto dalla legge.

Le conseguenze negative di tale stato di cose sono evidenti. Per quanto riguarda i contributi le imprese hanno iscritto in bilancio entrate, a giusto titolo considerate certe - in quanto previste dalla legge - assumendo impegni e realizzando iniziative che non avrebbero dovuto o potuto essere decise senza quella previsione di entrata. Per quanto riguarda le agevolazioni creditizie la loro mancata concessione si traduce o in un aumento del costo del denaro per gli investimenti realizzati ai tassi correnti o in un rinvio della realizzazione degli investimenti. In entrambi i casi le aziende riportano un serio danno economico e lo scopo della legge viene completamente tradito.

Non si può in proposito trascurare di considerare che se i ritardi producono danni a tutte le imprese, tali danni hanno effetti diversi a seconda della loro diversa solidità finanziaria e dimensione, risultando esiziali per imprese piccole o, comunque, non dotate di grandi mezzi propri».

Ricevuta la lettera anzidetta, mi sono subito attivato (ritenendo ciò un preciso dovere per il Garante per l'editoria) presso l'on.le Ministro

del Tesoro, l'on.le Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza medesima, rappresentando le gravi difficoltà derivanti alle imprese editrici di giornali e periodici dalla mancata corresponsione dei contributi (difficoltà che incidono particolarmente sulle imprese di medie e piccole dimensioni) e prospettando, compatibilmente con le esigenze della programmazione della spesa pubblica, l'esigenza di una soluzione quanto più possibile rapida del problema.

Ho ricevuto dall'on.le Ministro del Tesoro una sollecita risposta che è testimonianza della sensibilità con la quale le cause del problema sono state individuate e della fattiva apertura dimostrata ad una iniziativa legislativa che, con determinati presupposti, conduca ad una giusta soluzione del problema medesimo.

### **Art. 8 - Contributi ai quotidiani**

Completato, relativamente all'anno 1986, l'esame delle domande di ammissione ai contributi previsti per i quotidiani dall'art. 8 della legge n. 67, la Commissione tecnica consultiva per l'editoria ha provveduto ad analogo adempimento per quanto concerne l'anno 1987, esprimendo parere favorevole in ordine all'accoglimento delle domande prodotte dalle imprese editrici dalle seguenti 35 testate quotidiane:

---

Adige	Libertà
Alto Adige	Messaggero
Arena	Messaggero Veneto
Avvisatore Marittimo	Nazione
Centro	Nuova Venezia (fino al 18.9.1987)
Conquiste del Lavoro	Piccolo
Corriere Adriatico	Prealpina
Corriere della Sera	Provincia
Eco di Bergamo	Provincia di Como
Gazzetta del Mezzogiorno	Provincia Pavese
Gazzetta di Parma	Repubblica
Gazzetta dello Sport	Resto del Carlino
Gazzetta del Sud	Scuola SNALS
Gazzettino	Sicilia
Giornale di Brescia	Sole 24 Ore
Giornale di Sicilia	Stampa
Giornale di Vicenza	Stampa Sera
Italia Oggi	

---

Per quattro delle testate anzidette (Centro, Conquiste del Lavoro, Messaggero Veneto e Scuola SNALS) il parere favorevole è subordinato all'esito positivo di ulteriori accertamenti.

Come è noto, l'erogazione dei contributi è subordinata, in via generale, all'invio, da parte delle imprese editrici, delle certificazioni attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali per il personale dipendente.

Per quanto concerne in particolare i contributi ex art. 8, la loro erogazione è altresì subordinata alla comunicazione, da parte di quelle imprese editrici che abbiano conseguito utili, dei tempi e delle modalità con i quali le stesse hanno provveduto al reinvestimento dei contributi nell'impresa medesima, tenuto conto che la violazione del suddetto obbligo di reinvestimento comporta la decadenza dal diritto a tutte le provvidenze ed agevolazioni previste dalla legge per l'editoria, così come disposto dall'ultimo comma dello stesso art. 8.

Il reinvestimento deve essere effettuato nell'esercizio nel quale i contributi sono riscossi, oppure nell'esercizio successivo a quello di riscossione per quelle imprese che avevano provveduto all'accantonamento dei contributi medesimi nell'apposito fondo del passivo previsto dall'ultimo comma dell'art. 55 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, istitutivo dell'I.R.P.E.F.

La materiale erogazione dei contributi in parola (che sono gli ultimi attribuibili ex art. 8 della legge n. 67 avendo tale norma operatività limitata al biennio 1986/1987) è ovviamente connessa alla soluzione del problema dell'avvenuto esaurimento delle disponibilità di bilancio, problema riguardo al quale ho riferito in altra parte della presente relazione.

### **Art. 9 - Contributi alle imprese editrici di particolare valore**

Per quanto concerne i contributi previsti dall'art. 9 della legge n. 67, la Commissione tecnica consultiva per l'editoria ha provveduto alla residuale attribuzione di tali contributi, relativi all'anno 1986, alle società editrici delle seguenti testate quotidiane:

- Primorski Dnevnik
- Dolomiten
- Corriere del Giorno di Puglia e Lucania.

Nei confronti dell'impresa editrice del quotidiano «Corriere del Giorno di Puglia e Lucania», la quale aveva chiesto l'attribuzione dei contributi di cui all'art. 9 e, in via subordinata, di quelli di cui all'art. 8, la Commissione ha ritenuto di poter attribuire, nelle more degli accertamenti istruttori, i contributi previsti da quest'ultimo articolo.

I contributi corrisposti alle tre testate anzidette sono indicati in allegato alla presente relazione.

La medesima Commissione ha inoltre espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento delle domande di ammissione ai contributi relativi all'anno 1987 prodotte dalle imprese editrici delle sottoelencate 39 testate quotidiane:

---

Avanti	Nuova Venezia (dal 19 settembre al 31 dicembre 1987)
Avvenire	Notte
Brescia Oggi Nuovo	Nuova Sardegna
Corriere Mercantile	Ora
Corriere dello Sport/Stadio	Paese Sera
Dolomiten	Popolo
Espresso Sera	Primorski Dnevnik
Fiorino	Puglia
Giornale d'Italia	Quotidiano
Gazzetta di Carpi	Secolo d'Italia
Gazzetta di Mantova	Secolo XIX
Gazzetta di Reggio	Telescrivente
Nuova Gazzetta di Modena	Tempo
Giornale	Tirreno
Giornale di Bergamo Oggi	Tuttosport
Giorno	Umanità
Manifesto	Unione Sarda
Mattino	Unità
Mattino di Padova	Voce Repubblicana
Tribuna di Treviso	

---

Per sette delle testate anzidette (Notte, Ora, Paese Sera, Puglia, Quotidiano, Telescrivente ed Unità) il parere favorevole è subordinato all'esito positivo di ulteriori accertamenti.

Come già detto a proposito dell'art. 8, l'erogazione dei contributi è subordinata, in via generale, all'invio, da parte delle imprese editrici, delle certificazioni attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali per il personale dipendente.

Per quanto concerne in particolare i contributi ex art. 9, la loro erogazione è altresì subordinata all'avvenuta certificazione dei bilanci delle società beneficiarie, certificazione che deve essere effettuata da società aventi i requisiti di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Anche la materiale erogazione dei contributi ex art. 9 è correlata alla soluzione del problema del reperimento delle necessarie disponibilità di bilancio.

Elenco infine le imprese editrici che hanno prodotto domanda di ammissione ai contributi di cui trattasi per l'anno 1988, con l'indicazione, a fianco di ciascuna di esse, della testata quotidiana edita.

---

Impresa Editrice	Testata
N.E.T.	Adige
Nuova Ed. Avanti S.p.A.	Avanti
Nuova Ed.le Italiana	Avvenire
Coop. 28 Luglio	Brescia Oggi Nuovo
S.E.C.I. Soc. Ed. Centro Italia S.p.A.	Centro

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Impresa Editrice	Testata
Conquiste del Lavoro S.r.l.	Conquiste del Lavoro
Ed. Quotid. Locali S.r.l.	Corriere
Edizioni Locali S.r.l.	Corriere AR/FI/SI
S.E.A. S.p.A.	Corriere Adriatico
Coop. 19 Luglio	Corriere del Giorno di Puglia e Lucania
Coop. Giornalisti e Poligrafici a r.l.	Corriere Mercantile
Ed. Corriere dello Sport S.r.l.	Corriere dello Sport/Stadio
Athesiadruck S.r.l.	Dolomiten
SEM S.r.l.	Espresso Sera-Corriere di Sicilia
Ed. Esedra S.p.A.	Fiorino
Ed.ni Locali S.r.l.	Gazzetta
Ed. Le Gazzette	Gazzetta di Carpi
Ed. Le Gazzette	Gazzetta di Mantova
Ed. Le Gazzette	Gazzetta di Reggio
Soc. Europea Edizioni S.p.A.	Il Giornale
Investeditor S.p.A.	Giornale di Bergamo Oggi
Soluri Giuseppe	Giornale di Calabria
Ed. Esedra	Giornale d'Italia
Offset Meridionale	Giornale di Napoli
SE.GI.SA S.p.A.	Il Giorno
Ed.ni Abete	Inf. Commercio con l'Estero
Finedit 2000	Italia Oggi
Selpi S.p.A.	Il Lavoro
Coop. Il Manifesto a r.l.	Manifesto
Ed.ni Meridionali S.p.A.	Il Mattino
Ed. Quotidiani Veneti	Il Mattino di Padova
Soc. Italiana Quotidiani	La Notte
Ed. Le Gazzette	Nuova Gazzetta di Modena
Ed. La Nuova Sardegna	Nuova Sardegna
Ed. Quotidiani Veneti	Nuova Venezia
Coop. Oggi Sud	Oggi Sud
Nuova Ed.ce Meridionale	L'Ora
Ed.le Ore 12	Ore 12
Consorzio Ed. Paese Sera Soc. coop. a r.l.	Paese Sera
SEMP	Il Popolo
Ed. Stampa Triestina	Primorski Dnevnik
Nuova Ed. Prov. Pavese	Provincia Pavese
Coop. Olimpico	Puglia
Edisalento s.r.l.	Il Quotidiano
Ed. Secolo d'Italia	Secolo d'Italia
SEP	Secolo XIX
SEPI Coop.	Telescrivente
Ed. Romana S.r.l.	Il Tempo



Impresa Editrice	Testata
Il Tirreno S.r.l.	Tirreno
Ed. Quotidiani Veneti	La Tribuna di Treviso
SES S.p.A.	Tuttosport
L'Umanità S.r.l.	L'Umanità
L'Unione Sarda S.p.A.	L'Unione Sarda
L'Unità S.p.A.	L'Unità
La Ragione S.r.l.	Voce Repubblicana

### **Art. 11 Provvidenze per le imprese radiofoniche di informazione**

La Commissione, cui compete esprimere pareri riguardo all'ammissione alle provvidenze previste dall'art. 11 della legge n. 67 in favore delle imprese di radiodiffusione sonora ha espresso parere favorevole - per gli anni 1986 e 1987 - nei confronti delle sottoelencate imprese radiofoniche:

Anno 1986

#### **Imprese ammesse ai benefici ex:**

- art. 11, comma primo, lett. a) (riduzioni tariffarie)
- art. 11, comma primo, lett. b) (rimborso dell'80% delle spese di abbonamento a tre agenzie di informazione)

- 1) Antenna Radio Esse Soc. Coop. a r.l.
- 2) Associazione Culturale Radio Mortegliano
- 3) Associazione Radio Pick Up
- 4) Centro di Produzione S.r.l.
- 5) C.M.T. S.r.l.
- 6) Comunicazioni Parmensi S.r.l.
- 7) Ebielle Broadcasting S.a.s.
- 8) Fatamorgana Coop. a r.l.
- 9) Galileo Soc. Coop. a r.l.
- 10) G.M.P. S.p.A.
- 11) Inform Democratica S.a.s.
- 12) ME.C.SO. Coop. a r.l.
- 13) Publialfa S.r.l.
- 14) Punto Radio S.n.c.
- 15) Punto Radio TV S.r.l.
- 16) Radio Aldebaran Coop. a r.l.
- 17) Radio Babboleo S.r.l.
- 18) Radio Beta Sound-Tele Trasmissioni S.r.l.
- 19) Radio Centrale S.r.l.
- 20) Radio Club 103 S.r.l.
- 21) Radio Cristal TV S.r.l.
- 22) Radio Delta
- 23) Radio Delta S.r.l.
- 24) Radio Eco Soc. Coop. a r.l.
- 25) Radio Emittenti del Friuli Venezia Giulia S.p.A.

---

*Segue: Anno 1986*

---

- 26) Radio Flash S.r.l. (TO)
- 27) Radio Flash S.r.l. (LI)
- 28) Radio Galassia S.r.l.
- 29) Radio Gran Paradiso S.a.s.
- 30) Radio Grignetta Coop. a r.l.
- 31) Radio In S.r.l.
- 32) Radio Mare Azzurro
- 33) Radio NBC Stereo
- 34) Radio Popolare S.r.l.
- 35) Radio Proletaria Soc. Coop. a r.l.
- 36) Radio Rimini TV
- 37) Radio Televoghera S.r.l.
- 38) Radio TV Alfa S.r.l.
- 39) Radio Venezia-Televeneziana S.r.l.
- 40) RBM Radio Busto Music S.a.s.
- 41) RCB Soc. Coop. a r.l.
- 42) S.E.P.R.A.T. S.r.l.
- 43) Studio AD S.n.c.
- 44) Teleradio Sound Ravenna S.r.l.
- 45) TIERREPI S.a.s.
- 46) T.R.M. Radiotelevisione del Mezzogiorno S.r.l.

**Imprese ammesse ai benefici ex:**

— art. 11, comma primo, lett. a) (riduzioni tariffarie)

- 1) Ambra Corporation S.r.l.
- 2) Babilonia S.n.c.
- 3) CO.AP. S.r.l.
- 4) Controradio S.r.l.
- 5) Cooperativa di Controinformazione Goblin S.r.l.
- 6) Express Diffusione Teleradiofonica S.r.l.
- 7) Europa Radio S.a.s.
- 8) Gorizia 1 Emittente Radiofonica Isontina S.n.c.
- 9) Informazione e Assistenza delle Telecomunicazioni Soc. Coop. a r.l.
- 10) Lady Radio S.a.s.
- 11) LT2 Radio Portogruaro S.r.l.
- 12) Multiradio S.n.c.
- 13) Musica Radio Coop. a r.l.
- 14) P. & P. Studio S.a.s.
- 15) Publiedit S.n.c.
- 16) Publifear S.n.c.
- 17) Radio Alben Coop. a r.l.
- 18) Radio Altamura Uno Società di fatto
- 19) Radio Antenna 5 Coop. a r.l.
- 20) Radio Arancia 104 Soc. Coop. a r.l.
- 21) Radio Aut Marche

---

*Segue: Anno 1986*

---

- 22) Radio Blu S.n.c.
- 23) Radio Centro Abruzzo
- 24) Radio Conero International S.r.l.
- 25) Radio Cooperativa 106 Soc. Coop. a r.l.
- 26) Radio Dolomiti FM 101 Stereo
- 27) Radio Emme S.r.l.
- 28) Radio Erre Soc. Coop. a r.l.
- 29) Radio Etna Espresso S.n.c.
- 30) Radio G
- 31) Radio GIBI 91
- 32) Radio Grifo S.r.l.
- 33) Radio Guardiagrele Abruzzo
- 34) Radio Gubbio S.r.l.
- 35) Radio Imola Soc. Coop. a r.l.
- 36) Radio Maracanà Club 91 S.n.c.
- 37) Radio Marte S.r.l.
- 38) Radio Minor
- 39) Radio Onda Ligure 101 S.a.s.
- 40) Radio Primo Piano S.r.l.
- 41) Radio Programmi S.r.l.
- 42) Radio Punto Soc. Coop. a r.l.
- 43) Radio Queen
- 44) Radio Rama S.a.s.
- 45) Radio Riviera Music Coop. a r.l.
- 46) Radio Roma Nord S.r.l.
- 47) Radio Salento S.r.l.
- 48) Radio Salerno 1 S.r.l.
- 49) Radio Savona Sound Soc. Coop. a r.l.
- 50) Radio Sound S.n.c.
- 51) Radio Super Antenna
- 52) Radio Tadino S.r.l.
- 53) Radio Telemessina International S.r.l. Coop.
- 54) Radio Time S.a.s.
- 55) Radio Touring Soc. Coop. a r.l.
- 56) Radio Vigevano Ducale City S.r.l.
- 57) Radio Zero S.n.c.
- 58) Radios Pubblicità
- 59) R.C.S. Coop. a r.l.
- 60) R.T.L. 98 S.r.l.
- 61) S.L.I.M. S.r.l.
- 62) Studio Erre
- 63) Studio 96 Società di fatto
- 64) Teleradio 1
- 65) Teleradio Edizioni S.r.l.

## Anno 1987

**Imprese ammesse ai benefici ex:**

- art. 11, comma primo, lett. a) (riduzioni tariffarie)
- art. 11, comma primo, lett. b) (rimborso dell'80% delle spese di abbonamento a tre agenzie di informazione)

- 1) Antenna Radio Esse Coop. a r.l.
- 2) Associazione Pick Up
- 3) Babilonia S.n.c.
- 4) Centro di Produzione S.r.l.
- 5) Comunicazioni Parmensi S.r.l.
- 6) Ebielle Broadcasting S.a.s.
- 7) Fatamorgana Coop. a r.l.
- 8) Galileo Soc. Coop. a r.l.
- 9) ME.C.SO. Coop. a r.l.
- 10) P. & P. Studio S.a.s.
- 11) Radio Beta Sound Tele Trasmissioni S.r.l.
- 12) Radio Centrale S.r.l.
- 13) Radio Delta S.r.l.
- 14) Radio Emme S.r.l.
- 15) Radio Flash S.r.l.
- 16) Radio G
- 17) Radio Galassia S.r.l.
- 18) Radio Guardiagrele Abruzzo
- 19) Radio Imola Soc. Coop. a r.l.
- 20) Radio In S.r.l.
- 21) Radio Mare Azzurro
- 22) Radio Riviera Music Coop. a r.l.
- 23) Radio Savona Sound Coop. a r.l.
- 24) Radio Telemessina International Coop. a r.l.
- 25) Radio Televoghera S.r.l.
- 26) R.B.M.-Radio Busto Music S.a.s.
- 27) S.E.P.R.A.T. S.r.l.
- 28) Teleradio Sound Ravenna S.r.l.
- 29) TIERREPI S.a.s.
- 30) T.R.M. Radiotelevisione del Mezzogiorno S.r.l.

**Imprese ammesse ai benefici ex:**

- art. 11, comma primo, lett. a) (riduzioni tariffarie)

- 1) Ambra Corporation S.r.l.
- 2) Controradio S.r.l.
- 3) Cooperativa di Controinformazione Goblin a r.l.
- 4) Gorizia Uno Emittente Radiofonica S.n.c.
- 5) Lady Radio S.a.s.
- 6) LT2 Radio Portogruaro S.r.l.
- 7) Multiradio S.n.c.
- 8) Publiedit S.n.c.
- 9) Publifabar S.n.c.

---

*Segue: Anno 1987*

---

- 10) Radio Altamura l Società di fatto
- 11) Radio Arancia 104 Soc. Coop. a r.l.
- 12) Radio Aut Marche
- 13) Radio Blu S.n.c.
- 14) Radio Centro Abruzzo
- 15) Radio Conero International S.r.l.
- 16) Radio Erre Coop. a r.l.
- 17) Radio Minor
- 18) Radio Primo Piano S.r.l.
- 19) Radio Rama S.a.s.
- 20) Radio Salento S.r.l.
- 21) Radio Salerno S.r.l.
- 22) Radio Tadino S.r.l.
- 23) Radio Time S.a.s.
- 24) Radiozero S.n.c.
- 25) Studio Erre
- 26) Studio 96 Società di fatto
- 27) Teleradio Uno

Sull'argomento risulta essere stata presentata alla Camera dei Deputati, in data 2 febbraio u.s., interrogazione con richiesta di risposta scritta (atto n. 4-11360) rivolta da quattro Deputati al Presidente del Consiglio dei Ministri «Per conoscere, in relazione all'attuazione delle misure previste dall'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 premesso che:

- nonostante il parere favorevole dell'apposita Commissione consultiva istituita dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 410/87 espresso nelle sedute del 20 settembre 1988, 3 novembre 1988 e 16 novembre 1988 ad oggi non sono state ancora erogate le provvidenze e le agevolazioni previste per le imprese radiofoniche a carattere informativo relativamente agli anni 1986 e 1987 per circa 60 imprese delle 381 richiedenti;
- quasi duecento imprese attendono che il Servizio Editoria esperisca gli atti necessari per completare l'iter istruttivo nonostante che da tempo la loro posizione sia stata esaminata dalla Commissione consultiva citata e che le medesime abbiano integrato ed aggiornato la documentazione presentata sempre in relazione agli anni 1986 e 1987;
- non è stato iscritto, per inspiegabile omissione, nelle leggi di bilancio il capitolo di spesa relativo al rimborso dei canoni per i consumi di energia elettrica a favore delle predette imprese radiofoniche;
- da ciò deriva una preoccupante situazione di incertezza in questo settore, già pesantemente penalizzato per l'assenza di una adeguata normativa di regolamentazione: gli editori radiofonici che effettuano servizi informativi sono così ingiustamente penalizzati con il rischio della sospensione della loro attività con intuibili effetti negativi sul pluralismo dell'informazione, in particolare quella a carattere locale, e sull'esercizio del diritto costituzionale della libertà di espressione del pensiero;
- le ragioni dei gravissimi ritardi e delle illegittime omissioni sopra ricordate;
- quali iniziative intenda adottare il Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare il rispetto e l'attuazione del disposto dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67».

Elenco infine in appresso le 175 testate radiofoniche — suddivise per ambito regionale — per le quali è stata chiesta l'attribuzione delle provvidenze relativamente all'anno 1988:

*PIEMONTE*

Radio Torino Popolare TO  
Alfa Notizie TO  
Radio Centro Torri TO  
Radio Reporter 93 TO  
Radio Proposta TO  
Radio Gran Paradiso TO  
Radio Studio Aperto TO  
Radio Flash TO

Radio Asti TV AT  
Teleradio Asti AT

Radio Cosmo 101 AL  
Radio Delta AL  
Radiotelelibera AL

Tele Vercelli VC

*LOMBARDIA*

Radio Meneghina MI  
Radio Cooperativa 106 MI  
Radio Popolare MI  
Radio A MI  
Radio Alben MI  
Novaradio MI  
Europa Radio Giornale MI  
Radio Super Antenna MI  
Teleradiolodi MI  
Radio Cooperativa Legnano MI  
Alfa Radio Music MI

Radio Beta-RTT BG

Luna Notizie BS  
Radio Centrale Brescia BS  
Radio Voce BS  
Spazio Zero BS

Radio Sud Europa CO  
Radionova 88 CO  
Radio Cristal TV CO  
Radio Maria CO  
Rete città Notizie CO

*(Segue: Lombardia)*

Teleradiopadana CR  
Radio C.29 MN  
Radiobase Emmitt. Dem. Mantov. MN  
Radio Vigevano Ducale City PV  
Teleradiopiù PV  
Radiotelevoghera PV  
Radio Sondrio SO  
R.B.M. Flash VA  
Radio Campo dei Fiori VA

*TRENTINO ALTO ADIGE*

Radio Bolzano Dolomiti BZ  
Radio TV Dolomiti FM Stereo TN

*FRIULI VENEZIA GIULIA*

Radio Popolare Gorizia GO  
Gorizia 1 GO

Radiotelepordenone PN  
Pordenone International Radio PN

Radio Mortegliano UD  
Teleradio Reporter UD  
Radio Friuli UD

*VENETO*

Radio Club 103 BL  
Radio Valbelluna 99 BL

Radio Centro Delta RO  
Radio Blu RO

Radioalfa-TV TV  
Radio 80 Ape TV

L.T.2 Radio Portogruaro VE

Verona Teleradio International VR  
Radio Verona VR

Teleradio Vicenza International VI  
Emittente Regionale Veneta VI

*LIGURIA*

Radio Babboleo GE  
Teleradio Monte Gazzo-Antenna GE  
Blu

Radio Reporter Genova Prima GE

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

*(Segue: Liguria)*

Radio Progetto	IM	Radio Pisa International	PI
International News	SV	Azzurra News	PI
Redazione Radio Riviera Music	SV	Radio Pick Up	SI
Radio Savona Sound	SV	Radio Alfredo	SI
		Antenna Radio Esse	SI
<i>EMILIA ROMAGNA</i>			
Radio Città	BO	<i>ABRUZZO</i>	
Radio Tau	BO	Radio Mondo	AQ
Punto Radio	BO	Radio Delta 1-Radio Giornale	CH
Radio Tombo	BO	Radio Giornale R.G.A.	CH
Imola Notizie	BO	Radio Centro Abruzzo	TE
Radio San Marino	FO	Radio Centrale	TE
Onda Emilia	PR		
Ravegnana Radio	RA	<i>UMBRIA</i>	
Radio Sound	RA	Radio Onda Libera	PG
Radio Zero	RA	Radio Tiferno Uno	PG
Radio Musichiere Scandiano	RE	Radio G	PG
Radio Equipe Stereo	MO	Radio Tadino	PG
Tele Radio Città	MO	Radio Galileo 100.5	TR
<i>MARCHE</i>			
Radio Eco	AN	<i>LAZIO</i>	
Multiradio Notizie	MC	Radio Radicale	RM
Radio Erre	MC	Radio Roma	RM
Radio Nuova Macerata	MC	Radio Proletaria	RM
Radio Urbino Montefeltro	PS	Radio Roma Nord	RM
Facciamo il Punto	PS	Mondo News	RM
Nuova Radio Fano 101-108	PS	Musica Radio	LT
Radio Fermo Uno	AP	Radio Lazio Sud	LT
Studio Erre	AP	Radio Verde Notizie	VT
Radio Aut Marche	AP	Radio Montefiascone	VT
<i>TOSCANA</i>			
Radio Emme	AR	<i>CAMPANIA</i>	
Radio Torre Petrarca	AR	Radio Marte	NA
Radio Fatamorgana	FI	Radio Città Futura	AV/CE
Radio Time	FI	Radio Asa Popolare	CE
L'Emittente	FI	Radio Caserta Nuova	CE
Radio Centofiori	FI	Radio Castelluccio	SA
Radio Grifo	GR	Radio Salerno	SA
Radio Studio 101	LI	Radio Golfo Sapri Notizie	SA
Radio Flash	LI	Quotidiano Radio Paestum	SA
Radio Babilonia	LU		
R.G.I. Radiogiornale d'Italia	MS	<i>MOLISE</i>	
Radio Informazioni-Radio In Giornale	MS	Molise Radio In Telex	CB

<i>PUGLIA</i>		<i>SICILIA</i>	
L'Altra Radio	BA	Radio Diocesana Concordia	AG
Radio Primo Piano	BA	Etna Espresso	CT
Radio D.A.R.A.	BR	Radio Express	EN
Tele Radio Oggi Notizie	BR	Tele Enna Radio Etere	EN
Radio Centro	FG	Radio Club Armerina	EN
Radio Salento	LE	Radio Marconi	ME
Radio Rama	LE	Radio Messina Quartiere	ME
Radio Queen	LE	Teleradio Messina I Special	ME
		Europa Radio	ME
		Antenna dello Stretto	ME
		Radio Telemessina International	ME
<i>BASILICATA</i>		Nuova Ragusa	RG
Teleradioemme	MT	Radio Città	RG
		Una Voce Vicina	SR
<i>CALABRIA</i>		Radio Tele Hobby	TP
Radio Catanzaro 104	CZ		
Radio Cosenza Centrale	CS	<i>SARDEGNA</i>	
Radio Libera Bisignano	CS	Radio Sardegna Uno	SS
Trasmittente It. Radio Rossano	CS	Radio del Golfo	SS
Radio Touring	RC	Planargia News	NU
Amica Radio	RC	Radio Sulcis Centro	CA
Teleradio Sud	RC	Studio 96 Informazioni	CA

## Art. 12 - Mutui agevolati

Come già preannunciato nella mia ultima relazione, il Comitato deliberativo per il credito ha potuto riprenderne in esame le domande prodotte dalle 22 imprese aspiranti all'assegnazione dei contributi in conto interessi sui mutui ad esse accordati da istituti ed agenzie di credito (purchè di durata massima ventennale e purchè destinati all'estinzione delle passività aziendali), contributi previsti dall'art. 12 della legge n. 67.

Ciò a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 agosto 1988, n. 338, che ha triplicato la dotazione finanziaria del fondo cui attingere ai fini della corresponsione dei contributi di cui trattasi, dotazione che è stata portata a Lit. 300 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006.

Destinatario dell'agevolazione creditizia in parola sono, come è noto, le imprese editrici di particolare valore di cui all'art. 9, le imprese editrici di giornali plurisettimanali, settimanali e quindicinali di cui all'art. 10, e le imprese radiofoniche organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, di cui al secondo comma dell'art. 11.



Le imprese alle quali, a seguito del riesame, sono stati sinora attribuiti i contributi sui mutui di cui all'art. 12 della legge n. 67 sono le seguenti:

N.	Impresa editrice	Testata
1	Coop. Ed. «Il Manifesto» S.r.l.	Il Manifesto
2	Corriere dello Sport S.r.l.	Corriere dello Sport
3	Ed.le La Nuova Sardegna S.p.A.	La Nuova Sardegna
4	L'Editrice Romana S.r.l.	Il Tempo
5	Investitor S.p.A.	Il Giornale di Bergamo Oggi
6	Nuova Editoriale Italiana S.p.A.	L'Avvenire
7	Nuova Editrice Avanti S.p.A.	Avanti
8	SE.GI.SA.-Soc. Ed.ce «Il Giorno» S.p.A.	Il Giorno
9	Soc. Edizioni e Pubblicazioni S.E.P. S.p.A.	Il Secolo XIX
10	L'Unione Sarda S.p.A.	L'Unione Sarda
11	L'Unità S.p.A.	L'Unità

Per le imprese editrici L'Editrice Romana S.r.l., SE.GI.SA.-Società Editrice «Il Giorno» S.p.A. e L'Unità S.p.A. trattasi di integrazione del contributo già attribuito; per le restanti otto imprese trattasi di contributo concesso «ex novo».

Gli importi dei contributi di cui trattasi sono indicati in allegato alla presente relazione.

### **Art. 19 - Contributi per la stampa italiana all'estero**

La Commissione per la stampa italiana all'estero ha completato, nel semestre, relativamente all'anno 1986, l'attribuzione dei contributi per la stampa italiana all'estero previsti dall'art. 26 della legge n. 416, così come modificato dall'art. 19 della legge n. 67.

Destinatari di tali provvidenze sono come è noto due categorie di beneficiari, e precisamente:

- I giornali e le riviste, *pubblicati e diffusi all'estero*, che trattino, con testi scritti prevalentemente in lingua italiana, argomenti concernenti i fatti italiani e i problemi dei lavoratori italiani all'estero.
- Le pubblicazioni che siano effettivamente uscite con almeno quattro numeri nel corso dell'anno solare di riferimento, *edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero*, che trattino argomenti concernenti i fatti italiani e i problemi dell'emigrazione, e la cui impresa editrice sia iscritta al Registro Nazionale della Stampa.

La Commissione, che aveva già provveduto all'attribuzione delle provvidenze per i giornali e le riviste della prima categoria (ed il cui elenco è stato pubblicato nella mia precedente relazione) ha ora provveduto per quelli della seconda.

Delle 47 pubblicazioni per le quali era stata presentata domanda 42 sono state ammesse al contributo. Detto contributo è stato già corrisposto a 24 testate, delle quali fornisco l'elenco in allegato alla presente relazione, con l'indicazione delle somme attribuite.

### **Art. 29 - Commissione paritetica Governo-Editori**

Stanno pervenendo alla Commissione paritetica Governo-Editori gli elaborati redatti da quei Commissari che in seno alla Commissione medesima rappresentano le varie componenti operanti nel settore editoriale, a ciascuno dei quali era stato rivolto l'invito di presentare una rassegna dei problemi di maggior rilievo interessanti attualmente il settore.

A brevissima scadenza è previsto l'inizio della discussione sugli elaborati anzidetti.

Per quanto attiene alla composizione della Commissione, due componenti di essa hanno impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 1988, con il quale sono stati chiamati a far parte della Commissione medesima quattro esperti di scelta governativa.

Le motivazioni addotte a sostegno dell'impugnazione riguardano in sintesi il mancato rispetto dei criteri di pariteticità e di rappresentatività cui dovrebbe corrispondere la composizione del collegio in questione.

Il T.A.R. ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione del citato decreto del 22 settembre 1988.

### **Contributi ai periodici ex art. 24 della legge n. 416**

L'attuale situazione dei contributi attribuiti ai periodici, per il quinquennio 1981/1985, ai sensi dell'art. 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è la seguente:

---

#### **1981**

- Domande presentate	1.716	
- Periodici ammessi a contributo	1.067	
- Periodici esclusi	449	
- Periodici nei confronti dei quali i contributi non possono ancora essere liquidati	200	(devono regolarizzarsi per: iscrizioni R.N.S. - deposito bilanci - invio copie - consumi carta)

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

**1982**

- Domande presentate	1.800	
- Periodici ammessi a contributo	1.110	
- Periodici esclusi	474	
- Periodici nei confronti dei quali i contributi non possono ancora essere liquidati	216	(devono regolarizzarsi per: iscrizioni R.N.S. - deposito bilanci - invio copie - consumi carta - regolarizzazione versamenti istituti di previdenza)

**1983**

- Domande presentate	1.916	
- Periodici ammessi a contributo	1.028	
- Periodici esclusi	392	
- Periodici nei confronti dei quali i contributi non possono ancora essere liquidati	496	(devono regolarizzarsi per: iscrizioni R.N.S. - deposito bilanci - invio copie - consumi carta - regolarizzazione versamenti istituti di previdenza)

**1984**

- Domande presentate	1.975
- Periodici ammessi a contributo	849
- Periodici esclusi	367
- Periodici per i quali è in corso l'istruttoria	759

**1985**

- Domande presentate	2.079
- Periodici ammessi a contributo	836
- Periodici esclusi	288
- Periodici per i quali è in corso l'istruttoria	955

Su un totale di 9.486 domande pervenute, quelle che possono dirsi definite sono in numero di 7.772, e precisamente: 4.890 accolte e liquidate, 1.970 respinte e 912 per le quali non è possibile procedere alla liquidazione del contributo non avendo le imprese interessate ancora provveduto riguardo ad adempimenti o documentazioni ad esse richiesti. Le domande per le quali è tuttora in corso istruttoria - tutte relative agli anni 1984 e 1985 - sono al presente in numero di 1.714. Il rapporto fra domande definite e domande ancora da definire è, rispettivamente dell'82% e del 18%.

L'elenco dei contributi erogati nel semestre viene fornito in allegato alla presente relazione.

Indico infine nel seguente prospetto l'ammontare complessivo - diviso per anni - dei contributi a tutt'oggi liquidati alle imprese editrici di periodici a norma dell'art. 24 della legge n. 416.

	Importi liquidati	Residui (in milioni)
Contributi anno 1981	39.922.952.450	3.389
Contributi anno 1982	42.736.979.000	3.737
Contributi anno 1983	48.146.565.000	4.394
Contributi anno 1984	51.553.196.000	19.846
Contributi anno 1985	54.291.448.000	20.708
<b>TOTALI</b>	<b>236.651.140.450</b>	<b>52.074</b>

### Le tariffe postali

L'art. 3 della legge 26 aprile 1989 n. 155, che ho citato all'inizio del presente capitolo, ha modificato in due punti il testo dell'art. 28 della legge per l'editoria 5 agosto 1981 n. 416, intitolato «Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti».

La prima modifica concerne il secondo comma, al quale è stato aggiunto un nuovo periodo del seguente tenore: «Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma (e cioè delle imprese editrici iscritte al Registro Nazionale della Stampa) riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'art. 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo art. 10. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale».

La seconda modifica consiste nell'aggiunta, all'ottavo comma, del seguente periodo:

«L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misu-

ra di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi».

Le modifiche così introdotte verranno ad avere ripercussioni sulle agevolazioni in materia di tariffe postali.

Infatti, sotto il profilo dei loro effetti pratici, le nuove disposizioni hanno in sostanza stabilito:

- La conferma della riduzione del cinquanta per cento delle tariffe per i servizi di telecomunicazioni resi alle imprese editrici, prevista dal primo comma dell'art. 28.
- La soppressione dell'analogia riduzione delle tariffe postali, già prevista anche per le stampe periodiche spedite in abbonamento dagli editori, attribuendo nel contempo al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la potestà di accordare riduzioni in materia.
- L'introduzione del principio che l'applicazione delle tariffe previste per le stampe periodiche anzidette sarà determinata unicamente dalla periodicità della loro pubblicazione.
- L'espressa esenzione dall'applicazione di tale principio per i giornali plurisettimanali, settimanali e quindicinali indicati nell'art. 10, comma primo, lett. c), della legge n. 67, e la loro assimilazione, ai fini tariffari, ai giornali quotidiani, previo parere favorevole della Commissione tecnica consultiva per l'editoria.

Con lettera del 25 gennaio 1989 l'Amministrazione PP.TT. ha sottoposto al parere della citata Commissione tecnica consultiva per l'editoria - così come previsto dal settimo comma dell'art. 28 - una ipotesi di aumenti delle tariffe delle stampe periodiche (dai quotidiani ai periodici a pubblicazione semestrale) spedite in abbonamento postale.

Il quadro degli aumenti proposti è il seguente:

Voci attuali	Tariffa attuale	Voci proposte	Tariffa Proposta	
			dall'1.5.89	dall'1.11.89
Gruppo 1°: (quotidiani) fino a 100 gr. ogni 50 gr. in più	4 2	Gruppo 1°: (quotidiani) fino a 100 gr. ogni 50 gr. in più	10 5	12 6
Gruppo 1° bis: (settimanali) fino a 100 gr. ogni 50 gr. in più	8 4	Gruppo 2°: (settimanali) fino a <u>200 gr.</u> ogni 50 gr. in più	56 14	70 18
Gruppo 2°: (quindicinali) fino a 100 gr. ogni 50 gr. in più	20 10	Gruppo 3°: (quindicinali) fino a <u>200 gr.</u> ogni 50 gr. in più	64 16	80 20
Gruppo 3°: (mensili) fino a 100 gr. ogni 50 gr. in più	22 11	Gruppo 4°: (mensili) fino a <u>200 gr.</u> ogni 50 gr. in più	68 17	88 22

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Voci attuali	Tariffa attuale	Voci proposte	Tariffa Proposta	
			dall'1.5.89	dall'1.11.89
Gruppo 4°: (semestrali) fino a 100 gr.	46	Gruppo 5°: (semestrali) fino a 200 gr.	140	180
ogni 50 gr. in più	23	ogni 50 gr. in più	35	45

Rilevante è l'innovazione relativa alla soppressione del Gruppo 1° bis, la cui tariffa, essendo stata stabilita anche in relazione al prezzo di vendita dei relativi periodici, è venuta a trovarsi in contrasto con il citato principio, affermato dall'art. 3 della legge n. 155, riguardante l'inapplicabilità della tariffa ridotta sulla base di elementi diversi da quello della periodicità della pubblicazione.

Finalità sottostante all'introduzione del principio anzidetto è del resto quella di scoraggiare la diffusione postale di quegli stampati aventi natura postulatoria o pubblicitaria che, beneficiando delle riduzioni tariffarie previste per l'editoria, concorrono in rilevante misura ad aggravare il lavoro degli uffici postali ed a produrre i noti fenomeni di intasamento del traffico delle corrispondenze.

La Commissione tecnica consultiva per l'editoria, nell'adunanza del 27 aprile u.s., nel pronunciarsi sugli aumenti tariffari, ha anzitutto segnalato l'opportunità di ricomprendere esplicitamente nel Gruppo 1° i periodici indicati nell'art. 10 della legge n. 67, e cioè i giornali plurisettemanali, settimanali o quindicinali (per lo più a diffusione locale) aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle tipiche dei quotidiani. La sussistenza di tali caratteristiche sarà accertata dalla Commissione medesima - a domanda delle imprese interessate - sulla base dei criteri già a suo tempo determinati, e che sono i seguenti:

- veste grafica ed impaginazione analoghe a quelle dei quotidiani;
- assenza di copertina;
- suddivisione del testo in colonne;
- prezzo di vendita non superiore a quello praticato dalla maggior parte dei quotidiani;
- informazione di carattere redazionale su pluralità di argomenti di attualità.

La Commissione ha quindi espresso parere favorevole in merito agli aumenti proposti, per la cui decorrenza ha peraltro indicato le date del 1° luglio p.v. e del 1° gennaio 1990, in luogo di quelle del 1° maggio e del 1° novembre 1989.

La Commissione ha nel contempo auspicato un riesame della tariffa prevista per il gruppo 2°, il cui aumento non appare proporzionale rispetto a quelli apportati alle altre tariffe.

L'Amministrazione PP.TT. mi ha infine trasmesso copia del D.M. in data 28 marzo 1989 con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui al più volte citato art. 3 della legge n. 155, è stata confermata per l'anno

1989 la riduzione dei canoni e delle tariffe per i servizi telefonici e telegrafici e della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale; è stato soppresso il Gruppo 1° bis (riguardo al quale ho in precedenza riferito) ed è stata disposta l'applicazione della tariffa prevista per i quotidiani ai periodici di cui all'art. 10 della legge n. 67 ove i loro editori presentino una dichiarazione della Direzione Generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica (leggasi Dipartimento per l'informazione e l'editoria) della Presidenza del Consiglio dei Ministri attestante che la Commissione tecnica consultiva ha espresso il proprio parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dalla stessa legge n. 67.

Quest'ultima disposizione, che peraltro è stata emanata prima della surrichiamata adunanza della Commissione tecnica consultiva per l'editoria del 27 aprile 1989, non è in sintonia con l'avviso che la Commissione medesima ha successivamente espresso sullo stesso argomento.

Nell'adunanza anzidetta la Commissione ha ritenuto che *tutti* i giornali plurisettimanali, settimanali e quindicinali, nei cui confronti sia stato accertato il possesso delle caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani, abbiano titolo ad accedere allo stesso gruppo previsto per i quotidiani, e non solo quelli aventi titolo anche all'attribuzione dei contributi, come sembra ritenere invece l'Amministrazione PP.TT.

La tesi della Commissione trova conferma nel tenore dell'art. 3 della legge n. 155, che, ai fini della equiparazione tariffaria di cui trattasi, fa riferimento *al solo requisito di cui al comma 1, lett. c), dell'art. 10 (che è appunto quello del possesso delle caratteristiche editoriali analoghe a quelle tipiche dei quotidiani)*. Appare pertanto ovvio che gli altri requisiti indicati alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del citato comma 1 dell'art. 10, che sono richiesti per l'accesso ai contributi previsti dal medesimo articolo, non possono intendersi richiesti anche ai più limitati fini delle riduzioni tariffarie.

Copia del D.M. del 28 marzo 1989 viene allegata alla presente relazione (All. 7).

E' però fuor di dubbio che gli aumenti in questione - anche se corrispondenti ad altri interessi di carattere generale quali il riequilibrio tra i costi ed i ricavi dell'Amministrazione PP.TT. - *incideranno sensibilmente sulle imprese editrici*, attesa anche la concomitanza di tali aumenti con l'applicazione dell'I.V.A. nella misura del quattro per cento, prevista a far tempo dal 1° gennaio 1990.

Va comunque attentamente rimeditata la nuova tariffa prevista per il Gruppo 2 (settimanali) il cui importo appare in effetti *notevolmente* sproporzionato rispetto agli aumenti apportati alle tariffe previste per le altre categorie di periodici.

Può ricordarsi infine che le dichiarazioni programmatiche del Governo avevano evidenziato l'orientamento dell'esecutivo di svolgere una politica di sostegno, anche dal punto di vista finanziario, in favore della stampa in genere. Pertanto, a fronte di prospettati aumenti delle tariffe di abbonamento postale per la stampa periodica, devesi auspicare che l'orientamento anzidetto venga confermato, e trovi la giusta collocazione anche nei futuri programmi di governo.

## L'Informatica nell'Ufficio del Garante

Ritengo di dover ricomprendere nel capitolo concernente l'attuazione della legge dell'editoria anche alcune brevi notizie sull'organizzazione del mio ufficio, ed in particolare sulla dotazione ad esso fornita di moderne strutture tecnologiche, specificamente idonee ad accelerarne e renderne più incisiva l'attività.

L'art. 1 del D.P.R. 17 novembre 1988, n. 519, ha istituito, nell'articolazione organizzativa dell'ufficio del Garante per l'editoria, anche un ufficio con funzioni di raccolta ed elaborazione elettronica dei dati sull'editoria.

Attualmente l'ufficio dispone di una rete di «personal computers» utilizzati per la elaborazione di dati e per la comunicazione con alcune banche dati.

Si è già proceduto alla memorizzazione ed alla classificazione delle informazioni sulle testate quotidiane, dal 1984 al 1988, sulla base dei dati annessi agli «allegati statistici» di cui all'all. A dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Ciò consentirà all'ufficio, in un quadro che dovrà essere sempre oggetto di miglioramento, di elaborare immediatamente i livelli di diffusione e di tiratura delle testate quotidiane e delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane, e di riscontrare l'osservanza dei limiti percentuali, in rapporto all'ammontare della tiratura nazionale, imposti dalla vigente normativa. Ciò pur tenuto conto della via «mediata» attraverso la quale, a norma della vigente legislazione in materia, i dati di cui trattasi pervengono al mio ufficio.

Inoltre, ai fini di rendere più facilmente intellegibile la situazione del mercato editoriale in relazione alle suddette informazioni, sono state realizzate alcune rappresentazioni grafiche che visualizzano la situazione della stampa quotidiana in Italia a livello nazionale e locale.

Attraverso la stretta collaborazione di analisti programmatori e magistrati è in fase di realizzazione una procedura informatica capace di organizzare i dati concernenti le testate quotidiane in stretto rapporto con gli assetti proprietari delle società editrici. E' stata anche realizzata l'automazione delle procedure in materia di adempimenti delle pubbliche amministrazioni in materia pubblicitaria, attraverso un apposito programma che provvede alla catalogazione dei soggetti obbligati ed alla prospettazione dei relativi adempimenti oltre che alla stesura della eventuale corrispondenza.

Infine l'ufficio del Garante può attualmente connettersi, attraverso gli strumenti di cui dispone, con la banca dati della Corte Suprema di Cassazione (che contiene il testo completo della legislazione italiana dal 1970 ad oggi, un archivio di dottrina a cura del C.N.R., della Biblioteca Nazionale Italiana e della Library of Congress statunitense, le massime complete della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti ed un considerevole archivio della giurisprudenza di merito) e con il servizio Videotel fornito dalla S.I.P. (che consente l'accesso ad oltre 200 banche dati di informazione generale e specializzata).



### Capitolo III

# Assetti proprietari di imprese editrici di quotidiani

La prima, in ordine logico, delle finalità che le leggi di riforma della stampa succedutesi dal 1981 in poi hanno perseguito è, senza dubbio, quella della cosiddetta “trasparenza”. Con questo termine è stato tradotto il concetto dell’esigenza politica che un controllo esercitato con strumenti giuridici possa mettere in luce gli interessi, non solo economici, che si muovono nel settore dell’attività editoriale e i conseguenti, connessi condizionamenti: ciò ovviamente per il perseguimento dell’ulteriore finalità di assicurare il pluralismo dell’informazione e, correlativamente, di contenere la concentrazione della proprietà delle testate entro limiti di sicurezza.

Il mezzo principale per tendere al conseguimento della finalità della “trasparenza” è quello della pubblicità degli assetti proprietari delle imprese editoriali e la verifica della loro corrispondenza ai parametri fissati dalla legge. Tale pubblicità viene realizzata, come è noto, attraverso un sistema di comunicazioni che le imprese editoriali sono obbligate a rendere al Dipartimento per l’informazione e l’editoria a data fissa, come quelle, con cadenza annuale, aventi ad oggetto l’elenco dei soci, ovvero a data variabile, come quelle relative a fatti o atti in vario modo incidenti sui rispettivi assetti proprietari e sulla titolarità delle testate.

Si fa presente che al momento risultano accertati gli assetti proprietari riferibili al 31 dicembre 1988. Si sono esposti anche gli assetti successivi a tale data, quali risultano dalle comunicazioni ex art. 2 della legge n. 416 del 1981, che potranno essere considerati definitivi solo dopo il controllo effettuato attraverso gli accertamenti eventuali dell'ufficio, ovvero dopo la verifica dell'elenco soci inviato dalle società.

### **Assetti proprietari di imprese editrici di quotidiani**

#### **1 L'ADIGE**

Società editrice:

**N.E.T. - Nuova Editrice Trentina - S.r.l.  
Milano**

#### **RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

*Persone fisiche 52%:*

Gelmi di Caporiacco Francesco	51%
Abbiati Cristina	1%

*Intestazione fiduciaria 48%:*

Confida S.p.A. Istituto fiduciario e di revisione, per conto di Gelmi di Caporiacco Francesco	48%
---	-----

---

#### **2 L'AGENZIA DI VIAGGI**

Società editrice:

**Editrice Turistica S.r.l.  
Roma**

#### **RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

*Persone fisiche 100%:*

Ambrosini Cristina	25%
Ambrosini Riccardo	25%
Ambrosini Marco Valerio	25%
Ambrosini Elisabetta	25%

---

**3 ALTO ADIGE - CORRIERE DELLE ALPI**

Società editrice:

**S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A.  
Bolzano****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Cima Brenta S.p.A.	100%	Salvadori Del Prato Giuliano	2%
		(*) Edit. L'Espresso S.p.A.	25%
		(*) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	25%
		Athesis Soc. Edit. S.p.A.	16%
		I.S.A. S.p.A.	16%
		Generalbau S.p.A.	16%

(\*) Società quotate in borsa.

**4 L'ARENA**

Società editrice:

**Società Athesis S.p.A.  
S. Martino Buon Albergo (Verona)****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Persone fisiche (n. 9) 3,76%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
<i>Società di capitali 73,54%:</i>		persone fisiche n. 4	50,08%
SI.F.I. S.p.A.	64,49%	Cementizillo S.p.A.	15%
		Finairon S.p.A.	12,49%
		Consulfiduciaria S.r.l.	22,40%
SO.GE.FIN. S.p.A.	3,39%	persone fisiche n. 7	100%
Partinvest S.r.l.	5,65%	persone fisiche n. 8	100%
<i>Intestazioni fiduciarie 22,62%:</i>			
Promofin S.p.A. (Fiduc. per Assoc. Industr. Prov. Verona)	11,31%		
F.I.N.V.I. S.p.A. (Fiduc. per Ass. Industr. Prov. Vicenza)	11,31%		

**5 AVANTI!**

Società editrice:

**Nuova Editrice Avanti S.p.A.  
Roma****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Persone fisiche 100%:*

Craxi Bettino	99%
Formica Salvatore	1%

---

**6 AVVENIRE**

Società editrice:

**Nuova Editoriale Italiana S.p.A.  
Milano****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Persone fisiche 97,47%:*

Tonini Ersilio	34,43%
Maccari Carlo	31,52%
Minchiatti Carlo	31,52%

*Enti Morali (3) 2,53%*

---

**7 L'AVVISATORE MARITTIMO**

Società editrice:

**L'Avvisatore Marittimo - Eredi di Giuseppe Anelli - S.n.c.  
Genova****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***Persone fisiche 100%:*

Anelli Alessandro	24,39%
Bellio Carlo	21,95%
Bellio Giorgio	21,95%
Anelli Giuseppe	21,95%
Ulcigrai Alessandra	9,75%

---

**8 BRESCIAOGGI NUOVO**

Società editrice:

**Coop. Editoriale 28 Luglio a r.l.  
Brescia****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***Persone fisiche (74) 100%***9 IL CENTRO**

Società editrice:

**SECI - Società Editoriale Centro Italia - S.p.A.****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
FINEGIL S.r.l.	50%	(*) Editoriale L'Espresso S.p.A.	50%
		(*) A. Mondadori Editore S.p.A.	50%
SEA S.p.A.	50%	Sensi Francesco	51%
		Soc. Veronese Gestione Compra- vendita Immobili S.p.A.	49%

(\*) Società quotate in borsa

**10 CIOCIARIA OGGI**

Società editrice:

**Editoriale Ciociaria Oggi S.r.l.  
Frosinone****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

<i>Persone fisiche 100%:</i>	
Ciarrapico Tullio	60%
Calvani Ferruccio	40%

**11 CONQUISTE DEL LAVORO**

Società editrice:

**Conquiste del lavoro S.r.l.  
Roma****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

<i>Persone fisiche: 100%</i>	
Martini Franco	99,99%
Romanelli Antonio	0,01%

**12 CORRIERE**

Società editrice:

**Editoriale Quotidiani Locali S.r.l.  
Perugia****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***Persone fisiche 50%:*

Mosca Lionello 50%

*Società di capitali*

50%

FINVIDEO S.r.l.

50% Longarini Edoardo

50%

Tanzi Calisto

50%

**13 CORRIERE**

Società editrice:

**Edizioni Locali S.r.l.  
Roma****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***Società di capitali 100%:*

Adriatica Costruzioni S.r.l.

30%

*Assetto proprietario:*

Longarini Edoardo

60%

Galvani Assunta

40%

Adriatica Costruzioni Ancona S.r.l.

20%

Longarini Edoardo

60%

Galvani Assunta

40%

Parmalat S.p.A.

50%

n. 6 persone fisiche

100%

**14 CORRIERE ADRIATICO**

Società editrice:

**SEA - Società Editrice Adriatica S.p.A.  
Ancona****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Persone fisiche 51%:*

Sensi Francesco

51%

*Società di capitali 49%:*Società Veronese gestione compra-  
vendita immobili S.p.A.

49%

*Assetto proprietario:*

Sensi Francesco

50%

Nanni Maria Sensi

1%

Immobiliare Patetta S.p.A.

49%

**15 CORRIERE DEL GIORNO DI PUGLIA E LUCANIA**

Società editrice:

**19 Luglio Soc. Coop. a r.l.  
Taranto****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***Persone fisiche (n. 12) 100%***16 CORRIERE DELLA SERA**

Società editrice:

**R.C.S. Editoriale Quotidiani S.p.A.  
Milano****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Persone giuridiche 100%:*

R.C.S. Editori S.p.A.

100%

*Assetto proprietario:*

(\*) GEMINA S.p.A.

55,84

(\*) Ferruzzi Fin. S.p.A.

21,66%

Hachette S.A.

9,99%

(\*) Mittel S.p.A.

2,62%

Edipresse S.A.

4,99%

SPAFID S.p.A.

2,25%

Arvedi Giovanni

2,62%

(\*) Società quotate in borsa.

**17 CORRIERE DELLO SPORT - STADIO**

Società editrice:

**Corriere dello Sport S.r.l.  
Roma****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***Persone fisiche 100%:*

Amodei Francesco, usufruttuario

(titolari: Amodei Roberto e Rossi

Marcello)

65%

Amodei Roberto

35%

**18 CORRIERE DI PORDENONE**

Società editrice:

**Editoriale Pordenone S.r.l.  
Pordenone**

## RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Società di capitali 100%</i>		<i>Assetto proprietario</i>	
OTE S.p.A.	94%	(*) Poligrafici Editoriali S.p.A.	100%
Grafica Editoriale S.p.A.	6%	(*) Poligrafici Editoriale S.p.A.	100%

(\*) Società quotate in borsa

---

**19 CORRIERE MERCANTILE**

Società editrice:

**Giornalisti e Poligrafici Soc. Coop. a r.l.  
Genova**

## RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

*Persone fisiche (65) 100%*

---

**20 DOLOMITEN**

Società editrice:

**Athesiadruck S.r.l.  
Bolzano**Nota: Rientra nel disposto dell'art. 19 della Legge 5 agosto 1981, n. 416

---



**21 L'ECO DI BERGAMO**

Società editrice:

**S.E.S.A.A.B. S.p.A.  
Bergamo****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Enti Morali</i>	100%
Diocesi di Bergamo	52%
Arcidiocesi di Milano	24%
Diocesi di Lodi	24%

---

**22 ESPRESSO SERA - CORRIERE DI SICILIA**

Società editrice:

**Società Editoriale Meridionale S.E.M. S.r.l.  
Catania****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
S.I.G.E. S.p.A.	100%	Sanfilippo Mario Ciancio	66,66%
		Guarnaccia Valeria	0,06%
		Figerona S.p.A.	33,26%

---

**23 IL FIORINO**

Società editrice:

**Editrice Esedra S.p.A.  
Roma****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

Cfr. 35 Il Giornale d'Italia

**24 GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI**

Società editrice:

**S.I.F.I.C. - S.r.l.**  
**Società Italiana Finanziaria Immobiliare e Commerciale**  
**Ancona**

**RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***Persone fisiche 100%:*

Sartori Maria	99%
Sartori Elina	1%

**25 LA GAZZETTA**

Società editrice:

**Edizioni locali S.r.l.**  
**Roma**

**RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

Cfr. 13 Corriere

**26 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO**

Società editrice:

**Editrice del Sud - Edisud S.p.A.**  
**Bari**

**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Persone fisiche 4,04%:*

Fontana Ludovico	2%
Gorjux Giuseppe	2%
Gorjux Giacomo	0,02%
Fontana Alfieri	0,02%

*Società di capitali 95,96%:*

FINEDI S.p.A.	93,94%
ICAI S.p.A.	2%
Soc. Immobiliare Adriatica S.r.l.	0,02%

*Assetto proprietario:*

Persone fisiche n 5	70,13%
ICAI S.p.A.	27,33%
Soc. Immob. Adriatica S.r.l	2,54%
Romanazzi Stefano	37,50%
Romanazzi Paolo	37,49%
IESI S.r.l.	25%
Romanazzi Stefano jr.	55%
Romanazzi Stefano	45%

**27 GAZZETTA DEL SUD**

Società editrice:

**Società Editrice Siciliana S.E.S. S.p.A.  
Messina****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Persone fisiche 52%:</i>			
Bonino Uberto	51,50%		
Pulejo Federico	0,50%		
<i>Società di capitali 48%:</i>			
Italmobiliare S.p.A.	33%	<i>Assetto proprietario:</i>	
		Compagnia Fiduciaria Naz.le S.p.A.	44,13%
		(*) Soc. Assicuratrice Industriale S.p.A.	6,21%
		Altri soci con partecipazione non superiore al 29%	49,66%
Messapia S.r.l.	15%	Ciancio Mario Sanfilippo	98,57%
		Salvadori Del Prato Giuliano	1,42%

(\*) Società quotata in borsa

**28 GAZZETTA DELLO SPORT**

Società editrice:

**R.C.S. Editoriale Quotidiani S.p.A.  
Milano****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

Cfr. 16 Corriere della Sera

**29 GAZZETTA DI CARPI**

Società editrice:

**Editoriale Le Gazzette S.r.l.  
Mantova****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

<i>Persone fisiche 0,50%:</i>			
Bullarelli Guerrino	0,50%		
<i>Società di capitali 99,50%:</i>			
FINEGIL S.r.l.	99,50%	<i>Assetto proprietario:</i>	
		(*) Editoriale L'Espresso S.p.A.	50%
		(*) A. Mondadori editore S.p.A.	50%

(\*) Società quotate in borsa.

**30 GAZZETTA DI MANTOVA**

Società editrice:

**Società Editoriale Le Gazzette S.r.l.  
Mantova**

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Cfr. n. 29 Gazzetta di Carpi

**31 GAZZETTA DI PARMA**

Società editrice:

**Società Edizioni Giornali & Affini S.E.G.E.A. S.p.A.  
Parma**

RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

*Persone fisiche (15) 2,45%**Società di capitali 5,35%:*

		<i>Assetto proprietario:</i>	
B.S.G. S.r.l.	1,64%	n. 2 persone fisiche	100%
PARMALAT S.p.A.	1,27%	n. 6 persone fisiche	100%
COFIBA S.p.A.	2,54%	n. 5 persone fisiche	100%

*Intestazioni fiduciarie 92,06%:*

Bertolini Romano, fiduciario di Unione Parmense Industriali	87,91%
Cortesi Alberto, fiduciario di Associazione Provinciale Agricoltori di Parma	3,64%
Cortesi Giorgio, fiduciario di Associazione Prov.le Commercianti di Parma	0,51%

**32 GAZZETTA DI REGGIO**

Società editrice:

**Società Editoriale Le Gazzette S.r.l.  
Mantova**

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Cfr. n. 29 Gazzetta di Carpi

**33 IL GAZZETTINO**

Società editrice:

**Società Finanziaria ed Editoriale San Marco S.p.A.  
Venezia****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario 54,12%:</i>	
S.E.P. Soc. Edit. Padana S.p.A.	95%	N. 27 persone fisiche	54,12%
		N. 19 società	45,79%
V.E.D. S.p.A.	5%	N. 37 soggetti con singole quote non superiori all'8%	

---

**34 IL GAZZETTINO DI VIGEVANO**

Società editrice:

**E.A.G. S.r.l.  
Pavia****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

Cfr. n. 74 La Provincia Pavese

**35 IL GIORNALE D'ITALIA**

Società editrice:

**Editrice Esedra S.p.A.  
Roma****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Persone fisiche 0,01%:*

Conti Anna Maria 0,01%

*Società di capitali 99,99%:*

ETELFIN S.p.A.	99,99%	<i>Assetto proprietario:</i>	
		D'Amato Luigi	52%
		Conti Anna Maria	48%

---

**36 IL GIORNALE DI BERGAMO OGGI**

Società editrice:

**Investeditor S.p.A.  
Bergamo****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
EDA S.r.l.	96%	(La composizione dell'assetto non è stata ancora comunicata)	
FINVEST S.r.l.	1%	Rizzi Pier Luigi	97,50%
WALK OVER S.p.A.	1%	Casazza Laura	2,50%
Coop. Ed le 28 luglio a r.l.	1%	Carrara Giovanni	86,50%
<i>Altri soci 1%</i>		Petruccioli Vincenzo	13,50%
Agricola S. Martino di	1%	n. 72 persone fisiche	100%
Romolo Lombardini & C. S.n.c.		Lombardini Romolo	99,75%
		Lombardini Delia	0,25%

**37 IL GIORNALE DI BRESCIA**

Società editrice:

**Editoriale Bresciana S.p.A.  
Brescia****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>74 persone fisiche 11,55%</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
<i>Società di capitali 88,41%:</i>			
GOLD LINE S.p.A.	64,39%	Fondaz. G. Tovini	91,66%
		Altri	8,34%
PARTEDIT S.r.l.	19,56%	Assoc. G. Folonari	40%
		15 persone fisiche	60%
FINSPADA S.p.A.	1,05%	Spada Alessandra	80%
		Spada Antonio	20%
UPIERA S.p.A.	3,41%	Gussalli Beretta Ugo	60%
		Gussalli Beretta Pietro	20%
		Gussalli Beretta Franco	20%

**38 GIORNALE DI CALABRIA**

Società editrice:

**Ditta individuale: Soluri Giuseppe  
Catanzaro**

**39 IL GIORNALE DI NAPOLI**

Società editrice:

**Offset Meridionale S.r.l.  
Napoli**

## RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

<i>Società di capitali 100%.</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
INFOMER S.r.l.	50%	N. 9 persone fisiche	51,67%
Buontempo Costruzioni Generali S.p.A.	50%	INFOGEST S.r.l.	48,33%
		N. 5 persone fisiche	100%

**40 IL GIORNALE DI SICILIA**

Società editrice:

**Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica S.p.A.  
Palermo**

## RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società di capitali 19,98%:</i>		<i>Assetto proprietario</i>	
ARPI S.p.A.	19,98%	Ardizzone Antonio	57,08%
		Ardizzone Pirri Piero	18,31%
		Pirri Mario	18,33%
		APE S.r.l.	6,26%
<i>Persone fisiche 80,02%:</i>			
Ardizzone Antonio	40,01%		
Ardizzone Pirri Piero	23,34%		
Ciancio Sanfilippo Mario	8,34%		
Rodogno Daniele	8,33%		

**41 IL GIORNALE DI VICENZA**

Società editrice:

**Società Athesis S.p.A.**  
**S. Martino Buon Albergo (Verona)**

**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

Cfr. n. 4 L'Arena

**42 IL GIORNALE NUOVO**

Società editrice:

**Società Europea di Edizioni S.p.A.**  
**Milano**

**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Silvio Berlusconi ed. S.p.A.	50,70%	Berlusconi Silvio	51%
		EFIN S.p.A.	49%
FIED S.p.A.	35,91%	Berlusconi Silvio	51,09%
		Silvio Berlusconi ed. S.p.A.	48,85%
		n. 5 persone fisiche	0,05%
SVED S.r.l.	12%	Istituto Geogr. De Agostini S.p.A.	25%
		FIDEA S.p.A.	24%
		7 persone fisiche	51%
MGB S.r.l.	1,38%	75 persone fisiche	98,44%
		Silvio Berlusconi ed. S.p.A.	1,56%

**43 IL GIORNO**

Società editrice:

**SEGISA - Società Editrice Il Giorno S.p.A.**  
**Milano**

**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Società a prevalente partecipazione pubblica 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
TERFIN S.p.A.	99%	ENI	99,9%
		SOFID S.p.A.	0,1%
SOFID S.p.A.	1%	ENI	73,12%
		AGIP	10,39%
		SNAM	9,17%
		n. 4 società	7,32%



**44 INFORMAZIONI PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO**

Società editrice:

**Edizioni Abete S.r.l.  
Città di Castello (Perugia)****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

Si è in attesa di conoscere l'assetto societario.

**45 INTERNATIONAL COURIER**

Società editrice:

**R.R. Edizioni S.r.l.  
Roma**

Nota: Rientra nel disposto dell'art. 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416

**46 ITALIA OGGI**

Società editrice:

**Finedit 2000 S.p.A. Finanziaria Editoriale  
Milano****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Società di capitali 100%</i>		<i>Assetto proprietario</i>	
Fenicia S.p.A.	99,90%	(*) Ferruzzi Finanziaria S.p.A.	100%
Consorzio Servizi di gruppo S.r.l.	0,10%	(*) Ferruzzi Finanziaria S.p.A.	50%
		(*) Ferruzzi Agricola Finanziaria S.p.A.	23,55%
		Italiana Olii e Risi S.p.A.	23,50
		n. 58 società con partecipazione inferiore all'1%	2,95%

(\*) Società quotate in borsa

**47 LATINA OGGI**

Società editrice:

**Editoriale Ciociaria Oggi S.r.l.  
Frosinone****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

Cfr. 10 Ciociaria Oggi.

**48 LIBERTÀ**

Società editrice:

**Stabilimento Tipografico Piacentino S.p.A.  
Piacenza****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Persone fisiche 100%:*

Prati Ernesto	48,88%
Ronconi Donatella e Prati Enrica	48,88%
Prati Leonardo	0,55%
Prati Filiberto	0,55%
Ronconi Donatella	1,11%

**49 IL LAVORO**

Società editrice:

**S.E.L.P.I. Editrice Ligure Piemontese S.p.A.  
Genova****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Società di capitali 100%:*

GENAFIN S.p.A.	70%	<i>Assetto proprietario:</i>	
		(*) Gerolimich S.p.A.	50%
A.D. Taverna S.p.A.	8,50%	(*) Ed. L'Espresso S.p.A.	50%
		6 Persone fisiche	76%
		4 società di capitali	24%
Gestioni mobiliari e immobiliari 80 S.r.l.	8,50%	2 persone fisiche	100%
SONIMA S.p.A.	8%	15 persone fisiche	74,76%
		2 società di capitali	25,19%
KTM Impianti S.r.l.	5%	2 persone fisiche	100%

(\*) Società quotate in borsa

**50 IL MANIFESTO QUOTIDIANO COMUNISTA**

Società editrice:

**Il Manifesto Coop. Editrice a r.l.  
Roma****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***Persone fisiche (n. 47) 100%*

---

**51 IL MATTINO**

Società editrice:

**E.DI.ME. Edizioni Meridionali S.p.A.  
Napoli****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Edigolfo S.p.A.	51%	Romanazzi Stefano	37,50%
		Gorjux Giuseppe	37,50%
		Edisud S.p.A.	25%
Affidavit S.p.A.	49%	Citaristi Severino	90%
		Compagnoni Mario	10%

---

**52 IL MATTINO DELL'ALTO ADIGE**

Società editrice:

**NET NUOVA EDITORIALE TIPOGRAFICA S.r.l.  
Bolzano****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***N. 2 persone fisiche 100%*

Gelmi di Caporiacco Francesco	70%
Mantovani Luigia	30%

---

**53 IL MATTINO DI PADOVA**

Società editrice:

**Editoriale Quotidiani Veneti di Giorgio Mondadori e Associati S.p.A.  
Padova****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Società di capitali 100%.</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
EDIVE S.p.A.	50%	(*) Editoriale L'Espresso S.p.A.	50%
		(*) A. Mondadori Editore S.p.A.	50%
FINEGIL S.r.l.	50%	(*) Editoriale L'Espresso S.p.A.	50%
		(*) A. Mondadori editore S.p.A.	50%

(\*) Società quotate in borsa.

---

**54 IL MESSAGGERO**

Società editrice:

**Società Editrice Il Messaggero S.p.A.  
Roma****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Società di capitali 100%.</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Ferruzzi Finanz. S.p.A.	100%	(Società quotata in borsa)	

---

**55 IL MESSAGGERO VENETO - MESSAGGERO DEL LUNEDÌ**

Società editrice:

**Società Veneta Editrice S.p.A.**  
**Udine**

**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Persone fisiche (n. 20) 56,57%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Melzi Carlo	35%		
altre 19 persone fisiche con partecipazione non superiore al 4%	21,57%		
<i>Società di capitali 0,78%:</i>			
Sautec S.p.A.	0,56%	n. 18 persone fisiche	100%
Gemona Manifatture S.r.l.	0,22%	n. 6 persone fisiche	99,93%
		FRIULIA (Associazione)	0,07%
Intestazioni fiduciarie	7,60%		
Pittini Andrea, fiduciario per conto dell'Associazione Industriale Provincia Udine	7,60%		
<i>Altri soci 35%:</i>			
Ed.le Lino Zanussi di A. Pavan & C. S.n.c.	35%	Zanussi Antonia	30%
		Zanussi Paola	30%
		Zanussi Andrea	30%
		Pavan Angela	10%

**56 NAPOLI NOTTE**

Società editrice:

**SIPEG S.r.l. Società Italiana per la Pubblicità ed Editoria Giornalistica**  
**Napoli**

**RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

<i>Persone fisiche 100%:</i>	
Del Giudice Massimo	50%
Errico Fulvio	50%

## 57 LA NAZIONE

Società editrice:

**Poligrafici Editoriale S.p.A. (\*)**  
**Bologna**

## RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Editoriale S.p.A.	67,60%	Monti Riffeser Maria Luisa	50,10%
		Finanziaria Italcementi S.r.l.	20%
		Fintitoli S.p.A.	20,07%
		Soci con partecipazione non superiore al 2%	9,83%
ACI Azienda Costruzioni Italiane S.p.A.	10,11%		
(*) SAI Soc. assicuratrice industriale S.p.A.	10%	Premafin Finanziaria S.p.A.	43,64%
Soci con partecipazione non superiore al 2%	12,29%	Interbaros Int. Holding BV	22,22%
		Soci con partecipazione non superiore al 2%	34,14%

(\*) Società quotate in borsa.

## 58 LA NOTTE

Società editrice:

**Società Italiana Quotidiani S.p.A.**  
**Milano**

## RIPARTIZIONE DELLE AZIONI

<i>Società di capitali 99%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Rusconi Editore S.p.A.	99%	Rusconi Alberto	48%
		Reatti Rusconi Luciana	4%
<i>Persone fisiche 1%:</i>			
Rusconi Alberto	1%		

**59 LA NUOVA FERRARA**

Società editrice:

**Editoriale Le Gazette S.r.l.  
Mantova****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

Cfr. 29 Gazzetta di Carpi.

**60 LA NUOVA GAZZETTA DI MODENA**

Società editrice:

**Editoriale Le Gazette S.r.l.  
Mantova****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

Cfr. 29 Gazzetta di Carpi

**61 LA NUOVA SARDEGNA**

Società editrice:

**Editoriale La Nuova Sardegna S.p.A.  
Sassari****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
FIN.E.G.I.L. S.r.l.	54,98%	(*) Edit. L'Espresso S.p.A.	50%
		A. Mondadori Editrice S.p.A.	50%
Compendium S.r.l.	37,01%	Gelmi di Caporiacco Francesco	90%
		Schwab Luisa	10%
SIR Finanziaria S.p.A.	4%	Consorzio Bancario SIR CBS	
		S.p.A. in liquidazione	100%
EDLSAR S.r.l.	4%	n. 4 persone fisiche	100%

(\*) Società quotate in borsa.

**62 LA NUOVA VENEZIA**

Società editrice:

**Editoriale Quotidiani Veneti di Giorgio Mondadori e Associati S.p.A.  
Padova****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

Cfr. 53 Il Mattino di Padova

---

**63 OGGI SUD**

Società editrice:

**Coop. Oggi Sud a r.l.  
Catanzaro****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

n. 9 persone fisiche	100%
----------------------	------

---

**64 L'ORA**

Società editrice:

**Nuova Editrice Meridionale S.r.l.  
Palermo****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***Persone fisiche 100%:*

Nisticò Vittorio	35%
Fiore Ignazio	35%
Galante Giacomo	10%
Cipolla Calogero	10%
Cimino Marcello	10%

---



**65 ORE 12**

Società editrice:

**Editoriale Ore 12 S.r.l.  
Roma****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***Persone fisiche 51%:*

Caretto Enzo

51%

*Società di capitali 49%:*

Marifina S.r.l.

49%

*Assetto proprietario:*

ETI S.r.l.

99,50%

Ussia Maria

0,50%

**66 PAESE SERA**

Società editrice:

**Consorzio Editoriale Paese Sera - Roma****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***Società cooperative: 100%*Cooperativa Lavoratori Giornalisti  
di Paese Sera 3 Aprile Soc. Cop. a  
r.l.

60%

*Assetto proprietario:*

n. 57 persone fisiche

100%

Cooperativa Lavoratori Poligrafici  
di Paese Sera Nuove Pagine Soc.  
Coop. a r.l.

40%

n. 37 persone fisiche

100%

**67 IL PICCOLO**

Società editrice:

**OTE - Organizzazione Tipografica Editoriale S.p.A.  
Trieste****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Società di capitali 100%:*

(\*) Poligrafici Editoriale S.p.A.

100%

*Assetto proprietario:*

(\*) Editoriale S.p.A.

67,60%

ACI Azienda Costruzioni Italiane  
S.p.A.

10,11%

(\*) SAI Soc. Assicuratrice Indu-  
striale S.p.A.

10%

soci con partecipazione non supe-  
riore al 2%

12,29%

(\*) Società quotate in borsa.

**68 IL POPOLO**

Società editrice:

**S.E.I.P. Società Editrice Il Popolo - La Discussione - Ed.ni Cinque Lune S.r.l.  
Roma****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
SFAE S.p.A.	10%	Citaristi Severino	90%
		Compagnoni Mario	10%
Affidavit S.p.A.	90%	Citaristi Severino	90%
		Compagnoni Mario	10%

**69 LA PREALPINA**

Società editrice:

**Società Editoriale Varesina S.p.A.  
Varese****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Persone fisiche (n. 66) 81,19%**Società di capitali 18,68%:*

(*) Credito Varesino S.p.A.	12,64%	<i>Assetto proprietario:</i> Banca Popolare di Bergamo unico socio con partecipazione superiore al 2%	
Banca Pop. di Luino e Varese Coop. a r.l.	5,91%	17.012 soci per il 98% persone fisiche	100%
Conciaria Cornelia S.p.A.	0,23%	4 persone fisiche	92,67%
		FIS Fiduciaria Generale S.p.A.	7,33%

(\*) Società quotata in borsa.

**70 PRIMORSKI DNEVNIK**

Società editrice:

**Editoriale Stampa Triestina S.p.A.  
Trieste**

**71 IL PROGRESSO ITALO-AMERICANO**

Società editrice:

**Sedint S.p.A.  
Roma****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Persone fisiche 100%:*

Mercurio Maria Teresa	49,5%
Lupoi Maurizio	10%
Pinto Stefano Luigi	40,5%

---

**72 LA PROVINCIA QUOTIDIANO DI COMO**

Società editrice:

**La Provincia di Como S.p.A. Editoriale  
Como****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

46 persone fisiche	73,43%		
FIN.AM. s.a.s. di Roberto Manfredi e C.	26,57%	n. 8 persone fisiche	100 %

---

**73 LA PROVINCIA**

Società editrice:

**S.E.C. Società Editoriale Cremonese S.p.A.  
Cremona****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Intestazioni fiduciarie 99,96%*

Duchi Angelo. (Intestazione fiduciaria per conto della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi)	99,96%
---	--------

*Società di capitali 0,04:*

Cremona Data S.r.l.	0,04%
---------------------	-------

---

**74 LA PROVINCIA PAVESE**

Società editrice:

**E.A.G. S.r.l.**  
**Pavia****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
FINEGIL S.r.l.	100%	Editoriale L'Espresso S.p.A.	50%
		A. Mondadori editore S.p.A.	50%

---

**75 PUGLIA**

Società editrice:

**Cooperativa Olimpico a r.l.**  
**Roma****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***Persone fisiche (n. 381) 100%*

---

**76 QUOTIDIANO (Edizioni di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto)**

Società editrice:

**Edisalento S.r.l.**  
**Lecce****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

<i>Persone fisiche 100%:</i>	
Bruno Vittorio	40%
Minafra Renato	30%
Cucci Franco	30%

---

**77 IL QUOTIDIANO DI FOGGIA**

Società editrice:

**Editoriale Nuova Comunicazione S.r.l.  
Foggia****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Persone fisiche 100%:*

Tatarella Matteo	60%
Tatarella Francesco Cesidio	20%
Tatarella Anna Maria	20%

**78 LA REPUBBLICA**

Società editrice:

**Editoriale La Repubblica S.p.A.  
Roma****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Società di capitali 100%:*

(\*) A. Mondadori Editore S.p.A.

50%

*Assetto proprietario:*

AME Finanziaria S.p.A.	50,30%
PLURIFID S.p.A.	15,87%
MEDIOBANCA S.p.A.	4,17%
SOPAF S.p.A.	3,26%
CIR S.p.A.	2,93%
Ciancio Sanfilippo Mario	3,37%
soci con partecipazione non superiore al 2%	20,10%

(\*) Editoriale L'Espresso S.p.A.

50%

FEA Finanziaria Editoriale Agricolo S.p.A.	31,17%
SABAUDIA Finanziaria	17,66%
SIGMA TAU	6,62%
FERRUZZI Finanziaria	3,42%
COMPAGNIA PADANA per investimenti	3,42%
IMMOBILIARE SVAMPA	3,37%
SERVIZIO ITALIA S.p.A.	2,78%
VAMACO S.p.A.	2,41%
n. 5 persone fisiche	16,62%

(\*) Società quotate in borsa.

**79 IL RESTO DEL CARLINO**

Società editrice:

**Poligrafici Editoriale S.p.A.  
Bologna**

**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

Cfr. n. 57 La Nazione

---

**80 SCUOLA NUOVA**

Società editrice:

**Edizioni SISM SAS di A. Ghisani e C.  
Roma**

**RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

*Persone fisiche 100%:*

Ghisani Amalia	50%
Strazzullo Vincenzo	50%

---

**81 SCUOLA SNALS**

Società editrice:

**Editoriale B.M. Italiana S.r.l.  
(tenuta in gestione dallo SNALS)  
Roma**

**RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

*Persone fisiche 100%:*

Blasi Giovanni	50%
Monti Nunzio	50%

---

**82 SECOLO XIX**

Società editrice:

**Società Edizioni e Pubblicazioni S.E.P. S.p.A.  
Genova****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Persone fisiche 100%:*

Brivio Cesare Sforza	33,33%
Grazioli Giulio	33,33%
Perrone Carlo e Mario	33,33%

---

**83 SECOLO D'ITALIA**

Società editrice:

**Giornale Quotidiano Secolo d'Italia di Giorgio Almirante  
Roma**

Nella seconda metà del 1988, la gestione della società editrice è stata affidata all'on. Rubinacci

---

**84 LA SICILIA**

Società editrice:

**Domenico Sanfilippo Editore S.p.A.  
Catania****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Persone fisiche 100%:*

Ciancio Sanfilippo Mario	99,96%
Guarnaccia Valeria	0,04%

---

**85 IL SOLE 24 ORE**

Società editrice:

**Editrice Il Sole 24 Ore S.p.A.  
Milano**

**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

*Titolarità fiduciaria 100%:*

Pininfarina Sergio (fiduciario per  
conto della Confindustria) 100%

---

**86 LA STAMPA**

Società editrice:

**Editrice La Stampa S.p.A.  
Torino**

**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>
ITEDI Italiana Ed. S.p.A.	100%	(*) Fiat S.p.A.

(\*) Società quotata in borsa.

---

**87 STAMPA SERA**

Società editrice:

**Editrice La Stampa S.p.A.  
Torino**

**RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

Cfr. 86 La Stampa

---



**88 IL TELEGRAFO**

Società editrice:

**Editoriale Il Telegrafo S.r.l.  
Livorno****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
(*) Poligrafici Editoriale S.p.A.	94%	(*) Editoriale S.p.A.	67,60%
		ACI Azienda Costruz. Ital. S.p.A.	10,11%
		(*) SAI Soc. Assicuratrice e Ind. S.p.A.	10%
		Soci con partecipazione non superiore al 2%	12,29%
Magazine Italiano S.r.l.	6%	(*) Poligrafici Editoriali S.p.A.	99%
		Grafica Ed.le S.r.l.	1%

(\*) Società quotate in borsa.

---

**89 TELESCRIVENTE**

Società editrice:

**S.E.P.I. coop. a r.l.  
Milano****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE***Persone fisiche (n. 10) 100%*

---

**90 IL TEMPO**

Società editrice:

**L'Editrice Romana S.r.l.**  
**Roma****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
(*) Italmobiliare S.p.A.	50%	Compagnia Fiduciaria Naz. S.p.A.	44,13%
		(*) SAI Soc. Assicuratrice e Ind. S.p.A.	6,21%
		(*) Mediobanca	4,99%
		IMIGEST S.p.A.	2,58%
		Altri con quote non superiori al 2%	42,09%
Poligrafici Editoriale S.p.A.	50%	(*) Editoriale S.p.A.	67,60%
		ACI Azienda Costruz. Ital. S.p.A.	10,11%
		(*) SAI Soc. Assicuratrice e Ind. S.p.A.	10%
		Altri con quote non superiori al 2%	12,29%

(\*) Società quotate in borsa.

**91 IL TIRRENO**

Società editrice:

**Editoriale Il Tirreno S.r.l.**  
**Livorno****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

<i>Società di capitali 100%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
FINEGIL S.r.l.	75%	(*) Editoriale L'Espresso S.p.A.	50%
		(*) A. Mondadori Editore S.p.A.	50%
Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.A.	25%	N. 2 Società di capitali	27,41%
		N. 4 persone fisiche	72,59%

(\*) Società quotate in borsa.

**92 LA TRIBUNA DI TREVISO**

Società editrice:

**Editoriale Quotidiani Veneti di Giorgio Mondadori e Associati S.p.A.**  
**Padova****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

Cfr. n. 53 Il Mattino di Padova

**93 TUTTOSPORT**

Società editrice:

**Società Editrice Sportiva S.E.S. S.p.A.  
Torino****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI***Persone fisiche 100%:*

Piantelli Mario	76%
Piantelli Massimo	24%

---

**94 L'UMANITÀ**

Società editrice:

**L'Umanità S.r.l.  
Roma****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

n. 9 persone fisiche con partecipazione dell'11,11%	100%
---	------

---

**95 L'UNIONE SARDA**

Società editrice:

**L'Unione Sarda S.p.A.  
Cagliari****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Persone fisiche 82,57%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Grauso Nicola	82,57%		
<i>Società di capitali 17,42%:</i>			
STATUS QUO S.p.A.	17,42%	Grauso Nicola	99,90%
		Pisano Elena	0,10%

---

**96 L'UNITÀ**

Società editrice:

**L'Unità S.p.A.**  
**Roma****RIPARTIZIONE DELLE AZIONI**

<i>Persone fisiche 87,20%:</i>		<i>Assetto proprietario:</i>	
Occhetto Achille	87,19%		
Sarti Armando	0,01%		
<i>Persone giuridiche 12,78%:</i>			
Coop. soci dell'Unità a r.l.	10,15%	18.732 persone fisiche	100%
Unione Imm.re 2° S.r.l.	2,63%	Birardi Mario (fiduciario per conto del P.C.I.)	99,99%
		Conte Luigi	0,01%

---

**97 LA VOCE REPUBBLICANA**

Società editrice:

**Editrice La Ragione S.r.l.**  
**Roma****RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

<i>Persone fisiche 100%:</i>	
Spadolini Giovanni	99,95%
Ruspantini Giuseppe	0,05%

---

L'art. 9, primo comma, della legge n. 416 del 1981 impone al Servizio dell'editoria la trasmissione all'Ufficio del Garante delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature annuali dei giornali quotidiani. Alla data di redazione della presente relazione, tale accertamento, per quanto riguarda l'anno 1988, non è stato ancora completato e conseguentemente l'Amministrazione non ha ancora potuto adottare le relative delibere. Sono stati trasmessi, invece, i dati delle tirature, così come questi sono stati «dichiarati» dalle diverse testate. Poiché tali dati trovano normalmente conferma nei successivi accertamenti, si ritiene utile riportarli qui di seguito; ciò per il valore informativo che essi hanno.

### Tirature quotidiane 1988

Testate	Tirature annuali dichiarate
Adige	8.633.879
Agenzia di viaggi	2.340.530
Alto Adige	19.257.098
Avanti	15.442.756
Avvenire	38.518.880
Brescia Oggi	7.201.100
Ciociaria Oggi	1.689.000
Conquiste del lavoro	8.039.650
Corriere	6.806.872
Corriere Adriatico	7.367.901
Corriere del Giorno di Puglia e di Lucania	3.375.174
Corriere della Sera	244.227.643
Corriere dello Sport/Stadio	203.334.883
Corriere di Pordenone	1.652.550
Corriere Ed.Fi.Ar.Si.	8.864.501
Corriere Mercantile	12.646.042
Dolomiten	13.034.070
Espresso Sera/Corriere di Sicilia	924.166
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici	1.635.700
Gazzetta del Sud	33.843.541
Gazzetta di Carpi (*)	538.824
Gazzetta di Mantova	13.904.600
Gazzetta di Parma	20.837.860
Gazzetta di Reggio Emilia	5.749.033
Giornale di Brescia	24.852.726
Giornale di Calabria	1.123.400
Il Centro	11.150.395
Il Fiorino	7.254.451

(\*) Ha cessato le pubblicazioni della testata quotidiano il 13 Aprile 1989.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Testate	Tirature annuali dichiarate
Il Gazzettino	61.823.090
Il Giornale	88.494.229
Il Giornale d'Italia	24.001.097
Il Giornale di Bergamo Oggi	3.499.308
Il Giornale di Napoli	10.488.951
Il Giornale di Sicilia	29.488.620
Il Giornale di Vicenza	17.982.300
Il Giorno	97.567.740
Il Lavoro	11.956.004
Il Manifesto	23.413.854
Il Mattino	75.099.141
Il Mattino di Padova	14.835.286
Il Messaggero	139.827.806
Il Messaggero Veneto	23.852.129
Il Piccolo	23.493.900
Il Popolo	13.940.641
Il Resto del Carlino	109.252.290
Il Sole 24 ore	108.268.109
Il Telegrafo	2.105.088
Il Tempo	58.399.630
Il Tirreno	40.859.810
Informazioni per il Commercio Estero	2.500.000
L'Italia Oggi	37.652.420
L'Arena	23.624.250
L'Avvisatore Marittimo	1.213.080
L'Eco di Bergamo	25.449.724
L'Ora	5.053.419
L'Umanità	3.772.038
L'Unione Sarda	38.531.690
L'Unità	87.327.055
La Gazzetta	6.952.985
La Gazzetta del Mezzogiorno	37.363.677
La Gazzetta dello Sport	252.166.162
La Nazione	94.266.342
La Notte	27.958.480
La Nuova Sardegna	35.505.762
La Nuova Venezia	7.272.691
La Prealpina	11.256.830
La Provincia	7.206.304
La Provincia Pavese	7.756.003
La Provincia Quotidiano di Como	12.559.910
La Repubblica	262.447.588
La Sicilia	29.607.779
La Stampa	175.042.387
La Voce Repubblicana	5.096.110
Libertà	13.555.887
Nuova Gazzetta di Modena	4.212.531
Ore 12	3.151.430

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Testate	Tirature annuali dichiarate
Paese Sera	16.634.314
Primoski Dnevnik	3.312.640
Puglia	2.393.814
Quotidiano	6.282.185
Scuola Snals	11.639.800
Secolo d'Italia	8.091.229
Secolo XIX	56.451.696
Stampa Sera	38.416.048
Telescrivente	9.568.000
Tribuna di Treviso	8.790.868
Tuttosport	59.886.100

Si ritiene utile riportare qui di seguito le cifre delle tirature complessive raggiunte dai quotidiani italiani negli anni dal 1980 al 1988:

Anno	Tiratura globale	Percentuale di aumento o di diminuzione rispetto all'anno precedente
1980	2.429.750.458	
1981	2.466.749.196	+ 1,52%
1982	2.384.458.483	— 3,34%
1983	2.626.129.629	+ 10,14%
1984	2.751.049.422	+ 4,76%
1985	2.747.696.389	— 0,12%
1986	3.012.687.787	+ 9,64%
1987	3.211.223.897	+ 7,56%
1988	3.142.865.476	— 1,99%

Pertanto, le cifre del 1988 denunciano, rispetto al 1987, una certa, sia pur limitata diminuzione della tiratura globale. Il dato è tanto più meritevole di attenzione, in quanto emerge dopo un quinquennio nel quale si era avuto un pressoché costante aumento che, nel 1986 e nel 1987, aveva assunto proporzioni vistose in percentuale e in termini assoluti. Tuttavia, il buon livello qualitativo medio raggiunto dai giornali quotidiani, l'interesse che l'utenza dimostra verso la notizia trasmessa dalla stampa - e, ancor di più, verso i commenti che essa esprime -, l'aumento e il miglioramento delle pagine dedicate ai temi culturali e agli argomenti ricreativi, sono tutti elementi che inducono a ritenere che il 1988 è stato solo un anno di assestamento. A ciò vanno aggiunte le considerazioni, tutte positive, che possono farsi in relazione all'abbastanza uniforme buona tenuta della stampa di provincia, che sta dimostrando di avere un proprio spazio e una propria funzione.

Anche nella presente relazione si ritiene utile riportare, aggiornandolo, il quadro della concentrazione delle tirature formatosi intorno alle testate di maggiore diffusione. Si ricorda che in questa prospettiva, il raffronto analitico dei dati delle tirature dei quotidiani negli anni tra il 1980 e il 1988 è effettuato considerando le testate che per ogni anno, hanno dichiarato le maggiori tirature singole; esso porta alla rilevazione di cui al seguente prospetto, nel quale sono messi, l'uno accanto all'altro, i dati accorpati concernenti, rispettivamente, le prime 17 e le prime 10 testate.

L'elaborazione che viene così proposta tende a mettere in evidenza il numero delle testate di maggiore diffusione che, insieme tra loro e con esclusione delle altre, coprono all'incirca i due terzi e la metà della stampa quotidiana nazionale. Ciò nella considerazione che queste due soglie appaiono particolarmente significative e, pertanto, utili per poter valutare il grado di pluralismo dell'informazione.



## Capitolo IV

# Limiti di concentrazione dei maggiori gruppi editoriali italiani per l'anno 1988<sup>(\*)</sup>

Le indicazioni relative e che qui di seguito si trascrivono, sono state fornite dal competente Ufficio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La loro pubblicazione completa il panorama degli assetti editoriali.

I quotidiani che vengono considerati sono quelli pubblicati con almeno 120 numeri nell'arco di un semestre.

Sulla rilevanza o meno, ai sensi della vigente normativa, dell'indice di concentrazione regionale (Piemonte) relativo alle due testate giornalistiche La Stampa e Stampa Sera (66,63%), si è ritenuto di dover chiedere un parere all'Avvocatura Generale dello Stato.

(\*) Gli indici ricavati dalle tirature 1988, sotto riportati, sono finalizzati all'accertamento delle situazioni di controllo o di collegamento venute in essere nel 1989.

**Gruppo Ferruzzi**

Testate	
Il Messaggero	
Italia Oggi	
Indice di concentrazione nazionale	5,64
Indice di concentrazione Centro	12,96
Indice di concentrazione Lazio	5,00
Indice di concentrazione Nord-Ovest	2,74
Indice di concentrazione Lombardia	5,55

**Gruppo Fiat**

Testate controllate	Tirature
La Stampa	175.042.387
Stampa Sera	38.416.048
	<hr/>
	213.458.435
Indice di concentrazione nazionale	6,79%
Indice di concentrazione interregionale Nord-Ovest	15,53%
Indice di concentrazione regionale Piemonte	66,66%

**Gruppo Fiat-Rizzoli (\*)**

Testate controllate	Tirature
Corriere della Sera	244.227.643
La Gazzetta dello Sport	252.166.162
La Stampa	175.042.387
Stampa Sera	38.416.048
	<hr/>
	709.852.240
Indice di concentrazione nazionale	22,59%
Indice di concentrazione interregionale Nord-Ovest	51,67%
Indice di concentrazione regionale Piemonte	66,66%
Indice di concentrazione regionale Lombardia	11,11%

(\*) La delineata situazione di controllo trovasi attualmente dedotta in controversia innanzi alla Corte di appello di Milano.

**Gruppo Mondadori-Espresso**

Testate	Tirature
La Nuova Sardegna	35.505.762
Il Mattino di Padova	14.835.286
La Tribuna di Treviso	8.790.868
La Nuova Venezia	7.272.691
La Repubblica	262.447.588
Il Tirreno	40.859.810
La Provincia Pavese	7.756.003
Il Centro	11.150.396
Il Lavoro	11.956.004
Gazzetta di Mantova	13.904.600
Gazzetta di Reggio	5.749.003
Nuova Gazzetta di Modena	4.212.531
Gazzetta di Carpi (*)	538.824
	424.979.395
Indice di concentrazione nazionale derivante da collegamento (comma primo - lettera d) art. 3 legge 25 febbraio 1987, n. 67).	13,58%

(\*) Chiusa come testata autonoma a far tempo dal 13 aprile 1989. Nuova testata edita dalla stessa data: Nuova Gazzetta di Ferrara.

**Gruppo Mondadori-Espresso**

Testate	Tirature
La Nuova Sardegna	35.505.762
Il Mattino di Padova	14.835.286
La Tribuna di Treviso	8.790.868
La Nuova Venezia	7.272.691
La Repubblica	262.447.588
Il Tirreno	40.859.810
La Provincia Pavese	7.756.003
Gazzetta di Mantova	13.904.600
Gazzetta di Reggio	5.749.003
Nuova Gazzetta di Modena	4.212.531
Gazzetta di Carpi (*)	538.824
	401.872.966
Indice di concentrazione nazionale derivante da controllo (comma primo, art. 3, legge 25 febbraio 1987, n. 67)	12,79%
Indice di concentrazione interregionale Nord-Ovest	2,46%
Indice di concentrazione interregionale Nord-Est	10,84%
Indice di concentrazione interregionale Centro	29,20%

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indice di concentrazione interregionale Sud	11,52%
Indice di concentrazione regionale Lombardia	11,76%
Indice di concentrazione regionale Liguria	25,00%
Indice di concentrazione regionale Veneto	50,00%
Indice di concentrazione regionale Emilia-Romagna	50,00%
Indice di concentrazione regionale Toscana	25,00%
Indice di concentrazione regionale Lazio	5,26%
Indice di concentrazione regionale Abruzzo	100,00%
Indice di concentrazione regionale Sardegna	50,00%

(\*) Chiusa come testata autonoma a far tempo dal 13 aprile 1989.

### Gruppo Monti-Riffeser

Testate	Tirature
La Nazione	94.266.342
Il Resto del Carlino	109.252.290
Il Piccolo	23.493.900
Corriere di Pordenone	1.652.550
Il Telegrafo	2.105.088
	<hr/>
	230.770.170

Indice di concentrazione nazionale derivante da controllo	7,34%
Indice di concentrazione interregionale Nord-Ovest	35,20%
Indice di concentrazione interregionale Centro	8,93%
Indice di concentrazione regionale Friuli Venezia Giulia	50,00%
Indice di concentrazione regionale Emilia-Romagna	16,66%
Indice di concentrazione regionale Toscana	50,00%

Testate	Tirature
La Nazione	94.266.342
Il Resto del Carlino	109.252.290
Il Piccolo	23.493.900
Il Tempo	58.399.630
Corriere di Pordenone	1.652.550
Il Telegrafo	2.105.088
	<hr/>
	289.169.800

Indice di concentrazione nazionale derivante da collegamento	9,20%
--	-------

**Gruppo Romanazzi-Gorjux**

---

Testate	Tirature
Il Mattino	75.099.141
La Gazzetta del Mezzogiorno	37.363.677
	<hr/>
	112.462.818
Indice di concentrazione nazionale	3,57%
Indice di concentrazione interregionale Sud	36,51%
Indice di concentrazione regionale Campania	50,00%
Indice di concentrazione regionale Puglia	25,00%

---

## Capitolo V

# La pubblicità commerciale e la pubblicità di pubblica utilità

## I. - La pubblicità commerciale

Per quanto riguarda l'argomento della pubblicità commerciale ho provveduto, nella relazione semestrale al 31 maggio 1988, all'assolvimento, relativamente all'anno 1986, dei compiti affidatimi in materia dagli artt. 8 e 12 della legge per l'editoria. Provvedendo ora ad analogo assolvimento per quanto concerne l'anno 1987, comunico l'assetto proprietario delle imprese concessionarie che hanno esercitato in tale anno l'esclusiva pubblicitaria sui giornali quotidiani, espongo i risultati dell'accertamento relativo alla sussistenza di fenomeni di concentrazione nel mercato pubblicitario della stampa quotidiana, e trasmetto infine i dati gestionali relativi alle imprese pubblicitarie soggette all'obbligo dell'iscrizione nel Registro Nazionale della Stampa.

Prima di procedere alla relativa esposizione, non posso però non esternare il disagio con il quale sono costretto a fornire al Parlamento rilevazioni e notizie che attengono a situazioni ormai pregresse e prive pertanto di tempestività ed immediatezza. L'incongruità di dover comunicare, a metà dell'anno 1989, dati che si riferiscono al 31 dicembre 1987 trova d'altra parte la sua ragion d'essere nel sistema normativo introdotto dalla legge n. 416 del 1981, cui non ha apportato modifiche la riforma operata dalla legge n. 67 del 1987. Le imprese concessionarie di pubblicità soggette all'obbligo dell'iscrizione nel Registro Nazionale della Stampa, e cioè quelle che esercitano l'esclusiva pubblicitaria su giornali

quotidiani nonché sui periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno, sono infatti tenute, in forza dell'art. 12 della L. n. 416, a depositare annualmente il proprio bilancio presso l'anzidetto Registro Nazionale della Stampa. L'articolo citato prescrive altresì che il bilancio deve essere integrato da un allegato che «evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti alla pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici» e puntualizza le indicazioni che l'allegato deve contenere (e che sono l'elenco nominativo delle testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, i minimi garantiti pattuiti per ciascuna testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalità di pagamento, le entrate della concessionaria in relazione alle singole testate ed infine i proventi derivanti dalla pubblicità effettuata per conto di amministrazioni pubbliche).

Il termine entro il quale deve avvenire il deposito del bilancio (e dell'allegato) è stato previsto in quello del 31 luglio dell'anno successivo, ed i restanti cinque mesi dell'anno non si dimostrano purtroppo sufficienti per un controllo ed una elaborazione esaurienti dei dati pervenuti, tenuto anche conto della circostanza che le imprese concessionarie spesso omettono di assolvere agli adempimenti loro prescritti, o vi assolvono in modo tardivo od incompleto. Nè apprezzabile guadagno di tempo si consegue attraverso la minaccia dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 21 della legge per l'editoria, tenuto conto che tale applicazione presuppone un formale invito da parte del Servizio dell'Editoria a sanare l'inosservanza, con contestuale fissazione di un congruo termine entro il quale provvedervi.

All'inconveniente potrebbe ovviarsi mediante innovazione legislativa che, fermo restando il termine del 31 luglio per la presentazione del bilancio e dell'allegato evidenziante i dati gestionali, imponesse alle imprese concessionarie di presentare entro un termine meno dilazionato, e cioè abbastanza a ridosso della fine dell'anno, almeno i dati relativi all'assetto proprietario alla data del 31 dicembre, e l'elenco delle testate servite nell'anno precedente.

Tale innovazione, ovviamente, non può prescindere dall'introduzione di altra analoga innovazione riguardo al termine entro il quale le imprese editrici di quotidiani debbono provvedere a trasmettere i dati concernenti le tirature (e di cui si parla in altra parte della presente relazione), tenuto conto che l'acquisizione di questi ultimi dati è il presupposto indispensabile per poter procedere all'accertamento in merito alla sussistenza di eventuali situazioni di concentrazione pubblicitaria.

## **II. - Dati contabili relativi alla gestione delle imprese concessionarie di pubblicità**

In assolvimento dell'obbligo espressamente postomi dal secondo comma dell'art. 8 della L. 5 agosto 1981 n. 416 ho il pregio di trasmettere al Parlamento, in allegato alla presente relazione (All. 6), i dati di cui al primo comma dell'art. 12 della legge anzidetta.

Tali dati evidenziano analiticamente le risultanze contabili afferenti alla pubblicità comunque effettuata su giornali quotidiani e periodici — nell'anno 1987 — dalle imprese concessionarie di pubblicità soggette all'obbligo dell'iscrizione al Registro Nazionale della Stampa.

I dati gestionali di cui trattasi riguardano complessivamente 35 imprese concessionarie di pubblicità, delle quali 12 esercitano l'esclusiva su quotidiani (o, cumulativamente, su quotidiani e periodici), e le restanti 23 solo su periodici.

Il loro elenco è il seguente:

*Imprese concessionarie di pubblicità su quotidiani, ovvero, cumulativamente, su quotidiani e periodici*

- 1) GAV Pubblicità S.r.l.
- 2) GI.BI.PI S.p.A.
- 3) A. Manzoni & C. S.p.A.
- 4) P 77 Stampa S.r.l.
- 5) Publikompass S.p.A.
- 6) Publirama S.p.A.
- 7) R.C.S. Editori S.p.A./ R.C.S. Pubblicità S.p.A.
- 8) S.I.P. Società Internazionale Pubblicità S.p.A.
- 9) S.I.P.R.A. S.p.A.
- 10) S.P.E. Società Pubblicità Editoriale S.p.A.
- 11) S.P.I. Società per la Pubblicità in Italia S.p.A.
- 12) 24 Ore System Concessionaria di Pubblicità S.p.A.

*Imprese concessionarie di pubblicità su soli periodici*

- 1) COMEDI S.p.A.
- 2) Hoga Italia S.r.l.
- 3) Intermedia S.r.l.
- 4) Juliapubblicità S.a.s.
- 5) L'Informatore Agrario Pubblicità S.r.l.
- 6) Media Servizi S.r.l.
- 7) Nord-Est Pubblicità S.r.l.
- 8) Parpinelli Tre S.r.l.
- 9) Piazzamercanti S.r.l.
- 10) PM 86 S.r.l.
- 11) P 77 S.r.l.
- 12) P.T.S. S.p.A.
- 13) PROMOA S.p.A.
- 14) Pubblieditor S.r.l.
- 15) Publietas S.p.A.
- 16) Publimedia Ravenna S.r.l.
- 17) Publitalia 80 S.p.A.
- 18) Publivita di Canel G. e C. S.n.c.
- 19) Publi-Work S.r.l.
- 20) Rusconi Pubblicità S.p.A.
- 21) Società Europea di Pubblicità-S.E.P. S.p.A.
- 22) S.T.E.T.-Soc. Fin. Telef. S.p.A.
- 23) TRE PI Pubblicità S.r.l.



Nell'anno 1987 non si sono verificati spostamenti di testate da una concessionaria all'altra, ed il mercato pubblicitario ha conservato la sua struttura sostanzialmente oligopolistica.

Dai dati di cui trattasi emerge la costante del buon livello economico dell'industria pubblicitaria, ed in particolare il buon andamento gestionale delle imprese concessionarie di testate giornalistiche quotidiane, sul quale ha indubbiamente influito in positivo la perdurante crescita delle tirature dei giornali quotidiani. Nell'anno 1987 sono state stampate in Italia oltre 226 milioni di copie di quotidiani in più rispetto al 1986, con un incremento che supera la percentuale del 7%.

### **III. - Assetti proprietari delle imprese concessionarie di pubblicità su quotidiani (riferiti al 31.12.1987)**

Indico in appresso gli assetti proprietari delle dodici imprese concessionarie che nell'anno 1987 risultano aver esercitato l'esclusiva pubblicitaria su giornali quotidiani, non senza porre l'accento sulla circostanza che tali assetti proprietari sono necessariamente riferiti alla data del 31 dicembre dello stesso anno, e non tengono pertanto conto di mutamenti intervenuti successivamente a tale data.

Rispetto alla situazione precedentemente fornita (e riferita alla data del 31 dicembre 1986) i mutamenti più rilevanti verificatisi riguardano l'assetto proprietario di un'impresa concessionaria di pubblicità (P.77 Stampa S.r.l.) nonché di due società socie di impresa concessionaria di pubblicità, e precisamente:

- Editoriale L'Espresso S.p.A., socia della A. Manzoni & C. S.p.A. (aumento del capitale sociale da Lit. 14.866.696.000 a Lit. 29.963.264.000).
- SAPE S.p.A., socia della A. Manzoni & C. S.p.A. (aumento del capitale sociale da Lit. 2 miliardi a Lit. 6,5 miliardi ed acquisizione dell'intero pacchetto azionario da parte della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.).

Gli assetti proprietari di cui trattasi risultano essere i seguenti:

#### **GAV Pubblicità S.r.l.**

Capitale sociale Lit. 20.000.000 suddiviso in quote tutte detenute da persone fisiche, e precisamente da:

Ambrosini Marco Valerio:	quote per Lit. 12.000.000 (60%)
Ambrosini Elisabetta:	quote per Lit. 2.000.000 (10%)
Ambrosini Cristina:	quote per Lit. 2.000.000 (10%)
Ambrosini Riccardo:	quote per Lit. 2.000.000 (10%)
Ambrosini Rosetta:	quote per Lit. 2.000.000 (10%)

Totale Lit. 20.000.000

**Gi.Bi.Pi. S.p.A.**

Capitale sociale Lit. 201.000.000, rappresentato da n. 20.100 azioni del valore nominale di Lit. 10.000 cadauna, interamente detenute da persone fisiche, e precisamente da:

Brivio Sforza Cesare	az. n. 6.700 (33,33%)
Perrone Carlo e Mario	az. n. 6.700 (33,33%)
Grazioli Giulio	az. n. 6.700 (33,33%)

Totale az. n. 20.100

**A. Manzoni & C. S.p.A.**

Capitale sociale Lit. 9 miliardi, rappresentato da n. 22.500.000 azioni del valore nominale di Lit. 400 cadauna, interamente possedute da due società di capitali, e precisamente da:

- Editoriale L'Espresso S.p.A. az. n. 11.250.000 (50%)  
Delle quali n. 6.500 detenute dalla Editoriale L'Espresso e n. 11.243.500 intestate fiduciariamente alla Euromobiliare Fiduciaria S.p.A. (1)
- Sape S.p.A. az. n. 11.250.000 (50%)  
Tutte intestate fiduciariamente alla Euromobiliare Fiduciaria S.p.A. (2)

(1) *Assetto proprietario dell'Editoriale L'Espresso S.p.A.* (società quotata in borsa).

Capitale sociale Lit. 29.963.264.000 rappresentato da n. 29.963.264 azioni del valore nominale di Lit. 1.000 cadauna. Soci con possessi azionari superiori al 2% del capitale sociale:

- FEA Finanziaria Editoriale Agricola S.p.A.	31,17%
- Sabaudia Finanziaria S.p.A.	17,66%
- Sigma Tau S.p.A.	6,62%
- Compagnia Padana Invest. S.p.A.	3,42%
- Ferruzzi Finanziaria S.p.A.	3,42%
- Caracciolo Carlo	3,99%
- Immobiliare Svampa S.p.A.	3,37%
- Ciancio Sanfilippo Mario	3,72%
- Scalfari Donata	3,12%
- Scalfari M. Enrica	3,12%
- Scalfari Eugenio	2,67%
- Varnaco S.p.A.	2,41%
- Servizio Italia S.p.a.	2,78%

Totale

87,47%

Controllante: sindacato di blocco azioni Editoriale L'Espresso.

(2) *Assetto proprietario della SAPE S.p.A.* Soc. per l'attività pubblicitaria ed editoriale. Capitale sociale Lit. 6,5 miliardi rappresentato da n. 60.500 azioni del valore nominale di Lit. 100.000 cadauna, interamente detenute dalla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (società quotata in borsa).

**P. 77 Stampa S.r.l.**

Capitale sociale Lit. 20 milioni suddiviso in quote detenute per il 95% da FIN.EDI. S.r.l. e per il 5% da ADRIAFIN S.r.l.

Il capitale sociale della FIN.EDI. è così ripartito:

		assetto proprietario
50% Parmalat S.p.A.	Tanzi Calisto	36,01%
	Tanzi Giovanni	25,04%
	Fontanesi Angiolina	19,38%
	Tanzi Anna Maria	10,53%
	Rota Alberto	5,04%
	Larini Guido	4,00%
30% Adriatica Costruzioni S.r.l.	Longarini Edoardo	60,00%
	Galvani Assunta	40,00%
20% Adriatica Costruzioni Ancona S.r.l.	Longarini Edoardo	60,00%
	Galvani Assunta	40,00%

Il capitale sociale della ADRIAFIN S.r.l. è così ripartito:

95% - Longarini Edoardo

5% - Galvani Sabina

**Publikompass S.p.A.**

Capitale sociale Lit. 5.900.000.000, rappresentato da n. 5.900.000 azioni del valore nominale di Lit. 1.000 cadauna, interamente possedute dalla ITEDI-Italiana Edizioni S.p.A. (le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della ITEDI sono a loro volta detenute al 100% dalla Fiat S.p.A.).

**Publirama S.p.A.**

Capitale sociale Lit. 201.000.000, rappresentato da n. 201.000 azioni del valore nominale di Lit. 1.000 cadauna, così ripartite:

Persone fisiche: azioni n. 21.000 (10,45%)

- Brivio Sforza Cesare	az. n. 7.000 (3,48%)
- Grazioli Giulio	az. n. 7.000 (3,48%)
- Perrone Carlo	az. n. 3.500 (1,74%)
- Perrone Carlo e Mario	az. n. 3.500 (1,74%)

Società di capitali: azioni n. 180.000 (89,55%)

Gi.Bi.Pi. S.p.A. capitale sociale Lit. 201.000.000 rappresentato da n. 20.100 azioni del valore nominale di Lit. 10.000 cadauna, interamente detenute da persone fisiche, e precisamente da:

- Brivio Sforza Cesare	az. n. 6.700 (33,33%)
- Perrone Carlo e Mario	az. n. 6.700 (33,33%)
- Grazioli Giulio	az. n. 6.700 (33,33%)

**R.C.S. Editori S.p.A./R.C.S. Pubblicità S.p.A.**

Considerate unico soggetto in quanto la prima concessionaria detiene l'intero capitale sociale della seconda.

Capitale sociale Lit. 156.852.666.000, rappresentato da n. 156.852.666 azioni del valore nominale di Lit. 1.000 cadauna, così ripartite:

Persone fisiche:	az. n. 9.799.155 (6,25%)
— Arvedi Giovanni	
Società di capitali: azioni n. 147.053.511 (93,75%)	
— Gemina S.p.A.	az. n. 87.591.240 (55,84%) (1)
— Iniziativa Meta S.p.A.	az. n. 33.977.850 (21,66%) (2)
— Hachette S.A.	az. n. 15.685.266 (10,00%)
— Mittel S.p.A.	az. n. 9.799.155 (6,25%) (3)

(1) *Soci della Gemina S.p.A.*, società quotata in borsa, con pacchetti azionari superiori al 5%, risultavano essere, al 31.12.1987:

- Sadip S.p.A. (30,58%)
- Mediobanca S.p.A. (12,22%)
- Soc. Metallurgica Italiana S.p.A. (11,24%)

(2) *Controllante della Iniziativa Meta S.p.A.*, società quotata in borsa, risultava essere, con un possesso azionario del 56,44%, la Montedison S.p.A.

(3) *Soci della Mittel S.p.A.*, società quotata in borsa, con pacchetti azionari superiori al 5%, risultavano essere:

- Intesa Finanziaria S.p.A. (30,06%)
- Intesa Finanziaria S.p.A. tramite Montetitoli S.p.A. (17,56%)
- Fedi S.p.A. (12,61%)
- Pictet e C. Banchieri-Ginevra (6,85%)
- Banca San Paolo di Brescia (5,38%)

**S.I.P. S.p.A.****Società Internazionale Pubblicità**

Capitale sociale Lit. 1.700.000.000 rappresentato da n. 68.000 azioni del valore nominale di Lit. 25.000 cadauna, interamente possedute da tre società di capitali e precisamente da:

— S.P.I. Soc. per la Pubblicità in Italia S.p.A.	az. n. 61.561 (90,53%)
— Unione Fiduciaria S.p.A.	az. n. 6.000 (8,82%)
— Placements et Finance S.A. Losanna	az. n. 439 (0,64%)

**Sipra S.p.A.****Società Italiana Pubblicità per Azioni**

Capitale sociale Lit. 8 miliardi, rappresentato da n. 100.000 azioni del valore nominale di Lit. 80.000 cadauna, interamente posseduto dalla RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. Il capitale sociale della RAI (Lit. 40 miliardi rappresentato da n. 20 milioni di azioni del valore nominale di Lit. 2.000 cadauna) è detenuto al 99,55% dall'I.R.I. Istituto per la Ricostruzione Industriale, e per lo 0,45% dalla SIAE-Soc. Italiana Autori ed Editori.

**S.P.E. S.p.A.**  
**Società Pubblicità Editoriale**

Capitale sociale Lit. 10 miliardi, rappresentato da n. 10 milioni di azioni del valore nominale di Lit. 1.000 cadauna, interamente possedute da cinque persone fisiche, e precisamente da:

Maestro Oscar	az. n. 2.000.000 (20%)
Grassi Maestro Teresa	az. n. 2.000.000 (20%)
Maestro Hertel Maria Grazia	az. n. 2.000.000 (20%)
Maestro Pessina Liliana	az. n. 2.000.000 (20%)
Maestro Langs Roberta	az. n. 2.000.000 (20%)

**S.P.I. S.p.A.**  
**Società per la Pubblicità in Italia**

Capitale sociale Lit. 9 miliardi, rappresentato da n. 900.000 azioni del valore nominale di Lit. 10.000 cadauna, così ripartite:

Persone Fisiche: azioni n. 36.000 (4%)	
— Lanfranchi Carlo:	az. n. 18.000 ( 2%)
— Lanfranchi Luciano:	az. n. 18.000 ( 2%)

Società di capitali: azioni n. 864.000 (96%)	
— Publicitas S.A. - Losanna	az. n. 810.000 (90%)
— Banca della Svizzera Italiana - Lugano	az. n. 54.000 ( 6%)

**24 Ore System S.p.A.**

Capitale sociale Lit. 2 miliardi rappresentato da n. 2.000 azioni del valore nominale di Lit. 1 milione cadauna, interamente possedute da due società di capitali, e precisamente da:

— Editrice Il Sole 24 Ore S.p.A. (1)	az. n. 1.960 (98%)
— S.E.M.E. - Soc. Editrice Mondo Economico (2)	az. n. 40 ( 2%)

---

(1) Il capitale sociale della Editrice Il Sole 24 Ore è di Lit. 4 miliardi rappresentato da n. 204.000 azioni ordinarie (51%) intestate fiduciariamente al Sig. Luigi Lucchini, Presidente pro-tempore della Confindustria, e da n. 196.000 azioni privilegiate (49%) detenute dalla Aedificatio S.p.A., tutte del valore nominale di Lit. 10.000 cadauna.

(2) Il capitale sociale della S.E.M.E. S.p.A. è di Lire 650.000.000 rappresentato da n. 396 azioni ordinarie (61%) intestate fiduciariamente al Sig. Luigi Lucchini, Presidente pro-tempore della Confindustria, e da 254 azioni privilegiate (39%) detenute dalla Aedificatio S.p.A., tutte del valore nominale di Lit. 1.000.000 cadauna.

---

L'esposta situazione proprietaria delle imprese concessionarie di pubblicità su quotidiani evidenzia situazioni di controllo che rivestono particolare rilevanza ai fini del calcolo degli indici di concentrazione pubblicitaria.

Come è noto, l'art. 12 della legge per l'editoria, mentre fa divieto alle imprese concessionarie di esercitare l'esclusiva pubblicitaria per un numero di quotidiani la cui tiratura superi il trenta per cento di quella nazionale, pone un limite più restrittivo (20 per cento della tiratura nazionale) per quelle concessionarie che controllino un'impresa editrice, o che siano controllate da un'impresa editrice, oppure da una persona fisica o giuridica che controlli anche un'impresa editrice.

E' infine vietato il collegamento o il controllo di concessionarie di pubblicità attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione dei divieti di concentrazione.

In relazione a quanto precede trova applicazione nei confronti delle sottoindicate imprese concessionarie di pubblicità il limite di concentrazione del venti per cento della tiratura nazionale della stampa quotidiana:

- Publikompass - E' controllata da soggetto (ITEDI S.p.A.) che controlla anche un'impresa editrice di quotidiani (Editrice La Stampa S.p.A.)
- R.C.S. Editori - Controlla un'impresa editrice di quotidiani (R.C.S. Editoriale S.p.A.) oltre a controllare anche un'impresa concessionaria di pubblicità (R.C.S. Pubblicità S.p.A.)
- 24 Ore System - E' controllata dall'impresa editrice di quotidiani Il Sole-24 Ore S.p.A.

Sussistono infine le seguenti situazioni di controllo tra concessionarie, con conseguente accorpamento dell'indice di concentrazione ascrivibile al soggetto controllante e di quello ascrivibile al soggetto controllato:

Gi.Bi.Pi. S.p.A. - E' controllante della Publirama S.p.A.

S.P.I. S.p.A. - E' controllante della S.I.P. S.p.A.

#### **IV. - Subconcessioni e cogestioni pubblicitarie**

A scioglimento della riserva contenuta nella mia relazione semestrale al 31 maggio 1988, ho provveduto ad accertare la natura e gli effetti degli accordi intervenuti tra quelle imprese concessionarie di pubblicità che avevano dichiarato di esercitare l'esclusiva per la stessa testata quotidiana, situazione del resto che si presenta, identica, anche per l'anno 1987.

Tali casi riguardano le testate quotidiane "Il Mattino" di Napoli (dichiarata dalla R.C.S. Editori e dalla S.P.E.), "Il Tempo" di Roma (dichiarata dalla S.P.E. e dalla SIPRA) ed "Il Secolo XIX" di Genova (dichiarata dalla Gi.Bi.Pi. e dalla Publirama).

— Per quanto riguarda “Il Mattino” la R.C.S. Editori (all’epoca Rizzoli Editore) ebbe a stipulare con la Edizioni Meridionali S.p.A., editrice della testata, contratto di concessione pubblicitaria in esclusiva, avente la durata di nove anni (e cioè per il periodo 1.1.1979/31.12.1987) rinnovabile tacitamente alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta, per un corrispettivo rappresentato da uno sconto, fissato annualmente tra le parti, sul fatturato netto conseguito dalla concessionaria.

Successivamente, come consentitole dal contratto suindicato, la Rizzoli Editore ebbe a stipulare con la S.P.E. Società Pubblicità Editoriale S.p.A. contratto di subconcessione della pubblicità in esclusiva su “Il Mattino”, per il triennio 1.1.1985/31.12.1987, per un corrispettivo rappresentato dal 75% dell’importo netto della pubblicità fatturata dalla S.P.E. Il minimo garantito dalla S.P.E. era di Lit. 23 miliardi per l’esercizio 1985, aumentato del 15% per l’esercizio 1986, ed aumentato del 15% (sul minimo garantito dell’anno 1986) per l’esercizio 1987.

La S.P.E. si impegnava infine a far ottenere alla Rizzoli Editore un finanziamento dell’importo di Lit. 3 miliardi, facendosi carico dei relativi oneri finanziari.

— Per “Il Tempo” la S.P.E. Società Pubblicità Editoriale S.p.A. ebbe a stipulare con la nuova SER.TI.CO. Società Editoriale Romana e Tipografica Colonna S.p.A., editrice della testata, contratto di concessione pubblicitaria in esclusiva avente la durata di sette anni (e cioè per il periodo 1° gennaio 1986/31 dicembre 1992) non rinnovabile tacitamente, con provvigione a percentuale e con fissazione, a favore della SER.TI.CO. di un minimo garantito ammontante, per l’anno 1987, a Lit. 27.357 milioni. Lo stesso contratto prevedeva contestualmente la subconcessione alla SIPRA S.p.A., da parte della S.P.E., della raccolta e gestione in esclusiva della sola pubblicità commerciale nazionale, per un corrispettivo rappresentato dall’80% dell’importo netto della pubblicità fatturata dalla SIPRA. Il minimo garantito dalla SIPRA alla S.P.E. è stato, per l’anno 1987, di Lit. 11.695 milioni.

“Il Tempo” era infine tenuto ad indicare entrambe le società (S.P.E. e SIPRA) quali gerenti della pubblicità sul quotidiano medesimo.

— Per quanto concerne infine “Il Secolo XIX” la S.E.P. Società Edizioni e Pubblicazioni S.p.A., editrice della testata, ebbe a stipulare, sotto la stessa data del 2 gennaio 1982, due distinti contratti di concessione in esclusiva della pubblicità, aventi validità per il periodo annuale 1° gennaio 1982/31 dicembre 1982 e prorogabili di anno in anno salvo disdetta. Con un contratto è stato attribuito alla Gi.Bi.Pi. S.p.A. il diritto alla pubblicazione di annunci economici, necrologie e pubblicità cinematografica per la Liguria; con l’altro contratto analogo diritto alla pubblicazione di messaggi, comunicazioni ed inserzioni pubblicitarie di qualsiasi genere (con espressa esclusione di quanto attribuito alla Gi.Bi.Pi.) è stato riconosciuto alla Publirama S.p.A.. Il corrispettivo pattuito è rappresentato dal 78% del fatturato pubblicitario netto conseguito dalla Gi.Bi.Pi., e dal 78,50% di quello conseguito dalla Publirama.

Da quanto sopra esposto emerge, per quanto riguarda “Il Mattino”, che la convenzione Rizzoli Editore/S.P.E., nonostante la particolarità di alcune sue clausole, non travalica gli schemi del contratto derivato (o subcontratto), definibile nella specie quale contratto di subconcessione.

Per quanto riguarda “Il Tempo” ed “Il Secolo XIX” sembra possa invece farsi riferimento, nonostante la terminologia usata dai contraenti, all’ipotesi di una cogestione — sin dall’inizio prevista come tale — di due imprese concessionarie riguardo alla pubblicità di una stessa testata; cogestione delimitata dal rispettivo ambito, locale o nazionale, entro il quale l’attività pubblicitaria è esercitata in esclusiva.

E’ pertanto da chiedersi come tali situazioni di subconcessione o di cogestione debbano essere valutate, nel silenzio della legge, ai fini dell’accertamento degli indici di concentrazione del mercato pubblicitario della stampa quotidiana, problema che si sostanzia, in estrema sintesi, nel determinare a carico di quale delle concessionarie debba essere conteggiata la tiratura del quotidiano.

Per quanto riguarda la cogestione, la soluzione del problema parrebbe agevole, almeno in teoria. Nella ipotesi di cogestione si è in presenza di due distinti diritti, paritari ed autonomi, delimitati da predefinite sfere di estrinsecazione, sicchè appare ovvio che la tiratura del quotidiano servito debba essere ripartita tra le due concessionarie cogendenti in ragione del “peso” da ciascuna di esse esercitato sull’attività pubblicitaria del quotidiano medesimo.

Più ardua appare la soluzione per quanto riguarda le subconcessioni. Tale istituto, da inquadrare nella categoria dei subcontratti, è caratterizzato anch’esso dalla presenza di due distinti diritti, che non sono però nè paritari nè autonomi, derivando da patti contrattuali (i cosiddetti contratto principale e contratto figlio) tra loro collegati. Con la subconcessione (contratto figlio) non si determina infatti nè la cessione nè la successione nel contratto di concessione (contratto principale o contratto padre). Il diritto del concessionario continua ad esistere in capo al suo titolare, non è da questi perduto nè trasferito ad altri, ma viene a subire un depauperamento, in tutto od in parte, della sua sostanza, che si risolve in una limitazione del suo potere di esercizio.

Ed anche passando dal piano concettuale a quello pratico si trova conferma che, in effetti, se il subconcessionario, acquistando un diritto che prima non aveva, viene indubbiamente ad assumere un’incidenza sul mercato pubblicitario, è altrettanto certo che il concessionario, il quale non perde la titolarità dell’originario contratto di esclusiva, da cui gli permane il ricavo di benefici economici, continua da parte sua ad esercitare un peso sulla attività pubblicitaria del quotidiano (e di riflesso sul mercato pubblicitario nazionale) se non altro in momenti che sono però determinanti, quali quello della scelta del contraente cui affidare la subconcessione, e quello del rinnovo o meno della medesima.

Tale anomala coesistenza di interessi (e di influenze), da parte di due distinti soggetti, sulla gestione dell’attività pubblicitaria della stessa testata porta ad escludere la validità sia della tesi che, ai fini del calcolo dell’indice di concentrazione, la tiratura del quotidiano debba essere posta a carico del concessionario (privilegiando la titolarità del diritto di esclusiva) sia quella, opposta, che la tiratura debba essere posta a carico del subconcessionario (dando rilevanza all’effettivo esercizio dell’attività pubblicitaria).

Nè del resto appare praticabile una terza soluzione, e cioè quella di attribuire la tiratura ad entrambi i soggetti in ragione dell’influenza che



ciascuno di essi è in grado di esercitare sull'attività pubblicitaria del quotidiano. L'influenza che il subconcessionario acquista, ed il concessionario conserva, appare infatti di impossibile commisurazione, essendo correlata ad elementi anch'essi imponderabili e spesso non conoscibili, quali i sottostanti rapporti, anche extranegoziali, tra le due concessionarie, la loro forza contrattuale, il momento e le circostanze in cui il subcontratto è stato stipulato, eventuali sottostanti mediate finalità, ecc..

Ed analogo discorso è da farsi per quanto riguarda il caso delle cogestioni; l'unico dato cui fare riferimento ai fini della ripartizione della tiratura tra le due concessionarie sembrerebbe essere, in tal caso, quello dei ricavi pubblicitari dalle stesse conseguite. Appare però arbitrario, o quanto meno privo di caratteri di sufficiente certezza, determinare l'influenza della concessionaria dal rapporto tra dati di evidente disomogeneità, quali, ad esempio, la pubblicità su scala locale e quella su scala nazionale.

La soluzione del problema appare raggiungibile ove si tenga conto delle concrete finalità che il legislatore si è prefisso con lo strumento della legge per l'editoria. Lo stesso legislatore, ben consapevole del fatto che è proprio dalla pubblicità che le imprese editrici traggono gran parte delle loro risorse economiche, e che di conseguenza una gestione sana, ed il meno possibile condizionata, delle imprese medesime è garanzia dell'indipendenza e dello stesso pluralismo dell'informazione, ha voluto impedire in via prioritaria il superamento di determinati livelli di concentrazione (e cioè di influenza) nel mercato pubblicitario, e, di riflesso, sul connesso mercato editoriale.

A tal fine quello che al legislatore interessa non è l'uso di determinate soluzioni contrattuali o di determinate forme gestorie, ma il concreto risultato che con esse viene raggiunto, la situazione di fatto cioè che con esse viene a determinarsi sul mercato pubblicitario.

Al riguardo illuminante si rivela il quinto comma dell'art. 12 della L. n. 416, che vieta «il collegamento o il controllo, a norma dell'art. 2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicità attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge».

Le posizioni di collegamento o di controllo di concessionarie di pubblicità vengono qui vietate solamente in funzione della loro strumentale idoneità a violare, di fatto, i limiti di concentrazione posti dalla legge per l'editoria. Analogamente anche le situazioni di subconcessione e di cogestione debbono ritenersi vietate solo allorquando costituiscano mezzo per eludere i limiti di concentrazione anzidetti, il che vuol dire che dette situazioni debbono, coerentemente, essere valutate tenendo sempre presente tale loro «pericolosità», ed in modo da renderne vani gli eventuali effetti.

Ho già avuto occasione di rilevare come le situazioni di subconcessione e di cogestione presentino, *ex se*, una loro congeniale idoneità ad essere utilizzate quali escamotages elusivi del divieto di concentrazione pubblicitaria, e come le concessionarie più esposte al pericolo del superamento dei limiti di concentrazione siano, ovviamente, quelle di più grandi dimensioni, in quanto in possesso di un maggior portafoglio di contratti pubblicitari.

Alla luce di quanto precede trova conferma la validità del criterio, del resto già adottato, di attribuire la tiratura della testata in subconcessione od in cogestione a quella delle due concessionarie interessate che già presenta di per sè - in base alla tiratura delle altre testate gestite - il più elevato indice di concentrazione.

Conseguentemente la tiratura de "Il Mattino" è stata conteggiata a carico del soggetto R.C.S. Editori/R.C.S. Pubblicità, quella de "Il Tempo" a carico della S.P.E., mentre quella de "Il Secolo XIX", che in base al criterio anzidetto andava attribuita alla Publirama, è stata conteggiata a carico del soggetto unitario Gi.Bi.Pi./Publirama, così considerato avuto riguardo alla particolarità della situazione di controllo che la prima concessionaria esercita sulla seconda, caratterizzata dalla circostanza che le persone fisiche socie della società controllante sono le stesse che risultano essere socie della società controllata.

#### V. - Indici di concentrazione della pubblicità sulla stampa quotidiana nell'anno 1987

Ai fini dell'accertamento in ordine agli indici di concentrazione rilevabili sul mercato pubblicitario relativo alla stampa quotidiana nell'anno 1987 si è provveduto, come per il passato, a raggruppare tutte le testate edite in Italia nel corso dell'anno a seconda della concessionaria di pubblicità dalla quale sono state servite, ed è stata quindi calcolata l'incidenza della tiratura complessiva raggiunta da ciascun raggruppamento su quella globale nazionale.

Quest'ultima tiratura è stata determinata in n. 3.241.223.897 copie (superiore a quella, non ancora accertata, di n. 3.206.418.760 copie indicata nella mia precedente relazione) a seguito appunto dell'accertamento svolto al riguardo dal Servizio dell'Editoria.

I raggruppamenti formati sono stati i seguenti:

N.	Testate	Tiratura 1987
<b>GAV Pubblicità S.r.l.</b>		
1	Agenzia di Viaggi	2.129.980
<b>Gi.Bi.Pi. S.p.A./Publirama S.p.A.</b>		
1	L'Avvisatore Marittimo	1.341.480
2	Il Corriere Mercantile	11.471.980
3	Il Secolo XIX	58.818.984
		71.632.444

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N.	Testate	Tiratura 1987
<b>A. Manzoni &amp; C. S.p.A.</b>		
1	Alto Adige	19.693.164
2	Brescia Oggi Nuovo	5.981.300
3	Corriere (già Corriere dell'Umbria)	9.293.930
4	Il Centro	10.267.444
5	IL Giornale di Bergamo Oggi	3.833.100
6	Il Giornale di Napoli	9.631.099
7	Il Giornale di Vicenza	18.134.850
8	Il Progresso Italo-Americano	32.182.030
9	Il Tirreno	39.730.730
10	L'Arena	24.073.050
11	La Nuova Venezia	7.607.505
12	La Provincia (Cremona)	7.219.735
13	La Provincia Pavese	7.276.241
14	La Repubblica	270.856.352
15	La Tribuna di Treviso	9.659.985
16	Mattino di Padova	15.674.659
17	Quotidiano (LE/BR/TA)	6.955.924
		498.071.098
<b>P. 77 Stampa S.r.l.</b>		
1	Corriere (FI/SI/AR)	4.623.990
2	La Gazzetta (AN)	3.655.750
		8.279.740
<b>Publikompass S.p.A.</b>		
1	Gazzetta del Sud	34.448.220
2	Gazzetta di Carpi	562.234
3	Gazzetta di Mantova	13.808.157
4	Gazzetta di Parma	20.057.773
5	Gazzetta di Reggio	5.486.361
6	Il Lavoro	8.477.702
7	Italia Oggi	46.922.492
8	La Nuova Sardegna	35.376.199
9	La Stampa	178.874.728
10	Nuova Gazzetta di Modena	4.040.956
11	Stampa Sera	42.471.600
12	Tuttosport	53.578.150
		444.104.572

---

N.	Testate	Tiratura 1987
<b>R.C.S. Editori S.p.A./R.C.S. Pubblicità S.p.A.</b>		
1	Corriere della Sera (1)	256.115.017
2	Gazzetta dello Sport (1)	262.026.919
3	Il Mattino (2)	73.617.438
		591.759.374

---

(1) In subconcessione a R.C.S. Pubblicità S.p.A.

(2) In subconcessione a S.P.E. S.p.A.

**S.I.P. S.p.A.**  
**Società Internazionale Pubblicità S.p.A.**

1	Il Messaggero	135.042.291
---	---------------	-------------

**SIPRA S.p.A.**  
**Società Italiana Pubblicità per Azioni**

1	Avanti	15.669.345
2	Avvenire	39.273.300
3	Il Giornale	95.535.559
4	Il Manifesto	19.657.717
5	Il Popolo	13.898.661
6	L'Umanità	4.290.940
7	L'Unità	101.057.300
8	Ore 12	4.056.950
		293.439.772

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N.	Testate	Tiratura 1987
<b>S.P.E. S.p.A.</b>		
<b>Società Pubblicità Editoriale</b>		
1	Il Giornale di Brescia	26.174.494
2	Il Giornale di Sicilia	30.695.602
3	Il Giorno	102.564.903
4	Il Piccolo	26.197.690
5	Il Resto del Carlino	118.457.060
6	Il Tempo (1)	60.672.570
7	L'Adige	7.201.670
8	La Nazione	105.003.570
9	L'Eco di Bergamo	25.980.293
		502.947.852

(1) In cogestione con SIPRA S.p.A.

<b>S.P.I. S.p.A.</b>		
<b>Società per la Pubblicità in Italia</b>		
1	Corriere Adriatico	6.043.517
2	Corriere del Giorno	3.188.001
3	Corriere dello Sport	197.278.850
4	Espresso Sera	904.926
5	La Gazzetta del Mezzogiorno	40.076.377
6	Il Gazzettino	63.502.960
7	Il Secolo d'Italia	9.403.366
8	La Libertà	14.228.824
9	La Notte	31.040.150
10	La Provincia-Quotidiano di Como	10.703.728
11	La Sicilia	29.143.800
12	L'Ora	5.738.268
13	Messaggero Veneto	23.509.526
14	Paese Sera	13.457.607
15	Unione Sarda	40.793.263
16	Voce Repubblicana	4.185.035
		493.198.198

**24 Ore System**  
**Concessionaria di Pubblicità S.p.A.**

1	Il Sole 24 Ore	111.323.440
---	----------------	-------------

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

*Altre Testate*

N.	Testate	Tiratura	Note
1	Conquiste del Lavoro	8.866.500	Gestione diretta della pubblicità
2	Dolomiten	12.546.113	Quotidiano pubblicato in lingua straniera
3	Gazzetta Aste e Appalti Pubblici	1.881.700	Gestione diretta della pubblicità
4	Il Fiorino	6.701.949	Idem
5	Il Giornale d'Italia	20.002.194	Idem
6	Informazioni Commercio Estero	3.781.000	Pubblicità gestita, non in esclusiva, da PUBLISERVICEROMA S.r.l.
7	La Prealpina	11.131.918	Gestione diretta della pubblicità in ambito locale. Pubblicità gestita, al di fuori dell'ambito locale, da MANZONI & C. S.p.A.
<hr/>			
N.	Testate	Tiratura	Note
8	Oggi Sud	833.000	Gestione diretta della pubblicità
9	Primorski Dnevnik	3.286.730	Quotidiano pubblicato in lingua straniera
10	Puglia	2.193.894	Pubblicità gestita, non in esclusiva, da POLIPUBBLICITA' S.r.l. e GRUPPO EDITORIALE SIGMA 86 S.p.A.
11	Scuola SNALS	8.054.138	Gestione diretta della pubblicità
12	Telescrivente	10.016.000	Nell'anno 1987 non ha pubblicato inserzioni pubblicitarie
	Totale	89.295.136	

E' stato quindi formato il seguente prospetto riepilogativo, nel quale sono stati indicati gli indici di concentrazione rilevati, e nel quale sono stati anche riportati, per comodità di confronto, quelli relativi all'anno 1986.

### *Prospetto Riepilogativo*

Concessionaria di pubblicità	Tiratura dei quotidiani serviti	Indici di concentrazione 1987 %	Indici di concentrazione 1986 %
GAV Pubblicità S.r.l.	2.129.980	0,07	—
Gi.Bi.Pi S.p.A./Publirama S.p.A.	71.632.444	2,21	2,11
A. Manzoni & C. S.p.A.	498.071.098	15,37	12,20
P. 77 Stampa S.r.l.	8.279.740	0,25	0,48
Publikompass S.p.A.	444.104.572	13,70	13,10
R.C.S. Editori S.p.A./R.C.S. Pubblicità S.p.A.	591.759.374	18,26	19,53
S.I.P. Soc. Internaz. Pubbl. S.p.A.	135.042.291	4,17	4,41
SIPRA S.p.A.	293.439.772	9,05	9,46
S.P.E. Soc. Pubbl. Editoriale S.p.A.	502.947.852	15,52	16,82
S.P.I. Soc. per la Pubbl. in Italia S.p.A.	493.198.198	15,22	16,49
24 Ore System S.p.A.	111.323.440	3,43	3,40
Altre testate	89.295.136	2,75	2,00
<b>TOTALI</b>	<b>3.241.223.897</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Nessuna impresa concessionaria di pubblicità in esclusiva sui giornali quotidiani editi in Italia nell'anno 1987 risulta pertanto aver superato, in tale anno, i limiti di concentrazione previsti dall'art. 12 della legge per l'editoria.

## **VI. - La pubblicità di pubblica utilità**

Per quanto attiene alla pubblicità di pubblica utilità ho provveduto nella mia ultima relazione semestrale (e cioè in quella al 30 novembre 1988) a fornire al Parlamento i dati relativi alle spese pubblicitarie effettuate, nell'anno 1987, dalle amministrazioni pubbliche tenute al relativo obbligo di comunicazione.

I dati relativi all'anno 1988 saranno resi noti nella prossima relazione, che presenterò alla fine del corrente anno 1989. La prassi di comuni-

care al Parlamento i dati di cui trattasi in unica soluzione ed in occasione della seconda relazione annuale del Garante per l'editoria, appare necessitata dall'esigenza di fornire al Parlamento dati il più possibile completi e definitivi, evitando la necessità di successivi aggiornamenti dei dati medesimi. La vigente legislazione in materia di pubblicità di amministrazioni pubbliche, non prevede infatti, o meglio più non prevede, un termine entro il quale le amministrazioni anzidette debbano provvedere a comunicarmi l'ammontare delle spese pubblicitarie annualmente effettuate, sicchè l'afflusso dei relativi dati al mio ufficio occupa l'intero corso dell'anno successivo, e tale lasso di tempo si è rivelato, di fatto, il "tempo tecnico" necessario per l'acquisizione della massa dei dati medesimi.



**Capitolo VI****Regolamento di  
organizzazione e  
funzionamento dell'Ufficio  
del Garante dell'attuazione  
della legge per l'editoria<sup>(\*)</sup>**

La struttura istituzionale dell'Ufficio del Garante per l'editoria ha conseguito l'ampiamiento ed il rafforzamento dei suoi compiti per effetto della entrata in vigore della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Si è delineata l'esigenza di emanare una normativa regolamentare volta ad un più adeguato assetto organizzativo, avvalendosi della disposizione di cui all'articolo 8, penultimo comma, della citata legge 5 agosto 1981, n. 416, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese dell'Ufficio stesso, «anche in deroga alla contabilità generale» dello Stato, su conforme parere dello stesso «Garante».

Il primo D.P.R. n. 1058 del 1981, che ha dato attuazione al suddetto precetto normativo, limitatamente alla disciplina della spesa, è stato integrato dal D.P.R. 17 novembre 1988, n. 519, il quale, ferme restando le norme regolamentari già in vigore, ha inteso configurare il definitivo assetto organizzativo dell'Ufficio del Garante.

Si dà conoscenza dell'anzidetto decreto presidenziale attraverso la sua integrale pubblicazione nella presente relazione, preceduta dal parere espresso su di esso dal Consiglio di Stato.

---

(\*) Vedi commento in appendice a pag. 153

## CONSIGLIO DI STATO

Adunanza generale del 20 ottobre 1988

Numeri Gabinetto 25/88; Sezione 1728/88

*Oggetto:* Schema di D.P.R. riguardante: «Norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante della attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 (disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria)».

L'Adunanza generale, letta la relazione n. 1.1.2/10949/1.59, in data 14 settembre 1988 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio giuridico e del coordinamento legislativo richiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto; esaminati gli atti e udito il relatore; richiamato quanto esposto dall'Amministrazione referente;

*Considerato:*

1 - Lo schema di decreto presidenziale in esame concerne l'assetto organizzativo dell'Ufficio del Garante per l'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 (disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), istituito dall'art. 5 della predetta legge.

Il penultimo comma della menzionata disposizione normativa prevede l'emanazione, con decreto presidenziale, delle norme concernenti «l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato». Con D.P.R. n. 1058 del 1981, è stata data attuazione al citato disposto normativo, limitatamente al profilo della disciplina della spesa.

Lo schema di D.P.R. in esame concerne, invece, il quadro organizzativo dell'Ufficio.

2 - Lo schema in esame prevede, all'interno dell'Ufficio del Garante, l'istituzione di sette uffici, in diretta correlazione con l'espletamento dei compiti demandati al Garante dalla citata legge n. 416 del 1981 nonché dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, che ne ha ampliato le attribuzioni; uffici ai quali sovrintende lo stesso Garante (art. 2 dello schema).

L'articolazione proposta comprende: un ufficio per gli affari generali e il personale; un ufficio per i rapporti con gli organi costituzionali e, in particolare, con il Parlamento, per la predisposizione della relazione semestrale ai presidenti delle Camere o di eventuali audizioni, ai sensi dell'art. 8, legge n. 416, previa acquisizione dei dati necessari presso gli organismi operanti nel settore dell'informazione; un ufficio preposto

alla vigilanza sul Registro Nazionale della Stampa e all'espletamento dei connessi adempimenti (art. 9, legge n. 416); un ufficio che vigili sui comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia pubblicitaria (art. 5 e 6, legge n. 67) nonché sui contributi e le provvidenze per l'editoria (art. 8 e segg., legge n. 67); un ufficio per la vigilanza sulle concentrazioni editoriali e per la proposizione delle relative azioni (art. 3, legge n. 67); un ufficio studi e documentazione; un ufficio per l'elaborazione elettronica dei dati e l'automazione.

L'assetto proposto, pur essendo notevolmente articolato, risulta — ad avviso dell'Adunanza generale — congruo rispetto ai numerosi e diversificati compiti attribuiti al Garante per l'editoria e idoneo a realizzare la indispensabile autonomia, anche sotto il profilo strumentale dei mezzi, che a un siffatto organo di garanzia deve essere assicurata.

**3** - Gli artt. 4 e 5 dello schema di regolamento prevedono, in conformità al disposto di cui all'art. 8, quinto comma, della legge n. 416 del 1981, che il personale dell'Ufficio del Garante provenga da pubbliche amministrazioni e sia collocato fuori ruolo, «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti» (art. 5).

Tale formulazione dell'articolo 5 recepisce un'osservazione dei Ministeri di Grazia e Giustizia e del Tesoro, concernente, rispettivamente, il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari e dei professori universitari.

La formulazione definitiva del testo dell'art. 5 non dà luogo quindi a rilievi, in considerazione del rispetto assicurato, oltre che alla normativa primaria, ai rispettivi ordinamenti di provenienza.

**4** - Del pari non dà luogo a rilievi la previsione di cui all'art. 3 dello schema, che consente al Garante, nel settore delle comunicazioni sociali, di promuovere indagini conoscitive, organizzare incontri di studio e curare la pubblicazione dei relativi atti; mentre si ritiene opportuno eliminare dal testo proposto il riferimento ai «convegni», le cui finalità possono essere perseguite con i «dibattiti e gli incontri di studio» già menzionati.

La previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 3, circa l'utilizzabilità dell'apporto collaborativo di esperti e di organismi specializzati, appare in linea col disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 8, legge n. 416 del 1981, opportunamente integrato dal riferimento a istituti universitari e di ricerca.

**5** - L'art. 6 contiene il riferimento alla copertura di spesa, che grava sull'apposito capitolo istituito dall'art. 8, sesto comma, legge n. 416.

Sotto il profilo formale, si osserva che, al termine dello schema in esame, va inserita la locuzione: «Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

*P.Q.M.*

Esprime parere favorevole con la modifica e la raccomandazione di cui in normativa.

PER ESTRATTO DAL VERBALE  
*Il Segretario Generale*  
BACCARINI

VISTO: *Il Presidente* CRISCI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
17 novembre 1988, n. 519.

**Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge per l'editoria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, recante norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle spese dell'Ufficio del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, sull'editoria;

Udito il parere del Garante dell'attuazione della predetta legge n. 416 del 1981;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica:

*Emana il seguente decreto:*

Art. 1.

1. Le funzioni attribuite dalla legge al Garante sono esplicate attraverso uffici, così articolati:

Ufficio I - Affari generali, amministrazione, personale e coordinamento;

Ufficio II - Rapporti con il Parlamento nonché con gli altri organi costituzionali e con gli enti ed organismi operanti nel settore dell'informazione;

Ufficio III - Vigilanza sul Registro nazionale della stampa ed adempimenti connessi;

Ufficio IV - Esame, ai fini delle informazioni dovute al Parlamento, degli adempimenti delle pubbliche amministrazioni in materia pubblicitaria nonché di quelli sulle provvidenze ed agevolazioni per l'editoria;

Ufficio V - Accertamenti sulle concentrazioni editoriali, proposizione di azioni giudiziarie;

Ufficio VI - Studi e documentazione legislativa, anche con riferimento all'attività delle organizzazioni comunitarie avente ad oggetto editoria e informazione;

Ufficio VII - Raccolta ed elaborazione elettronica dei dati sull'editoria.

#### Art. 2.

1. Il Garante emana i provvedimenti relativi alla composizione interna degli uffici di cui all'art. 1, stabilendone la disciplina relativa. Emanava direttive ed ordini di servizio ai fini del coordinamento dei compiti e del buon funzionamento degli uffici stessi.

#### Art. 3.

1. Il Garante può organizzare indagini conoscitive, dibattiti e incontri di studio, nonché curare la pubblicazione di atti e studi specializzati, attinenti ai settori delle comunicazioni sociali. Può altresì stipulare convenzioni di ricerca e collaborazione con studiosi ed esperti universitari e organismi specializzati per l'acquisizione di dati ed elementi ai fini del migliore esercizio dei compiti istituzionali.

#### Art. 4.

1. All'assolvimento dei compiti spettanti agli uffici del Garante è preposto il personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 8, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

#### Art. 5.

1. Il personale in possesso dei requisiti di professionalità e specializzazione è richiesto nominativamente ed è assegnato all'Ufficio del Garante, previo assenso dell'interessato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

#### Art. 6.

1. Le spese per lo svolgimento delle attività e dei compiti indicati negli articoli precedenti gravano sui fondi stanziati nell'apposito capitolo per il funzionamento dell'Ufficio del Garante, di cui all'art. 8, sesto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *Il Guardasigilli*: VASSALLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1988*

*Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 16*

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota alle premesse:*

L'art. 8 della legge n. 416/1981 dispone quanto segue:

•Art. 8 (*Il Garante dell'attuazione della legge*). — Al fine di consentire la continuità dell'azione di vigilanza del Parlamento sull'attuazione della presente legge, è istituito un organo di garanzia.

Il Garante dell'attuazione della presente legge presenta per il tramite del Governo alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione semestrale sullo stato dell'editoria, alla quale è allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni e dei contributi erogati ai sensi della presente legge nonché dei dati di cui al primo comma dell'articolo 12; riferisce, sulle materie affidategli alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi momento ne venga richiesto secondo i rispettivi regolamenti parlamentari; esercita le altre funzioni previste dalla presente legge.

Il Garante è scelto, d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

Il Garante dura in carica un quinquennio e non può esercitare per la durata del suo mandato alcuna attività professionale né essere amministratore di enti pubblici e privati né ricoprire cariche elettive.

All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se professore universitario di ruolo, viene collocato in aspettativa; se magistrato in attività di servizio viene collocato fuori ruolo. Al Garante è assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le spese per il funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato iscritto con un'unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso.

Nei casi in cui lo ritenga opportuno il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.

*Nota all'art. 4:*

Per il testo del quinto comma dell'art. 8 della legge n. 416/1981 si veda la nota alle premesse.

*Nota all'art. 6:*

Per il testo del sesto comma dell'art. 8 della legge n. 416/1981 si veda la nota alle premesse.

---

## Capitolo VII

# La stampa italiana all'estero: ruolo, problemi e prospettive

Il ruolo della stampa italiana all'estero riveste importanza notevole; esso si estrinseca in una funzione di particolare rilevanza ed esprime aspetti di indubbio interesse nazionale. Costituisce, infatti, il veicolo più sicuro, celere ed efficace per l'affermazione dell'identità italiana tra i nostri emigrati ed è, al tempo stesso, una fonte preziosa di informazione sulla vita e l'attività delle comunità italiane all'estero.

La stampa italiana all'estero non si limita, peraltro, solo al raggiungimento di questi obiettivi, per prevalenti che siano, ma allarga la sua sfera di indagine informativa su tutto ciò che costituisce la nostra vita sociale, anche nei confronti dei cittadini stranieri, che vengono così posti in grado di meglio conoscere ed apprezzare l'odierna realtà italiana, nelle sue molteplici componenti che attengono alla cultura, alla storia, alla scienza, all'economia, alla politica e alla socialità.

Al perseguimento di tali finalità, sono preordinate le numerose pubblicazioni esistenti, redatte con testi scritti prevalentemente o totalmente in lingua non italiana.

Certamente, non si può affermare che la conoscenza del nostro Paese all'Estero avvenga soltanto attraverso la stampa, esprimendosi ed affermandosi con successo anche grazie a numerose altre attività ed iniziative, quali, ad esempio, quelle svolte dagli Istituti italiani di cultura, dalle scuole italiane all'estero, dai Comitati della Società «Dante Alighieri», presenti, questi ultimi, e fiorenti in quasi tutti i più grossi centri esteri.



La stampa, tuttavia, attesa la sua velocità di propagazione e le moderne tecnologie che le fanno da supporto, è il mezzo più efficace per far conoscere all'estero i fatti e le vicende del nostro Paese.

In considerazione proprio di queste peculiari caratteristiche, il legislatore è intervenuto con l'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, modificato ed integrato dall'art. 19 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, prevedendo la corresponsione di contributi, per l'importo complessivo di due miliardi, in ragione d'anno, a favore di giornali e riviste italiani, pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale, edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero.

Successivamente, con il D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48, sono state dettate le norme di attuazione dell'art. 26 della già citata legge n. 416/1981, con le quali si è provveduto, anzitutto, alla costituzione della Commissione prevista dalla stessa legge, avente il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione al beneficio dei contributi.

Tali requisiti sono stati specificati, con lo stesso provvedimento, in relazione alla destinazione, misura e corresponsione delle provvidenze.

La Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri pro-tempore, ha tenuto a tutt'oggi numerose sedute, nel corso delle quali, ha risolto questioni pregiudiziali, definito supplementi di istruttoria e provveduto, anno per anno, all'approvazione del piano di riparto definitivo.

Per il triennio 1978-79-80 e per gli anni 1981-1982-1983-1984 e 1985, l'ammontare complessivo del contributo è stato di un miliardo in ragione d'anno, secondo quanto disposto dagli articoli 26 e 45 della già citata legge n. 416/81 e dal pure già citato D.P.R. n. 48/1983.

A decorrere dal 1° gennaio 1986, l'ammontare del contributo è stato elevato a due miliardi di lire, sempre in ragione d'anno, giusto quanto previsto dall'art. 19 della ricordata legge n. 67/1987 ed in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.3.1987 e al Decreto Presidenziale n. 48/1983, prima richiamato.

Per quanto concerne più in particolare la situazione dei pagamenti, è da tener presente che in base alle disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. n. 48/83, la misura complessiva dei contributi per le riviste pubblicate e diffuse all'estero (gruppo primo) è stata determinata in lire 700 milioni annui, mentre quella per le riviste edite in Italia e diffuse all'estero ammonta a 300 milioni annui.

Orbene, per gli anni dal 1978 al 1985, il contributo previsto per le riviste pubblicate e diffuse all'estero, nella misura prima specificata, è stato interamente erogato.

Per le pubblicazioni edite in Italia e diffuse all'estero, i contributi di cui trattasi sono stati interamente liquidati, relativamente agli anni 1978-79-80 e 81.

Restano da liquidare i contributi, peraltro accantonati previsti per alcune riviste e relativi agli anni 1982-83-84 e 1985.

A parte quanto sopra esposto, pur con ogni rispetto e considerazione per le attenzioni rivolte al settore, sia dal legislatore, sia dal Ministero del Tesoro, con il passare degli anni e con l'esperienza che si è acquisita,

non si può dire che il comparto della stampa italiana all'estero abbia raggiunto una sua definitiva e soddisfacente regolamentazione.

Innanzitutto, è da rilevare che al bisogno sempre più crescente di cultura che si incontra, a tutti i livelli, nella società odierna, non è estranea la comunità dei nostri connazionali all'estero.

La situazione della lingua italiana nel mondo, poi, come è stato da più parti autorevolmente rilevato, ha subito, nel corso degli anni, una profonda evoluzione.

Oggi, grazie alle molteplici iniziative che, nel tempo e con ogni mezzo, hanno favorito la promozione della conoscenza della lingua italiana, anche i cittadini stranieri di ogni parte del mondo sono attratti dalla nostra cultura.

Bisogna quindi consolidare e sviluppare questo grande processo di penetrazione culturale, e a tal fine, occorre impostare una politica culturale adeguata, che deve vedere, tra le altre misure, la stampa sempre più impegnata e presente, per poter soddisfare una domanda di cultura e di conoscenza del nostro Paese, proveniente sia dalle comunità italiane all'estero, sia dai cittadini stranieri.

In coerenza con queste esigenze, assai significative e premonitrici appaiono le conclusioni cui è pervenuta la Conferenza nazionale dell'emigrazione, tenutasi a Roma dal 28 novembre al 3 dicembre dello scorso anno.

In quella occasione, infatti, il Presidente della Federazione italiana editori giornali, Giovanni Giovannini, ha auspicato l'assunzione di alcune iniziative che appaiono meritevoli di essere ricordate. Esse riguardano: una legge che disciplini le iniziative editoriali dirette all'estero; il rifinanziamento della legge sui benefici in favore delle esportazioni di libri e periodici; un programma di attività promozionali per favorire e sostenere la diffusione della informazione scritta e degli audiovisivi all'estero.

Tutto ciò si traduce, in buona sostanza, in un maggiore impegno dello Stato soprattutto in relazione alle effettive esigenze dei giornali e della stampa in genere che vanno all'estero.

Le potenzialità del mercato estero, secondo Giovannini, non hanno ancora avuto risposte adeguate, anche se rispetto al passato, il trend è in crescita: nel 1987 infatti, i quotidiani italiani hanno venduto all'estero una media di 44.200 copie al giorno, con un aumento, rispetto all'anno precedente, del 3,8%, superiore all'incremento complessivo delle vendite in Italia, attestato sul 3,4%.

In via più sistematica, i problemi riguardanti la stampa italiana all'estero e le sue attuali difficoltà, hanno trovato idonea ed autorevole collocazione in una memoria della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, inviata al Garante dell'editoria e che si pubblica integralmente in appendice alla presente relazione per il Parlamento, tra i documenti di lavoro, elaborati dagli organi operanti nel settore dell'editoria.

Nella anzidetta memoria, i malesseri del settore vengono fatti risalire, con idonee motivazioni, principalmente alla insufficienza del contributo - appena 2 miliardi a fronte di 191 tra giornali, riviste, notiziari ed agenzie - e poi ai ritardi riguardanti l'attività dell'apposita Commissione

preposta all'accertamento dei requisiti di ammissione alle provvidenze economiche.

Si è voluto sottolineare la situazione attuale della stampa italiana all'estero nella considerazione che se le prospettive da più parti ventilate, anche di provenienza governativa, di miglioramento e di rifinanziamento della normativa in atto sull'editoria, dovessero assumere consistenza e concretezza, in veri atti legislativi, suffragati anche da adeguate risorse finanziarie, tutto questo settore, con i suoi problemi ed esigenze rappresentati ed altri eventuali bisogni scaturenti da una più approfondita disamina delle situazioni, dovrebbe essere tenuto ben presente.

La spesa, in questo caso, non dovrebbe creare grosse difficoltà; in definitiva, si pone in gioco l'immagine stessa del nostro Paese all'estero e le risorse finanziarie da rendere disponibili per sostenere tale immagine, attraverso l'azione della stampa, costituiscono pur sempre vere e proprie spese di investimento, capaci di avviare meccanismi di incentivazione della nostra bilancia dei pagamenti.

Peraltro, l'attenzione del Governo e del Parlamento sul problema, nella sua complessità, anche in relazione alle risultanze cui è pervenuta la Conferenza Nazionale dell'Emigrazione, è ben presente come è dimostrato dall'assunzione di idonee iniziative legislative, volte a riordinare l'attività degli istituti italiani di cultura all'estero e ad istituire il Consiglio generale degli italiani all'estero, in corso di esame da parte del Parlamento.

L'accoglimento delle richieste fatte dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero potrebbe quindi ben trovare posto e considerazione nel coacervo delle iniziative di cui sopra, finalizzate, in un disegno unitario di prospettive, a consolidare la presenza culturale e politica del nostro Paese nel mondo.

## Capitolo VIII

# Prospettive di riforma della legge per l'editoria

---

## I

---

### 1. Motivi di una riforma

Una riforma in profondità della legge 416/1981 (modificata dalla Legge 67/1987) appare indilazionabile, se si vogliono tracciare, in maniera rispondente alle esigenze attuali, le linee di guida di un settore caratterizzato da una forte trasformazione in un rapido arco temporale.

Conviene premettere che la suddetta legge ha sicuramente pregi e benemerienze, in quanto ha espresso il primo nucleo di norme concernenti il ruolo delle istituzioni in un settore (editoriale) delle comunicazioni di massa e ha delineato le norme, di primo intervento, in materia antitrust. Alcuni degli obiettivi prefissati dal legislatore sono stati raggiunti: *a)* la «trasparenza» degli assetti editoriali, attraverso la conoscibilità dei dati ad essi inerenti; *b)* il risanamento delle aziende in crisi, sì da evitare quella scomparsa di testate che avrebbe significato una perdita di «voci» del pluralismo.

Un altro apporto positivo della legge stessa consiste nell'aver individuato un concetto, come quello di *posizione dominante*, atto a svolgere una funzione essenziale in tutto il sistema della tutela della concorrenza. Un ulteriore punto importante è quello di aver delineato, pur se in maniera embrionale, alcuni tratti distintivi dei «gruppi». La rilevanza

unitaria del gruppo non era desumibile in via generale da quei frammenti di legislazione, antecedente alla legge sull'editoria, che si rinvenivano nell'art. 3 della L. 3 aprile 1979, n.95 (c.d. legge Prodi sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) o negli artt. 12 e 13 del D.P.R. 11 febbraio 1986, n.31 (in attuazione della seconda direttiva comunitaria 13 dicembre 1976 sulle S.p.A.). Invero la legge sull'editoria ha tracciato per la prima volta i lineamenti del concetto di gruppo societario.

Ma accanto ai pregi si riscontrano molteplici insufficienze per quel che riguarda l'effettiva tutela del pluralismo, della concorrenza e libertà del mercato editoriale.

Questi «punti deboli» della normativa del 1981 (che hanno poi consentito una facile elusione dei principi limitativi delle concentrazioni) sono ascrivibili a un duplice ordine di cause: *a)* fattori *originari*, consistenti in formule normative imperfette; *b)* fattori *sopraggiunti*, verificatisi (o accentuatisi) nel periodo susseguente all'emanazione della legge.

Nel novero dei primi possono includersi l'inadeguato metodo di individuazione delle cause che provocano la deformazione dell'informazione; il mancato conferimento di poteri di intervento diretto, da parte del Garante, nei casi di anomale vicende editoriali; il mancato computo dei periodici «di opinione».

Nel novero, invece, dei secondi fattori vanno inclusi tutti quegli elementi di trasformazione dell'attività mediale, che al tempo dell'emanazione della legge (1981) erano ancora latenti, o comunque soltanto incipienti, e scarsamente consistenti, nel nostro sistema delle comunicazioni di massa. Essi si possono sintetizzare in: *a)* le forti innovazioni tecnologiche, soprattutto dal punto di vista della elettronica, che hanno cambiato non solo i processi di produzione, ma anche gli obiettivi e le caratteristiche dell'imprenditoria «mediale»; *b)* il nuovo tipo di rapporto fra il pubblico e le fonti di emissione dei messaggi comunicativi; *c)* l'aprirsi di uno scenario sovranazionale (precipuamente in vista del mercato unico europeo), implicante fenomeni di internazionalizzazione anche nel comparto dell'editoria.

Alla stregua dei profili su delineati, una riforma della legge sull'editoria non può non tener presenti le seguenti esigenze:

## 2. Le multimedialità

Negli ultimi anni si è manifestata la tendenza delle imprese medialità all'integrazione fra i vari comparti dell'informazione (editoria, radiotelevisione, pubblicità). Sicchè, se prima il possesso o l'influenza su reti televisive, e il possesso o l'influenza su organi di stampa quotidiani potevano essere riguardati in un'ottica di «separatezza», oggi è necessario prenderne in considerazione i possibili punti di contatto. E da qui sorge, poi, il problema di porre determinate misure o limiti quantitativi all'attività dell'impresa polidimensionale o intersettoriale.

### 3. La sovranazionalità

Fino agli anni '80 l'editoria italiana ha mostrato essenzialmente una vocazione soprattutto «intracentrata» (*inward looking*) (1) cioè rivolta soprattutto alla conquista di posizioni sui mercati domestici. La prospettiva degli anni '90 invece è anche «estero-centrata», per effetto del vasto moto economico-finanziario connesso alla realizzazione del mercato unico.

Di tale linea evolutiva della situazione non può non tener conto, ai fini di norme di indirizzo e di orientamento, una moderna legge.

### 4. Individuazione delle concentrazioni

L'individuazione delle concentrazioni nella normativa della L. 416/1981 è ancorata a una tipologia rigida e tassativa, di carattere formalistico, avente, tra l'altro, il suo punto di riferimento essenzialmente in una norma (l'art. 2359 del codice civile) che poteva avere una sua efficacia in una fase (1942) del tutto embrionale del fenomeno delle intese, dei cartelli, delle connessioni societarie. La formula è ormai consunta in una fase come quella attuale. E invero una *disciplina* moderna, mentre non può prescindere dalla fissazione rigida dei «tetti» di concentrazione, non deve però essere ancorata a tipologie «chiuse» circa la identificazione delle connessioni societarie e dei 'cartelli'; deve ispirarsi anche a criteri flessibili, a clausole generali, in guisa da seguire la dinamica del fenomeno e saperne cogliere la essenza effettiva. Sembra necessario identificare le formazioni concentrative non solo attraverso tipi formali di atti, ma anche attraverso il risultato complessivo di determinati *comportamenti, vincoli organizzativi, patti, intese*, secondo il modello delle legislazioni antitrust più avanzate. Si tenga presente che le prescrizioni normative incentrate soltanto su figure formali si espongono facilmente ad aggiramenti dei divieti o a *tecniche* occultative da parte di coloro che vogliono eludere il precetto.

E' da notare che il criterio della tipologia non rigida (e quindi idonea a cogliere l'essenza delle coalizioni di imprese) ed estesa anche alle intese, è stato accolto nella *legge in itinere (dis. di legge n.1241) sulla tutela della concorrenza e del mercato*, nel testo approvato (all'unanimità) al Senato della Repubblica il 15 marzo 1989 ed attualmente all'esame della Camera dei Deputati.

(1) La formula definitoria è tratta dal recente volume di F. Forte «Il controllo del potere economico».

In sostanza, si tratta, in materia di tutela del mercato editoriale, di introdurre da un lato criteri più aggiornati e più agili, e dall'altro di eliminare alcune di quelle disposizioni poco chiare dalla L. 416/81 che, con definizione anglosassone, si direbbero "cloudy rule" (norma nebulosa).

### 5. L'intervento diretto dell'organo di garanzia

Ai fini di una congrua tutela del pluralismo bisogna conferire al Garante poteri più adeguati di quelli attribuitigli dalla normativa vigente. Egli attualmente ha la facoltà (art. 9 della legge n. 416 del 1981) di proporre innanzi ai tribunali un'azione giudiziaria rivolta a far accertare l'esistenza della concentrazione che esorbiti dai limiti fissati dalla norma; e nei casi previsti dall'art. 3 della legge n. 67/1987 fruisce di un c.d. 'potere monitorio', il quale si esaurisce però in una fase meramente preliminare, preordinata alla richiesta di adozione, da parte dei tribunali competenti, dei provvedimenti necessari per la rimozione della situazione anomala (art. 3, 6° comma della legge n. 67 del 1987). Bisogna considerare che, data l'importanza delle questioni, è agevolmente prevedibile che il giudizio sulla esistenza della concentrazione percorra molteplici gradi (tribunale, corte di appello etc.), *impegnando molti anni*. Sicchè il lungo tempo per giungere alla situazione definitiva della controversia vanifica l'efficacia dell'intervento del Garante. In sostanza questi non ha possibilità di incidere, in maniera *non mediata*, sulle posizioni concernenti un assetto concentrativo. Il che costituisce un fatto assai singolare rispetto alla configurazione dei *poteri diretti* che, in altri ordinamenti giuridici (Francia, Germania, Inghilterra, U.S.A. etc.) sono attribuiti all'organo di garanzia nei settori dell'informazione, e che rendono possibile una azione tempestiva, rivolta ad arginare le "posizioni dominanti" vietate dalla legge.

Non è inopportuno citare un brano del libro «Antitrust e gruppi industriali» (1988): «al formarsi di una posizione dominante il Garante dell'attuazione delle legge sull'editoria, *non diversamente da qualsiasi ro privato cittadino*, dovrà denunciare tale posizione alla magistratura ordinaria. Egli *non ha la possibilità di dare giudizi vincolanti* sulla conformità alla legge di certi atti, sia anteriormente che posteriormente alla variazione degli assetti proprietari. *Le legislazioni antimonopolistiche estere, per dare validità ad un processo concentrativo, richiedono un giudizio di una specifica autorità preposta a tale compito*».

Va, tuttavia, rilevato che la *legislazione in itinere ha percepito tale esigenza: sicchè sia il progetto governativo sulla tutela della concorrenza e del mercato, sia il progetto governativo (e quelli di iniziativa parlamentare) sul riordino radiotelevisivo conferiscono agli organi di garanzia, rispettivamente previsti, i poteri di intervento diretto e immediato*.

Opportunamente il Ministro delle PP.TT. On.le Mammi in una sua dichiarazione ha rilevato che l'organo di garanzia previsto nel progetto del sistema televisivo deve essere dotato di poteri sanzionatori a salvaguardia dei valori giuridici da tutelare.

## 6. La Stampa periodica

La legge del 1981 ritenne di non dover prendere in esame tale punto, ma successivamente da più parti si è prospettata l'opportunità di tener conto anche della stampa periodica, al fine di misurare i livelli concentrativi.

Preliminarmente si osserva che la *tiratura* è l'unico punto di riferimento sicuro, ai fini dell'accertamento della capacità di penetrazione di una pubblicazione, e quindi della insorgenza di possibili posizioni dominanti. Nella maggior parte dei Paesi (Gran Bretagna, Germania etc.), quando si tratta di fissare «soglie» per le imprese editoriali, ci si richiama sempre alle tirature.

Ciò premesso, si pone il quesito sul metodo di calcolo dei periodici. A differenza dei quotidiani italiani (che in tutto sono 92), la tipologia della stampa periodica è quasi illimitata. In essa si annoverano i settimanali, quindicinali, mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali; vi sono pubblicazioni di informazione generale e di attualità, quelle di sola informazione tecnica o scientifica (rivolta a categorie professionali, medici, avvocati, ingegneri etc.), quelle di lettura amena e di moda; quelle per ragazzi, quelle di guida alle più svariate attività od hobbies (giardinaggio, turismo etc.).

Sicchè entro siffatto coacervo si rende necessaria una scelta. Sembrerebbe opportuno computare solo quel tipo di periodici che per «cadenza temporale», per il contenuto (costituito per lo più da attualità, da informazione generale, da argomenti politici e sociali) hanno capacità di *influire sulla opinione pubblica*. Questa categoria è rappresentata soprattutto dai SETTIMANALI, aventi una notevole incidenza sulla collettività dei lettori. E' da notare che, essendo siffatta categoria di pubblicazioni non molto vasta, è anche agevole far il calcolo delle tirature (che sarebbe invece assai arduo, se si intendesse computare tutte le forme di stampa periodica).

L'esigenza di tener conto dei periodici si riconnette alla rilevanza che essi (specialmente per quella parte di testate aventi caratteristiche di interesse generale e una diffusione implicante un significativo impatto sulla collettività dei lettori) rivestono ai fini della influenza sulla formazione dell'opinione pubblica.



---

## II

---

Le considerazioni dianzi svolte riguardano esclusivamente le possibili linee di riforma della legge sull'editoria.

Ma in un orizzonte più ampio è da ricordare che, accanto a una novazione normativa nel senso su prospettato, è necessario che siano portate a compimento alcune iniziative legislative (che già hanno iniziato il loro iter) le quali, pur avendo un proprio ambito di materia, possono esplicare effetti positivi anche nel sistema informativo.

### **7. Legge sulla tutela della concorrenza e del mercato**

La legge sulla tutela della concorrenza e del mercato, che ha già superato il primo traguardo (approvazione da parte del Senato) viene non solo a colmare una lacuna, ma a ristabilire un equilibrio che chiameremo di «simmetrie legislative».

In effetti il risultato positivo della normativa spiega una propria incidenza anche nel settore dell'informazione.

Il fenomeno di presenza massiccia dell'industria in questo settore è dovuto anche al fatto che finora è mancata una normativa generale di tutela della concorrenza e del mercato. L'assenza di una normativa di quadro regolatrice delle formazioni concentrative delle imprese manifatturiere ha consentito, o favorito la transizione di grandi gruppi industriali dai loro settori primari all'attività mediale o plurimediale.

Nella Repubblica Federale Tedesca le clausole generali della GWB valedoli nei confronti di tutto l'apparato economico-produttivo trovano applicazione anche nel settore dei mass media: sicchè sulla base di esse gli uffici di controllo dei Cartelli intervengono al fine di eliminare gli abusi delle posizioni dominanti nel settore editoria o televisivo. Inoltre il Governo Federale fa proprie le proposte provenienti dalla Commissione sui monopoli, ispirandosi al principio fondamentale, per cui in tutti i settori dell'informazione «i gruppi imprenditoriali non devono mirare a garantirsi posizioni di predominio o ad usare le loro partecipazioni ai nuovi mezzi di comunicazione per una strategia di spostamento degli equilibri».

## 8. Legislazione sui gruppi

Una prospettiva legislativa a tutela del mercato concorrenziale induce come implicazione una legislazione sui gruppi, finora considerati solo frammentariamente nel nostro ordinamento, e una riforma del diritto societario.

Come è risaputo, il diritto italiano non prevede ancora una disciplina generale dei gruppi. La situazione non ha registrato sostanziali progressi neanche a seguito della legge n. 95/1979 (c.d. legge Prodi), recante fra l'altro, un primo tentativo di disciplina della responsabilità inerente alla direzione unitaria del gruppo (art. 3, ultimo comma).

Fra le proposte di modifica del diritto azionario avanzate in questi anni il tema dei gruppi risulta singolarmente assente (fatta eccezione per un abbozzo di 'criteri direttivi' contenuto in un disegno governativo di legge-delega presentato nella settima legislatura e riproposto, senza successo, in quella seguente). Il progetto di 'Statuto dell'impresa' elaborato dalla Commissione Ferri costituì il primo tentativo di una disciplina generale ed organica del fenomeno. La commissione, nell'ipotizzare la disciplina in esame si era ispirata al § 311 dell'Aktiengesetz vigente in Germania, secondo il quale, in assenza di un «contratto di dominazione» (Beherrschungsvertrag), «l'impresa dominante non può usare la sua influenza per indurre una società per azioni dipendente a concludere negozi ad essa dannosi o a prendere o a omettere provvedimenti con suo pregiudizio, a meno che i danni non vengano compensati».

## 9. Conclusioni

La riforma della legge sull'editoria tanto più potrà essere valida quanto più saprà offrire una risposta alle esigenze connesse ai profondi mutamenti (tecnologici, sociali, politici, nazionali e sovranazionali) sviluppatasi nel corso degli anni '80 e destinati ad accentuarsi in un futuro che è già alle porte. Una nuova normativa, incentrata su tali punti, consentirà al nostro Paese di allinearsi con gli altri partners della CEE nello svolgimento di un ruolo incisivo, giacchè ai fini dell'attuazione di una vera integrazione e coesione fra i Paesi cointeressati lo sviluppo del sistema informativo ha un valore determinante.

## Capitolo IX

# Profili di costituzionalità

## *L'ordinanza della Corte di Appello di Milano*

La Corte di Appello di Milano, I Sez. Civile, ha emesso in data 14 marzo 1989, nel giudizio avente ad oggetto la violazione del divieto di concentrazione di testate ai sensi della legge 416/1981, la seguente ordinanza:

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano con sentenza n.11802 pubblicata il 10 dicembre 1986, pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione 8 maggio 1985 dal prof. Franco Bassanini, prof. Giuseppe Vana, Antonio Bernardi, dott. Giorgio Macciotta, dott. Andrea Barbato, prof. Vincenzo Visco, prof. Laura Balbo, prof. Augusto Barbera, Ettore Masina, prof. Enzo Rocco e dal Garante per l'attuazione della legge sull'editoria con citazione 9 aprile 1986, ha rigettato le domande tutte avanzate dai proponenti e dal Garante per l'attuazione della legge 5 agosto 1981 n. 416, respingendo altresì la richiesta di provvedimenti d'urgenza formulata dal Garante il 6 novembre 1986.

Le spese processuali sono state interamente compensate fra le parti e sono state poste a carico solidale delle stesse quelle per la pubblicazione della comunicazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 416 del 1981.

Contro la sentenza non notificata, hanno proposto appello gli attori dell'azione popolare con citazione del 18 dicembre 1987 ed il Garante per l'attuazione della legge sull'editoria con citazione del 22.10.1987.

Disposta la riunione delle impugnazioni iscritte ai numeri 3560 e 4207 del 1987 e costituitesi gli appellati G.E.M.I.N.A. (Generale Mobiliare Interessenza Azionaria) S.p.A., R.C.S. Editori (già Rizzoli Editore) S.p.A., Mittel S.p.A., Arvedi Giovanni, Nuovo Banco Ambrosiano S.p.A., Azionaria di Partecipazioni Sadip, Fiat S.p.A., R.C.S. Editoriale quotidiani S.p.A., già S.p.A. Editoriale del Corriere della Sera, anche quale incorporante la S.p.A. Nuove Edizioni Sportive, sono state precisate le conclusioni definitive e la causa è stata discussa all'udienza odierna.

## MOTIVI

1) A giudizio della Corte le eccezioni di legittimità costituzionale proposte dalle parti concernono questioni rilevanti ai fini della decisione e non manifestamente infondate; tali pertanto da giustificare la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del processo a norma dell'art.23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Le questioni di costituzionalità prospettate in causa possono essere così sintetizzate.

Gli attori dell'azione popolare assumono l'esistenza di una catena di controllo Fiat-Rizzoli giacchè la Fiat controlla al 100% Itedi, Editrice di Stampa e Stampa sera, e per tramite Sadip-Gemina controlla le società editrici Corriere della sera e Gazzetta dello sport, così raggiungendo la soglia del 20% delle tirature nazionali dei quotidiani, prevista dall'art. 4 della legge n. 416 del 1981, ritenuta applicabile per i fatti avvenuti durante la sua vigenza, pur in presenza dell'art. 3 comma 1 lettera c) della legge n. 67 del 1987.

In relazione a tale prospettazione sollevano dubbi di legittimità costituzionale del citato art. 3 comma 1° lettera c) in ragione del fatto che tale norma, configurando una efficacia retroattiva della nuova soglia del 30% e quindi disciplinando un fatto oggetto di giudizio verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge medesima, imporrebbe al giudice una nuova regola in modo concreto e si risolverebbe in una norma singolare volta oggettivamente a sottrarre ex post una singola vicenda ad una disciplina generale ed astratta, così contravvenendo ai principi di eguaglianza davanti alla legge fissati dall'art. 3 ed insieme al divieto del 1° comma dell'art. 25 della Costituzione.

Da opposto versante sia la R.C.S. Editori, che la Mittel, pure in via gradata, finiscono per sollevare l'analogo dubbio di costituzionalità, sottolineando che l'art. 3 della legge n. 67 del 1987 contrasterebbe con gli artt. 101, 102, 104 della Costituzione, in quanto, tale norma, qualificando come interpretativo l'intervento legislativo, sarebbe lesivo del potere giudiziario essendo trasparente l'intento di interferire sul giudizio in corso, ribaltandone il risultato, attraverso una nuova qualificazione del controllo e del collegamento fra testate.

Traendo argomenti dell'intento legislativo, dagli atti parlamentari (verbale 5 febbraio 1987 della I Commissione referente del Senato) e dalle sequenze temporali fra pubblicazione della sentenza, sull'unica controversia esistente, ed emanazione della legge.

Così pure la S.I.C.I.N.D. S.p.A. (già S.A.D.I.P. S.p.A.) denuncia, sempre in via gradata, la illegittimità costituzionale, sia dell'art. 3 n. 2, sia dell'art. 1 n. 2 della legge 67 del 1987 sotto il triplice profilo: della violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione che tutelano il principio dell'affidamento dei cittadini e della ragionevolezza delle leggi; dell'art. 25 secondo comma della Costituzione che vieta la retroattività di leggi istitutive sanzioni retroattive, e degli artt. 24, 25, 1° comma, 101, 2° comma della Costituzione, attinenti alla tutela del diritto di difesa, al principio del giudice naturale e a quello della soggezione del giudice soltanto alla legge che verrebbero travolti da un intervento legislativo, posto in essere dopo il fatto - domanda ed il fatto - sentenza, volto a imporre al giudice una nuova regola in modo concreto e tale da interferire sulla libertà di giudizio.

2) Il giudizio di rilevanza delle questioni di costituzionalità sopra enunciate non può non concludersi positivamente, in ragione del fatto che le norme di cui si denuncia l'illegittimità concernono due punti essenziali della controversia, rappresentati rispettivamente dalla definizione di collegamento e di controllo ai fini di stagiare la posizione dominante prevista dalla legge sull'editoria e dalla determinazione del rapporto percentuale fra quotidiani compresi nella posizione dominante e tiratura dei quotidiani nazionali, presupposto necessario dell'intervento sanzionatorio.

Con l'ulteriore notazione, sicuro sintomo della strumentalità della questione rispetto alla necessità dell'intervento del Giudice delle leggi per la soluzione del caso concreto, che l'art. 3 nn. 2 e 14 della legge n. 67 del 1987 si presentano insieme come abrogativi dell'art. 4 della legge n. 416 del 1981 e di interpretazione autentica delle norme del secondo e terzo comma dell'art. 4 della legge n. 416 del 1981 così coinvolgendo necessariamente la soluzione della controversia sotto il profilo della legittimazione e dell'interesse del Garante e degli attori dell'azione popolare.

Essendo chiaro che le modifiche sopra accennate, anche ad attribuire solo portata innovativa alla novella del 1987, incidono sulla «attuale» valutazione della legittimazione e dell'interesse e quindi sulla situazione giuridica globale dei soggetti che chiedono la tutela giurisdizionale.

Sussiste d'altra parte la seconda delle condizioni richieste per l'incidente di legittimità costituzionale, in quanto le questioni proposte non appaiono alla Corte «manifestamente infondate».

In particolare non può rilevarsi che contro le ragioni di dubbio circa la validità degli artt. 1 n. 2 e 3 nn. 2, 3 e 14 della legge n. 67 del 1987, non esistono motivi che contraddicano ad esse fino da privarle di qualsiasi fondamento.

Come hanno rilevato appellanti ed appellati un primo profilo, va identificato nella violazione del principio di affidamento del cittadino e di ragionevolezza delle leggi, consacrato negli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Principio che verrebbe contraddetto se i limiti posti all'autonomia privata dalla legge 416 del 1981, fossero mutati retroattivamente, senza previsione di regime transitorio compiuto, da una normativa incidente su situazioni economico-imprenditoriali già realizzate, con ripercussioni dannose non risarcibili.

Se è vero d'altra parte che il principio della irretroattività delle leggi costituisce un principio derogabile solo in presenza di una finalità ragionevole del legislatore e se è altrettanto vero che anche leggi che ineriscono a situazioni concrete (le c.d. leggi singolari) possono ritenersi costituzionalmente legittime, valido dubbio di legittimità permane quando gli effetti sostanziali già verificatesi sulla base della disciplina previgente permettano di identificare i destinatari della norma singolare ed insieme quando si prefiguri un regolamento irrazionale ed arbitrario...» oggettivamente idoneo a frustrare l'affidamento del cittadino (sentenza C.C. n. 822 del 1988; n. 349 del 1985).

Un secondo profilo va ravvisato nel conflitto delle norme citate con l'art. 25, 2° comma della Costituzione, giacchè anche la sanzione di nullità prevista dall'art. 4, 1° comma legge n. 416 del 1981, di cui si riafferma la validità per le operazioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge nonostante l'abrogazione dell'intero art. 4 disposto dall'art. 3 n. 14 della legge n. 67 del 1987, può fondatamente ritenersi una misura punitiva soggetta come tale al generale divieto dell'art. 25, 2° comma della Costituzione.

Sotto un ultimo ma non meno rilevante profilo il dubbio di costituzionalità non può essere dissolto in ragione della denunciata violazione del diritto di difesa, della violazione del principio del giudice naturale e di quella della soggezione del giudice soltanto alla legge, consacrato negli artt. 24, 25, 1° comma 101, 2° comma Costituzione.

La previsione di una norma qualificata come interpretativa e quindi con efficacia retroattiva tesa a disciplinare un fatto oggetto di giudizio, verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge e quando era già intervenuto il fatto - sentenza, in quanto impone al giudice una nuova regola attraverso una norma «singolare», finisce per mutare il giudice naturale. Per usare le parole di autorevole dottrina, al giudice libero di interpretare la norma viene sostituito un giudice vincolato ad interpretare quella medesima norma, senza libertà di giudizio perchè il giudizio sulla situazione concreta (identificata anche soggettivamente perchè nota negli effetti già verificatesi) è stato già effettuato dal potere legislativo.

Di qui il fondato sospetto di costituzionalità di un mutamento delle regole durante il corso del processo, con l'effetto di vincolare ad una decisione predeterminata il giudice naturale, precostituito per legge.

## PER TALI MOTIVI

la Corte

1) ritiene rilevanti ai fini del decidere e non manifestamente infondate la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 n. 2, 3 n. 2 n. 3 e n. 14 della legge 25 febbraio 1987 n. 67 in relazione agli artt. 3, 24, 25, 41, 101, 102, 104 della Costituzione:

- 2) dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
- 3) ordina la sospensione del giudizio in corso;
- 4) manda al Cancelliere di provvedere, alla notifica della ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento come previsto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1957 n. 87.

## Capitolo X

# I quattro fattori di mutamento dell'informazione

### 1. La trasformazione del sistema informativo

Una recente formula di definizione del sistema comunicativo italiano raffigura nel periodo attuale una sorta di *«prolungata fase costituente»* dell'informazione.

La formula ha forse un tanto di enfasi, ma ha anche una larga parte di verità. Non si possono non registrare oggi quattro fondamentali tipi di mutamento in tale materia: il primo è correlato alla tumultuosa innovazione tecnologica, il secondo al diverso tipo di rapporto fra il pubblico e i media, il terzo alla necessaria trasformazione del ruolo delle istituzioni, il quarto all'allargamento delle frontiere e quindi alla sovranazionalità.

Questi fattori basilari, concomitanti e reciprocamente interagenti, producono l'effetto di una mutazione di vasta area che rende verosimili taluni dei lineamenti idonei a connotare il momento costituente (sia pure non in un senso strettamente formale, ma sostanziale e fattuale) che si addice ad ogni processo socialmente rilevante di radicale trasformazione delle componenti, degli equilibri e degli assetti di un sistema. Cioè uno di quei momenti che sollecitano e chiamano in causa l'opera regolatrice dei pubblici poteri.

Esaminiamo rapidamente i quattro punti, al fine di poter orientarci su «quale legislazione adottare».



## 2. Le nuove tecnologie

La domanda che ci si pone di fronte alle trasformazioni tecnologiche di tanta portata è: come poter guidare l'evoluzione della situazione, introducendo fattori equilibranti nell'attuale sviluppo dei media che si realizza secondo tre linee: produzione, diffusione, fruizione?

Ma — ed ecco il punto nodale delle nuove tecniche — il composito sistema connotato dalla elettronica, se da un lato registra una linea sempre più accelerata di esperienze, dall'altro richiede che i soggetti partecipi del processo comunicativo verifichino continuamente la propria identità nei confronti dei meccanismi comunicativi. In tal senso il problema del futuro per i mass-media è non tanto la veicolazione delle notizie, quanto la selezione e il vaglio delle fonti di informazioni da cui deriva la produzione di testi e di immagini. Ed è qui che bisogna valorizzare appieno la personalità dell'operatore il quale deve rimanere, con la sua impronta ideativa, il protagonista, l'artefice nei confronti delle diverse quantità e qualità di materie che vanno a comporre il messaggio.

Il pericolo di quella «colonizzazione da notizia» che può ipotizzarsi nell'uso massiccio dei congegni meccanici va scongiurato, quando si rifletta che nessuna quantità di memoria o di elaborazione del computer può essere sostituita dalla capacità di valutazione e di critica del giornalista. A questi spetta, in maniera costante, il compito di esercitare il vaglio dei dati e di attuare il momento della riflessione.

Ciò può avvenire sempre che il giornalista si senta collegato alla collettività dei destinatari dell'informazione (siano essi lettori o telespettatori) per i quali il messaggio non è mai un fatto meccanico, un oggetto di mercato consumistico, ma deve essere un apporto al suo patrimonio conoscitivo.

Il punto nodale del problema consiste nell'evitare che la ricchezza quantitativa degli strumenti e dei congegni possa trasformarsi in impoverimento della qualità, in appiattimento della funzione comunicativa. Quando parliamo di sistema della comunicazione sociale, usiamo una locuzione che non è soltanto definitoria, ma implica una formula di aggregazione, che è composta da una pluralità di soggetti, da momenti organizzativi, dal tessuto connettivo di principi e di regole. Nei settori della stampa e della radiotelevisione si scorge il complicato intreccio tra il momento individuale e quello politico generale, tra interessi singoli e interessi di rilevanza collettiva, tra libertà e potere. Sicché la prospettiva da tracciare è quella di un ponderato equilibrio fra massificazione tecnologica e valori della persona umana. Il nodo da sciogliere consiste nell'evitare che il giornalista perda il contatto con le fonti umane della notizia e, collegandosi solo con le fredde miniere meccaniche dei dati, diventi un robot spersonalizzato, un anello della catena di montaggio.

Inoltre va sempre tenuta presente l'interdipendenza tra le trasformazioni tecnologiche e quelle economiche e sociali. L'innovazione tecnologica è spesso assimilata all'apparizione di determinate apparecchiature o di particolari processi di produzione, ma in realtà è anche essen-

zialmente una trasformazione sociale e non un avvenimento temporalmente determinato.

Lungi dall'essere semplicemente una questione tecnica, l'introduzione delle nuove tecnologie comporta problemi decisivi per la collettività, poiché cambiano elementi fondamentali della convivenza: le relazioni nell'ambito delle strutture produttive, il valore, gli obiettivi e le caratteristiche delle professionalità, le forme del management, e così via.

### 3. Le istanze degli utenti

Ma vi è un secondo aspetto che in maniera incisiva caratterizza lo scenario: il nuovo tipo di rapporto fra il pubblico e le fonti di emissione dei messaggi comunicativi.

La domanda è cresciuta e si è specializzata.

Le esigenze degli utenti si sono sdoppiate configurando due linee ben distinte: l'universalizzazione dell'audience e la segmentazione del pubblico. Inoltre, negli anni recenti si è verificata una profonda trasformazione del costume della gente, dei suoi stili di vita quotidiana, fino a determinare una relazione diversa e più matura con il mezzo informativo.

E qui si innesta un dissidio che stenta finora a trovare una giusta composizione: cioè il contrasto fra l'informazione come *prodotto economico* e l'informazione come *garanzia civile*.

In base al primo dei due termini le grosse imprese di comunicazione spingono decisamente nel senso della omogeneizzazione dei prodotti, sicché il pubblico diventa soprattutto un obiettivo di conquista pubblicitaria e la concorrenza porta alla ricerca dell'indice di ascolto come unico metro di valore.

Invece, nell'altro dei due termini (l'informazione come *garanzia civile*) emergono le esigenze del pubblico, la cui domanda richiede una maggiore qualità dei messaggi, una più intensa rappresentazione del sociale e una armonica integrazione fra due fattori, apparentemente opposti ma invece complementari, cioè fra la dimensione internazionale e quella localistica dell'informazione.

Il panorama che ci sta di fronte nel campo della comunicazione è dunque caratterizzato da una *doppia articolazione*, costituita dal rilievo assunto dalla domanda di informazione dei lettori e dei telespettatori che tende sempre più a evolvere verso due dimensioni: l'una localistica e l'altra sovranazionale. Sul versante della carta stampata si registra una evoluzione positiva, dimostrata dal fatto che in quest'ultimo periodo i quotidiani di livello provinciale e regionale hanno fatto da traino nell'aumento della diffusione dei giornali. La tendenza spinge verso forme di comunicazione più mirata e selettiva, che i grandi mezzi e le grandi audiences non possono soddisfare, facendo emergere quelle esigenze di pluralismo e di articolazione degli interessi che rendono più intenso lo scambio sociale e la circolazione delle risorse culturali sul territorio.

Tutto ciò può diventare un fattore di crescita democratica: ma molto dipenderà dal modo col quale i vari settori dell'informazione locale sapranno rinnovarsi, abbandonando vecchie routines e comportamenti sorti in passato in situazioni di marginalità e di isolamento culturale ed economico di molte zone del territorio. E molto dipenderà anche dal ruolo che le istituzioni e in modo particolare le Regioni sapranno svolgere, definendo politiche e tipi di intervento adeguati alla situazione verso cui si sta andando, capaci di incidere sul mutamento delle strutture e di cogliere la nuova domanda dei cittadini. Inoltre la condizione basilare per uno sviluppo genuino dei giornali locali è che essi respingano il ruolo di proiezioni territoriali di gruppi centralizzati o ad eccessiva espansione di sinergie, rivendicando un loro autonomo radicamento.

Ben più complessa si presenta oggi la situazione sul versante dell'emittenza televisiva di livello locale. E qui non è inutile ricordare la radice cronistorica di tale tema.

Se noi ripercorriamo retrospettivamente la problematica connessa a questo profilo vediamo che il superamento del monopolio statale, avvenuto nel '76 con la sentenza 202 della Corte Costituzionale, è stato determinato proprio dalla presenza delle emittenti locali, che giustamente vennero ritenute meritevoli di essere enucleate dal monopolio. Se esisteva una emittenza nazionale per la quale era corretto immaginare la permanenza del monopolio (questo è stato allora il ragionamento della Corte), lo stesso monopolio non era giustificato per l'emittenza locale, che ha altri principi, segue altri canoni, è indirizzata ad altri valori. Ma la sorpresa è che, a distanza di 13 anni da quella sentenza, che mirava alla salvaguardia del patrimonio locale della comunicazione, l'emittenza locale è stata depotenziata e devalorizzata. Sicché ora l'impegno legislativo deve essere rivolto a salvaguardare la sopravvivenza e l'evoluzione dell'emittenza minore. Occorre incentivare la creazione di un mercato pubblicitario intorno a questo tipo di emittenza; adottare misure adeguate di sostegno economico e finanziario, allargare lo spazio effettivo in favore della fonte televisiva, locale e regionale, tenendo presente che ad essa spetta la funzione basilare di integrare sia il servizio pubblico sia la grande emittenza privata secondo le regole di un sistema misto e pluralista, «senza che le posizioni dominanti rischino di soffocare quanto di pluralismo e di espressività molteplice e articolata c'è ancora nel settore comunicativo nel nostro Paese».

Il «terzo polo», che da più parti viene prospettato o ideato e finora vanamente inseguito, potrebbe innestarsi sul ceppo dell'emittenza locale riordinata e rilanciata dalla nuova disciplina radiotelevisiva.

Una normativa di sostegno e di rilancio delle fonti televisive locali appare tanto più necessaria, quando si consideri che la situazione attuale si rivela fortemente arretrata di fronte a quella di altri Paesi ad avanzato sviluppo dei sistemi informativi.

Si consideri che negli Stati Uniti la F.C.C. ha sempre incoraggiato con particolare efficacia le emittenti non-commerciali (finanziate per lo più da *non profit community group*) di carattere educativo e culturale. Nel 1984 operavano 161 *non commercial educational licenses*, fra cui molte *community organizations*, autorità municipali o educative locali, che, secondo i dati riportati nel rapporto dell'informazione (Barile, Caretti, Zaccaria) raggiungevano una larga parte della popolazione.

In Gran Bretagna il recente piano di riordino del sistema radiotelevisivo assegna una posizione di rilievo al broadcasting locale, disponendo un'assegnazione prioritaria nella pianificazione delle radiofrequenze.

La Repubblica Federale Tedesca, dà egualmente forte rilievo all'emittenza locale, rimettendo alla legislazione dei Lander la disciplina di tutto il sistema e riservando alla normativa del Bund solo la disciplina di taluni aspetti attinenti al settore telecomunicativo nella sua generalità. Anche in tale ordinamento la valorizzazione della emittenza locale è vista in funzione di un ruolo mirante ad evitare quei monopoli di opinione che si coagulano nei *networks* di scala nazionale.

Sulla base di tali elementi va rilevato che una razionale disciplina normativa deve tener conto anche del fattore pubblicità. Le norme relative al bilanciamento delle risorse pubblicitarie sono fondamentali per garantire spazi per l'accesso di nuove emittenti e per tutelare l'autonomia delle emittenti locali. Il settore, sotto ogni aspetto, deve rimanere aperto per essere in grado di acquisire nuove, libere voci, sicché il controllo (o autocontrollo) preventivo della pubblicità, la struttura del mercato pubblicitario e la sua gestione, gli spazi da garantire all'emittenza minore, l'affollamento nell'ambito dei programmi, sono elementi fondamentali per tutelare gli utenti. Ciò risponde alle indicazioni della sentenza 826/1988 della Corte Costituzionale, per cui lo sviluppo di un sistema informativo in grado di dare viva voce alle specifiche realtà locali rientra nell'imprescindibile compito di dare espressione a quelle istituzioni che rappresentano il tessuto connettivo del Paese.

Se si vuole regolamentare la radiodiffusione italiana, dando il giusto spazio sia alla concessionaria pubblica, sia ai grandi network e sia alla emittenza locale e regionale, occorre redigere un piano di assegnazione delle frequenze che sia coerente con tali indicazioni.

#### **4. Il ruolo delle istituzioni**

Ed ecco il terzo profilo, che riguarda il ruolo delle istituzioni: un ruolo che non può essere più soltanto esteriore e di superficie, ma richiede un'attività organica e coordinata, rivolta a mettere a punto una strategia economico-sociale concernente il sistema mediale. Va configurato un insieme di misure strettamente collegate fra di loro, che tengano conto del fatto che né il potenziale tecnico né il potenziale economico insiti nelle moderne tecnologie potranno essere pienamente realizzati senza che queste ultime siano accompagnate da riforme miranti a un razionale assetto.

Nel recente rapporto dell'OCSE dal titolo «Nuove tecnologie, una strategia socio-economica per gli anni '90», si sottolinea che è necessario preoccuparsi di creare un clima propizio alle decisioni di investimento materiale e di investimento immateriale connesso alla evoluzione del sistema.

Occorre guidare e non subire i fattori di mutamento: e soprattutto è necessario investire sulla componente umana, che resta sempre l'elemento primo e condizionante di ogni progresso.

Quest'opera di guida spetta indubbiamente ai pubblici poteri, poiché la ricerca di una (diversa o del tutto nuova) regolamentazione dei media costituisce uno dei temi di impegno prioritario. Ciò si riconnette alla forte valenza politico-istituzionale della quale, specie nell'ultimo decennio, la questione dell'informazione si è andata caricando, parallelamente alla massiccia e tumultuosa espansione del sistema.

## 5. L'Europa '92

Un quarto profilo prende risalto nei nuovi scenari.

L'anno che si è concluso ha recato con sé una notevole spinta sulla strada tracciata per giungere al traguardo del '92.

La realizzazione di un grande mercato che non sia solo libero ma anche giusto esige sia l'opera del Governo e del legislatore, sia il pieno coinvolgimento della società civile. Il dialogo sociale diviene elemento fondamentale del processo di coesione voluto dall'Atto unico. In tale prospettiva un punto fondamentale è quello inerente alla collocazione del nostro sistema dell'informazione nella dimensione dell'Europa 1992.

Bisogna predisporre tempestivamente un quadro programmatico di strutture e di funzioni, in modo che si giunga preparati al traguardo, che rappresenta un passaggio storico, e si pone come un punto di orizzonte dal quale è possibile cogliere le linee di sviluppo dell'Europa.

Nell'ambito di questi temi il comparto relativo ai mezzi di trasmissione della conoscenza occupa una posizione di centralità. E invero un efficace assetto comunitario richiede quale primo presupposto la formazione di un patrimonio culturale, di cui tutti i componenti della collettività siano consapevoli e partecipi.

Non si costruiscono saldamente le strutture della integrazione di un continente se fra gli Stati che lo compongono non si istituisce compiutamente la circolazione e il confronto delle idee e dei modelli di vita attraverso le fonti della informazione.

E per tale realizzazione appare decisivo il contributo proveniente dal campo delle comunicazioni sociali, che per sua natura ha una vocazione sovranazionale, poiché tutti i beni immateriali (quali la cultura, la scienza, la ricerca, l'informazione) sono destinati a una circolazione non soggetta a limiti di frontiere o a chiusure di paratie-stagne.

Ma l'obiettivo del 1992 non involge soltanto profili positivi: può anche presentare punti critici o richiedere il superamento di difficoltà, di rischi, o implicare l'accorta adozione di fattori equilibranti fra i vari partners della Comunità.

Specialmente tali punti devono costituire oggetto di una coordinata valutazione ed azione da parte dei centri istituzionali del nostro Paese aventi competenze nei settori dell'informazione. E soprattutto è necessa-

rio che il mercato unico si costruisca, senza privilegiare soltanto gli interessi predominanti ma anche tenendo conto di quelli meno forti e pur meritevoli di sostegno ai fini di un bilanciato sviluppo.

In un contesto di crescita esponenziale della massa delle informazioni disponibili è proprio la capacità di gestire e decifrare l'informazione che rappresenta un potere di forte efficacia sociale.

L'Europa '92 dovrà conferire a tutti i componenti della collettività comunitaria il ruolo e la coscienza di protagonisti del processo di integrazione. L'ufficio più alto in una democrazia è quello di cittadino: affinché si maturi una vera cittadinanza europea, un'area in cui la libera circolazione dei fattori produttivi diviene libera circolazione delle idee, genera cultura, apre coscienze.

Siamo a un passaggio di epoca, al punto di cerniera fra uno scorcio di secolo e il varco già virtualmente aperto sul terzo millennio.

In Italia, come in tanti altri Paesi, le società di questo fine-secolo cercano attraverso i sistemi comunicativi un nuovo progetto per l'uomo e per la comunità. Il risultato è conseguibile, se a tutti i livelli vi saranno gli apporti adeguati dei soggetti pubblici e privati. Allora la società acquisterà la possibilità di diventare una società responsabile e di creazione di progresso, consapevole delle leggi per la costruzione del suo avvenire.

Dunque, quello della regolamentazione delle comunicazioni di massa è un banco di prova fondamentale per la politica e la democrazia dei tempi nuovi.